


**PIANO REGOLATORE GENERALE
DEL COMUNE DI VALDAONE**
(Provincia di Trento)

**PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2019**



**NORME DI ATTUAZIONE
UNIFICATE**

TESTO FINALE COORDINATO

Luglio 2020 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

SOMMARIO

Titolo I° - Oggetto del PRG	6
Art. 1. Introduzione di carattere generale sul nuovo testo delle Norme di Attuazione Unificate	6
Art. 2. Obiettivi e finalità del Piano Regolatore Generale	6
Art. 3. Riferimenti normativi e abbreviazioni	7
Art. 4. Oggetto e finalità delle norme	8
Art. 5. Attuazione del PRG	8
Art. 6. Elaborati del piano regolatore generale	8
<i>Obbligo del rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale.....</i>	<i>8</i>
<i>Valenza degli elaborati di variante.....</i>	<i>9</i>
Art. 7. Patrimonio Edilizio Montano [A301]	9
Titolo II° - Norme di carattere generale.....	9
Art. 8. Definizioni indici e parametri edilizi ed urbanistici	9
Art. 9. Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico	10
Art. 10. Adempimenti in materia di parcheggi pertinenziali	11
Art. 11. Adempimenti in materia di inquinamento acustico	11
Art. 12. Adempimenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche	12
Art. 13. Opere di infrastrutturazione del territorio ed Opere di urbanizzazione.	12
Art. 14. Utilizzazione degli indici e asservimento aree	12
Art. 15. Distanze delle costruzioni: disposizioni generali.	12
Art. 16. Equiparazione zone omogenee del PRG e del DM 1444/1968	13
Art. 17. Termini di efficacia [Z601 Z602]	13
Art. 18. Edifici esistenti	14
Art. 19. Deroga urbanistica	14
Art. 20. Vincolo decennale di inedificabilità [Z610]	14
Titolo III° - Tutela Idrogeologica del territorio	15
Art. 21. Aree soggette a vincoli di carattere geologico, idrogeologico e valanghivo;	15
– ♦ Art. 21.1 - Vincoli e prescrizioni per la sicurezza del territorio [Z602]	15
– ♦ Art. 21.2 - Edifici interessati da moderate ed elevate pericolosità idrogeologica	18
– ♦ Art. 21.3 - Studi di compatibilità [Z608]	19
Art. 22. Acque pubbliche: laghi, fiumi, torrenti, sorgenti e pozzi [Z101 Z102 Z104]	20
Titolo IV° - Sistema Ambientale e Tutele speciali.....	20
Art. 23. Area di tutela ambientale	20
Art. 24. Siti e zone della Rete Natura 2000	21
– ♦ ZSC – Zone speciali di conservazione [Z328]:	21
– ♦ ZPS – Zone di protezione speciale [Z313]	21
Art. 25. Parco Naturale Adamello Brenta [Z307]	22
Art. 26. Riserve locali [Z317]	22
Art. 27. Riserve provinciali e locali [Z316][Z317]	22
Art.27.1 Riserve provinciali [Z316].....	23
Art.27.2 Riserve locali [Z317].....	23
Art. 28. Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]	23
Art. 29. Area di protezione fluviale [Z312]	24
Art. 30. Area di tutela archeologica [Z303]	24

– ♦ Aree a tutela archeologica 02:	25
Art. 31. Aree di protezione laghi [Z310]	25
Art. 32. Invarianti del PUP [Z321]	25
– ♦ Geomorfositi	25
– ♦ Siti di interesse Mineralogico	25
– ♦ Grotte	25
Art. 33. Omesso	26
Art. 34. Area umida locale [Z304]	26
Art. 35. Ghiacciai [Z103]	26

Titolo V° - Insediamenti storici 27

Norme di carattere generale per gli insediamenti storici 27

Art. 36. Scopi e contenuti del Piano di recupero degli insediamenti storici	27
Art. 36bis. Manuali Tipologici Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie e Architettura tradizionale nelle Giudicarie	27
Art. 37. U.E. - Unità edilizia	28
Art. 38. Aree libere	28
Spazi pubblici carrabili e pedonali	28
Pertinenze private	28
Verde privato in centro storico	29
Aree ad uso collettivo	29
Art. 39. Sopraelevazioni in centro storico	29
Art. 40. Norme generali di intervento	30
Art. 41. Materiali degli elementi costruttivi	30
Art. 42. Piano colore	31

Categorie di intervento..... 31

Art. 43. Definizioni	31
Art. 44. M1 Manutenzione ordinaria	31
Art. 45. M2 Manutenzione straordinaria	32
Art. 46. R1 Restauro [A203]	32
Art. 47. R2 Risanamento conservativo [A204]	34
Art. 48. R3 Ristrutturazione edilizia [A205]	37
Art. 49. Demolizione e ricostruzione	38
Art. 50. R6 Demolizione [A208]	38
Art. 51. R7 nuova costruzione [A201]	38
Art. 52. R8 Ristrutturazione urbanistica [Z512]	38
Art. 53. R9 Recupero edilizio	38

Titolo VI° - Sistema Insediativo..... 40

Zonizzazione delle aree destinate all'insediamento..... 40

Art. 54. Zone residenziali - Norme generali	40
– ♦ Destinazioni d'uso	40
– ♦ Interventi ammessi sugli edifici esistenti	40
Art. 55. Prima abitazione (o "prima casa") [Z601]	41
Art. 56. Difesa paesaggistica [Z203]	41
Art. 57. Sopraelevazione sottotetti	42
Art. 58. Ampliamento "una tantum"	42
Art. 59. B1 Zona residenziale sature [B101]	43

Art. 60. B3 Zona residenziale di completamento [B103]	44
Art. 61. C1 Zona residenziale di espansione [C101]	44
Art. 62. H1 Zona a verde privato [H101]	45
Art. 63. Zona per attrezzature turistico ricettive [D207]	45
Art. 64. Ricezione turistica all'aperto	46
Art. 64.1 D2 Zona a campeggio [D216]	46
– ♦ D2.a - Area campeggio in località "Vermogoi":	46
– ♦ D2.b - Area campeggio in località "Bissina"	46
Art. 64.1 D3 Zona di sosta attrezzata per autocaravan [D214]	47
Zonizzazione delle aree produttive secondarie e impianti pubblici	47
Art. 65. Zone produttive artigianali locali [D104-D105]	47
– ♦ Attività commerciale nelle zone produttive artigianali.	48
– ♦ parametri edilizi ed urbanistici	48
Art. 66. Zona di parcheggio deposito e servizi alle attività artigianali [D119]	48
Art. 67. Impianti tecnologici [F116 e F803]	48
Art. 68. Zona cimiteriale [F801]	49
Zone raccolta materiali, deposito, discariche, e Siti bonificati SIB (ex RSU).....	49
Art. 69. Area destinata a impianto riciclo materiali inerti [L107]	49
– ♦ Zona Cv1* Impianto di riciclaggio	49
– ♦ Zona Cv2* Deposito materiali inerti derivati.	50
Art. 70. Centro raccolta materiali Crm [L104]	50
Art. 71. Aree per deposito temporaneo prodotti forestali [E202]	51
Art. 72. Siti inquinati bonificati SIB [Z604]	51
Zone agricole, zootecniche, pascolive e boschive.....	52
Art. 72bis - Zone agricole – Norme di carattere generale	52
Edifici esistenti con usi diversi non collegati alle attività agricole aziendali.....	52
Patrimonio edilizio montano compreso nelle zone agricole e boschive.....	53
Indici e parametri edilizi ed urbanistici	53
– ♦ attività zootecniche, allevamento, itticultura:	53
– ♦ attività di magazzinaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti:	53
– ♦ attività agricole minori :	54
Art. 73. Zone agricole del PUP [E103]	54
Art. 74. Zone agricole di pregio del PUP [E104]	54
Art. 75. Zone agricole locali [E109]	54
Art. 76. Zone prative di montagna [E111]	54
Art. 77. Zone a bosco [E106]	55
Edifici esistenti catalogati	55
Edifici esistenti con funzioni diverse.....	55
Cambi di coltura e ripristino dei pascoli.....	55
Art. 78. Zone a pascolo [E107]	56
Edifici esistenti con funzioni diverse.....	56
Art. 79. Zone ad elevata integrità [E108]	56
Art. 79bis. Verde di protezione [G117]	56
Aziende agricole localizzate	57
Art. 80. - Definizione delle zone speciali per le attività agricole	57
Art. 81. - Area per aziende agricole	57
AA1 - Apicoltura [E209]	57

AA2 - Azienda vitivinicola [E209]	58
FL1 - Azienda Floro-orto-vivaistica [E206]	58
Z - Azienda zootecnica [E203].....	58
AG - Azienda agrituristica [E203].....	58
Titolo VII° - Costruzioni Accessorie.....	59
Art. 82. Costruzioni accessorie ed Edifici pertinenziali esistenti	59
– ♦ 82.1 Costruzioni accessorie a servizio degli edifici	59
indicazioni progettuali e tipologiche.....	59
– ♦ 82.2 Costruzioni accessorie a servizio delle aree agricole.	60
– ♦ 82.3 Tettoie	60
– ♦ 82.4 Edifici pertinenziale esistenti	60
– ♦ 82.5 Distanze dalle costruzioni e dai confini	60
– ♦ 82.6 Schemi tipologici per manufatti accessori e legnaie	60
Art. 83. Sedime edificazione [Z602]	61
Titolo VIII° - Piani Attuativi e Progetti Convenzionati.....	62
Art. 83bis. Strumenti attuativi subordinati	62
Art. 84. PL.1 Lottizzazione aree residenziali a Bersone [Z504]	62
Art. 85. PL.2 Lottizzazione aree residenziali a Daone [Z504]	62
Art. 86. PL.3 Lottizzazione aree residenziali a Praso [Z504]	62
Specifico riferimento normativo	64
Art. 87. Aree soggette a specifico riferimento normativo [Z602]	64
Specifico riferimento normativo.....	64
– ♦ 87.1 - Forte Corno	64
– ♦ 87.2 - Area polifunzionale per servizi pubblici, di interesse pubblico e servizi privati	64
– ♦ 87.3 - Area polifunzionale per servizi pubblici, di interesse pubblico.	64
– ♦ 87.4 - Baita presso Malga Bissina	64
– ♦ 87.5 - Parco Acroriver	65
– ♦ 87.6 - Sopra Lert	65
– ♦ 87.7 - Boulder Park	65
– ♦ 87.8 - Recinzione area residenziale	65
– ♦ 87.9 - Vincolo inedificabilità	65
– ♦ 87.10 - Garage in centro storico	65
– ♦ 87.11 - Nuovo edificio residenziale in centro storico	66
– ♦ 87.12 - Parco pubblico attrezzato con case sugli alberi.	66
– ♦ 87.13 - Riduzione fascia di rispetto puntuale	66
Titolo IX° - Servizi pubblici e di Interesse Pubblico.....	67
Zonizzazione delle aree con funzioni pubbliche	67
Art. 88. Servizi pubblici di carattere generale [F201]	67
Indici e parametri edilizi ed urbanistici	67
Art. 89. Zone sportive locali S [F207]	68
Art. 90. Pista per sci da fondo [D212]	68
Art. 91. Verde pubblico e di protezione VP [F301]	69
Art. 92. Verde attrezzato VA [F303]	69
Art. 93. Parco urbano PU [F309]	69
Art. 94. Parcheggi F305]	69
1. Parcheggi pubblici e di uso pubblico [F305]	69

2. Parcheggi interrati [F307]	70
Art. 95. Parcheggi pubblici di progetto F306]	70
Titolo X° - Infrastrutture e Fasce di rispetto.....	71
Art. 96. Viabilità [F415 F601]	71
Art. 97. Fasce di rispetto stradale [G103]	71
Art. 98. Percorsi ciclabili e pedonali [F418 F419 F420 F421]	72
Art. 99. Viabilità rurale e forestale [F415]	72
Art. 100. Rispetto cimiteriale [G101]	73
Art. 101. Rispetto dei depuratori [G109-G110]	73
Art. 102. Rispetto degli elettrodotti [G104]	73
Art. 103. Rispetto dei corpi idrici serbatoi, pozzi e sorgenti [G115]	74
Art. 104. Protezione laghi [Z310]	74
Titolo XI° - Urbanistica commerciale.....	76
Art. 105. Disciplina del settore commerciale	76
Art. 106. Tipologie commerciali e definizioni.	76
Art. 107. Localizzazione delle strutture commerciali	76
Zona A - Insediamento storico.	76
Zona destinate all'insediamento residenziale e commerciale ed aree miste produttive - commerciali.....	76
Art. 108. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	77
Art. 109. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	77
Art. 110. Attività commerciali all'ingrosso	77
Art. 111. Spazi di parcheggio	78
Art. 112. Altre disposizioni	78
Art. 113. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	78
Art. 114. Ampliamento delle strutture di vendita esistenti	78
Art. 115. Valutazione di impatto ambientale	78
Allegati.....	79
Allegato 1 - Tabelle A, B, C, Fasce di rispetto stradale	79
Piattaforma stradale (sezione tipo).....	81
Allegato 2 - Elementi storici nel territorio	82
Allegato 3 - Edifici interessati da moderate ed elevata pericolosità idrogeologica.....	83

TITOLO I° - OGGETTO DEL PRG

Art. 1. Introduzione di carattere generale sul nuovo testo delle Norme di Attuazione Unificate

1. Le presenti norme di attuazione vengono redatte al fine di coordinare l'insieme dei PRG in vigore dei comuni amministrativi che hanno preceduto la formazione del nuovo comune di Valdaone.
2. L'unificazione delle norme tende a semplificare la ricerca, la lettura e l'interpretazione delle norme stesse senza introdurre varianti che possano incidere sulle scelte pianificatorie locali.
Le modifiche introdotte riguardano unicamente la corretta applicazione della normativa preordinata (PUP, PTC, PGUAP, Leggi provinciali urbanistiche e leggi di settore) che prevalgono sulle norme in vigore anche in presenza di norme del PRG difformi.
L'unificazione ha quindi provveduto a stralciare le norme in contrasto dei PRG in vigore non applicabili, mentre ha mantenuto in vigore le norme dei PRG locali diverse dalla norma preordinata ma che possono conservare la loro validità ed applicabilità.
3. Il PRG del Comune di Valdaone viene predisposto sulla base catastale dei seguenti comuni catastali:
 - BERSONE
 - DAONE
 - PRASO

Art. 2. Obiettivi e finalità del Piano Regolatore Generale

1. Ai sensi della Legge Urbanistica Provinciale, il P.R.G. è lo strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale e si applica all'intero territorio comunale comprendendo la parte relativa alla tutela degli Insediamenti Storici.
2. Le finalità generali del presente Piano Regolatore Generale sono la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e costituisce la guida agli interventi di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio a scopi insediativi, produttivi, infrastrutturali e culturali.
3. Obiettivi particolari del P.R.G., come stabilito dalle legge provinciale;
 - individuazione delle risorse naturali, storico-culturali e paesistiche del territorio comunale;
 - sviluppo sostenibile del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed antropiche consolidate;
 - difesa del suolo, sottosuolo, naturalità e dei beni culturali storici ed artistici, anche ai fini di garantirne il loro utilizzo;
 - recupero e valorizzazione delle risorse antropiche e degli investimenti già presenti sul territorio, del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei tessuti urbanistici, edilizi ed ambientali degradati o inadeguati;
 - sviluppo sociale ed economico della popolazione compatibile e duraturo perseguendo una migliore qualità della vita e la fruizione collettiva dell'ambiente naturale ed antropico.
 - tutela e riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti sparsi presenti sull'intero territorio montano comunale;
 - tutela e recupero dell'ambiente montano mantenendo in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale e favorendo le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali.
4. L'Amministrazione comunale, intende pertanto realizzare le previsioni del P.R.G.:
 - attuando una responsabile gestione dei processi di trasformazione e modificazione del paese e del territorio responsabilizzando tutte le forze produttive ed i singoli privati coinvolgendoli alla realizzazione delle opere previste, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto dell'interesse generale della comunità;
 - programmando e coordinando gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio;

- coordinando i propri strumenti di gestione urbanistica con quelli di altri enti ed istituzioni

Art. 3. Riferimenti normativi e abbreviazioni

1. Al fine di coordinare i termini e le abbreviazioni con i regolamenti provinciali in materia urbanistica nel testo verranno utilizzati i seguenti riferimenti:
 - a) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come "**legge provinciale**" [Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015 e succ. mod. ed int.¹];
 - b) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "**legge urbanistica provinciale 1/2008**" [Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008 e succ. mod. ed int.];
 - c) il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15" e sue successive modificazioni ed integrazioni², è indicato come "**regolamento provinciale**".
 - d) Le delibere di giunta provinciale attuative della legge provinciale per il territorio e della legge provinciale urbanistica verranno indicate come "**provvedimenti attuativi**" riferibili agli specifici argomenti in trattazione. Per essi si applicheranno sempre le disposizioni aggiornate già pubblicate sul BUR ed esecutive e disponibili sul sito ufficiale del Servizio Urbanistica e riepilogate all'interno del "Codice dell'Urbanistica" curato sempre dal Servizio Urbanistica della PAT.
 - e) il piano urbanistico provinciale è indicato anche con l'acronimo "**PUP**";
 - f) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "**Norme PUP**";
 - g) le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate anche con l'acronimo "**CPC**";
 - h) i piani territoriali delle comunità sono indicati anche con l'acronimo "**PTC**";
 - i) il piano regolatore generale viene indicato anche con l'acronimo "**PRG**";
 - j) le commissioni edilizie comunali sono indicate con l'acronimo "**CEC**";
 - k) Provincia Autonoma di Trento viene indicata anche con l'acronimo "**PAT**";
 - l) Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della provincia di Trento, in vigore dal 8 giugno 2006, a seguito della pubblicazione sulla G.U. 119 del 24/05/2006 del Decreto del Presidente della repubblica del 15/02/2006, viene indicato anche con l'acronimo "**PGUAP**";
 - m) Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni ed integrazione viene indicato con l'abbreviazione **D.Lgs. 42/2004**.
 - n) La normativa provinciale relativa al territorio forestale e montano Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" viene di seguito indicata come "**Legge forestale**";
 - o) Le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici, confini e terrapieni, richiamata nel testo delle presenti NdA come "**Distanze dei fabbricati**", viene riferita all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010;
 - p) Il testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006 e successive modificazioni come da ultima deliberazione n. 2088 di data 4 ottobre 2013 viene richiamato come "**Testo coordinato Del. GP 890/2006**".
 - q) La normativa provinciale relativa al settore commerciale Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" ed il suo regolamento di attuazione approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. n. 1333 di data 01 luglio 2013 - Allegato 1 "Criteri di

¹ Come da ultimo dalla Legge Provinciale 29 dicembre 2016 n. 20.

² Come modificato dal DPP 6-81/Leg. del 25/05/2018

programmazione urbanistica del settore commerciale" di seguito richiamati come **"Criteri commerciali"**.

Art. 4. Oggetto e finalità delle norme

1. Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica per l'attuazione del Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge Provinciale.
2. L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dalle presenti Norme di Attuazione in relazione al Piano Regolatore Generale, dalla legislazione urbanistica provinciale. Testo unico in materia edilizia D.P.R. 06/06/2001, n. 380 nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 5. Attuazione del PRG

1. Il PRG, in coerenza con il piano urbanistico provinciale (**PUP**) con il piano territoriale della comunità (**PTC**) assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.
2. Il PRG si attua nel quadro stabilito dalle norme di attuazione del nuovo PUP e con l'obiettivo della tutela e valorizzazione delle Invarianti così come definite dell'art. 8 dello stesso.
3. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette, area per area, alla disciplina delle presenti Norme e, per quanto non in contrasto con esse, o non esplicitamente considerate, alle leggi vigenti e alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali.

Art. 6. Elaborati del piano regolatore generale

1. La cartografia dei PRG in vigore dei singoli ex comuni amministrativi è sostituita dalla nuova cartografia unificata allegata alle presenti norme.
2. Fino alla approvazione della variante generale al PRG del Comune di Valdaone, ogni eventuale necessaria interpretazione delle nuove tavole, in rapporto con le presenti norme, potrà essere mediata utilizzando le cartografie dei vecchi piani.
3. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Insediamento Storico: cartografia in scala 1:1.000 – Schede di catalogazione – Criteri di tutela paesaggistica locale e Schemi tipologici;
 - b) Sistema insediativo e produttivo: Tavole grafiche in scala 1:2.000 per le zone insediate ed in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale;
 - c) Sistema ambientale: Tavole in scala 1:5.000 per gli ambiti urbani ed in scala 1:10.000 per tutto il territorio comunale;
 - d) Relazione illustrativa e rendicontazione urbanistica
 - e) Norme di attuazione

Obbligo del rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale

4. Le disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione e negli elaborati grafici devono essere rispettati per ogni tipologia di intervento edilizio e di trasformazione d'uso e di trasformazione del territorio destinato all'insediamento ed alle attività agricole. Proprietari, fruitori, progettisti, esecutori e gestori sono tenuti al rispetto delle indicazioni del PRG riguardo agli interventi soggetti a titolo abilitativo.

5. Gli interventi liberi, secondo le definizioni contenute nella legge provinciale, devono in ogni caso essere attivati ed eseguiti nel rispetto delle norme di piano con particolare riferimento alle norme di tipo paesaggistico e di decoro degli edifici e delle aree.
6. Ogni intervento che si pone in distonia rispetto allo stato dei luoghi circostante deve essere soggetto a valutazione preventiva da parte della struttura tecnica del comune, che potrà avvalersi della commissione edilizia comunale, con la possibilità di dettare le opportune soluzioni alternative o misure mitigative.

Valenza degli elaborati di variante.

7. Le norme di attuazione costituiscono la primaria fonte normativa di carattere generale e si applica all'intero territorio comunale con esclusione del territorio ricadente all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta per il quale vige il Piano del Parco approvato con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 6266 del 23 luglio 1999 come modificato ed integrato dalla sue successive varianti.
8. La norma puntuale prevista nelle stesse norme di attuazione (specifico riferimento normativo) e nelle schede di catalogazione prevale sulla norma generale.
9. La cartografia costituisce la rappresentazione sul territorio delle disposizioni normative. Nel caso di discordanza prevale la norma scritta.
10. Le norme (generali e puntuali) prevalgono sugli schemi progettuali tipo contenuti nei criteri di tutela.
11. Nel caso di difformità grafica prevale la tavola a scala maggiore (maggiore dettaglio).
12. La relazione illustrativa contiene gli obiettivi posti in capo alla stesura dello stesso PRG, le valutazioni preliminari e la descrizione delle modifiche sostanziali introdotte negli elaborati di variante. Nel caso di discordanza fra le indicazioni di norma e di tavola grafica, la relazione e l'Elenco Varianti costituiscono elementi sostanziali per la individuazione di eventuali errori di rappresentazione che potranno essere corretti seguendo le procedure previste dalla legge provinciale.

Art. 7. Patrimonio Edilizio Montano [A301]

13. Il Patrimonio Edilizio Montano è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Elenco schedatura con rinumerazione;
 - b) Schede di catalogazione;
 - c) Norme Tecniche e Norme Tipologiche, aggiornate all'edizione 2019;
 14. Per quanto attiene alla schedatura degli edifici facenti parte dell'Insediamento Storico (IS) ed il Patrimonio Edilizio Montano (PEM), con la Variante 2019 si è provveduto all'aggiornamento della schedatura inserendo una nuova numerazione univoca e adeguando la categoria di intervento alle categorie previste dalla L.P. 15/2015, nei casi relativi alle demolizioni e ricostruzioni che ora rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia. La nuova scheda comprende quindi: l'individuazione catastale; la foto dell'edificio; la categoria di intervento; note integrative con riferimento a particolari vincoli e/o interventi specifici.
- 1.

TITOLO II° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 8. Definizioni indici e parametri edilizi ed urbanistici

1. Il PRG del comune di Valdaone è adeguato alle definizioni e prescrizioni previste dalla legge provinciale, dal regolamento provinciale e dalle diverse disposizioni attuative.
2. Per le definizioni di carattere generale occorre fare riferimento al regolamento attuativo della legge provinciale

3. Per la corretta e precisa applicazione delle norme relative al PRG del Comune di Valdaone si provvede a definire i seguenti ed ulteriori parametri:

- **Lotto minimo (Lm) [mq.]:** E' la superficie minima, libera da asservimento urbanistico, accorpata necessaria per garantire il diritto ad effettuare un nuovo intervento di edificazione. Si applica per le zone residenziali, produttive, alberghiere e commerciali. Per il calcolo della superficie utile alla determinazione del lotto minimo occorre fare riferimento alla definizione di Lotto contenuta nel regolamento attuativo della legge provinciale.
E' ammessa deroga al lotto minimo, con riduzione dello stesso nella misura massima del 10%, nel caso di verificata impossibilità di effettuare ulteriori accorpamenti, in quanto la zona risulta circondata da zone sature, aree inedificabili o da aree a destinazione pubblica e reti infrastrutturali. Nel caso non si possa raggiungere il lotto minimo la capacità edificatoria espressa dall'area libera può essere utilizzata per ampliare edifici interni all'area stessa o posti in aree contermini, anche se interrotte da reti infrastrutturali, con destinazione d'uso omogenea.
- **Distanza dalle strade (Ds) [m.]:** La distanza minima dalla piattaforma stradale viene rinviata alle norme attuative della legge provinciale in tema di fasce di rispetto stradale.
Qualora il PRG definisca norme specifiche (più o meno restrittive) queste si applicano per i volumi entro e fuori terra e non sono derogabili.
- **Recinzioni:** Lungo al viabilità di campagna (strade interpoderali a libera percorrenza) le recinzioni e le opere fisse di sostegno degli impianti agricoli devono rispettare la distanza minima di vedi note dal ciglio stradale. vedi note del 9/9/2019
- **Verde alberato (Va) [mq./mq.]** porzione di superficie territoriale o fondiaria permeabile da destinare a verde con alberature e siepi.
- **Superfetazione:** manufatto che, costruito in epoca recente, costituisce una alterazione delle caratteristiche tipologiche. La superfetazione può essere costituita da un corpo di edificio che ha occupato aree inizialmente libere o da sopraelevazione o sovrastruttura del corpo principale. Per la definizione di superfetazione non si fa riferimento all'epoca storica di costruzione e non vengono comunque considerati tali i manufatti di particolare pregio architettonico, ma solo quelle parti di edificio che non costituiscono un'evoluzione organica e coerente del tipo edilizio;
- **Elementi di arredo urbano:** le fontane e lavatoi; gli affreschi e dipinti murali, le statue o bassorilievi e lapidi esterni alle costruzioni; gli archi ed i portali e le recinzioni murarie degli orti o piazzali di pertinenza delle case; le croci, i capitelli, le edicole sacre; le pavimentazioni di vie e piazze di carattere storico-ambientale quali il selciato, il lastricato, il porfido in cubetti.
- **Abbaini:** E' consentita la realizzazione d'abbaini sulle coperture al fine di garantire l'ottimale illuminazione dei locali abitabili del sottotetto. Per gli spazi non abitabili sono comunque ammessi gli abbaini necessari per accedere al manto di copertura di dimensioni ridotte.
Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio.
L'inserimento di abbaini all'interno delle falde del tetto deve essere preventivamente valutato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico al fine di garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali.

Art. 9. Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico

1. I **tunnel temporanei** stagionali possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera m), della legge provinciale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) non ostano prevalenti ragioni igienico-sanitarie;
 - b) non sussistono vincoli o limitazioni espressamente stabiliti dal PRG o da norme o atti amministrativi settoriali;
 - c) in caso di installazione in aree in cui l'attività agricola è transitoriamente praticabile, l'interessato si impegna a rimuovere tempestivamente le strutture, su richiesta del comune, se è necessario rendere libera l'area ai fini dell'utilizzazione prevista dal piano regolatore generale.
2. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le **serre** propriamente dette ed i **tunnel permanenti e temporanei** devono essere completamente rimossi.

3. Se il comune accerta il mancato rispetto dell'obbligo di rimozione delle **serre** e dei **tunnel** nei casi previsti dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, ordina la rimozione delle strutture entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il comune può provvedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

Art. 10. Adempimenti in materia di parcheggi pertinenziali

1. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale e di modifica di destinazione d'uso devono rispettare le disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali, come definite dalla legge provinciale e sulla base dello standard stabilito con il suo regolamento attuativo.

Art. 11. Adempimenti in materia di inquinamento acustico

1. Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" i progetti delle singole opere dovranno tenere conto di tutti gli aspetti legati all'inquinamento acustico, sia riferiti alla protezione dagli inquinamenti provenienti da fonti di rumore esterne esistenti, sia riguardo al potenziale grado di inquinamento acustico che l'opera stessa può generare.
2. Per destinazioni residenziali/abitative esposte al rumore derivante dalle attività produttive, commerciali e professionali, il progetto dovrà essere corredato di un'analisi relativa al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art. 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Vi è l'obbligo di predisporre una **valutazione del clima acustico** per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 3, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Sono fatte salve le deroghe alle procedure previste dal d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 che prevede l'esclusione per le attività a bassa rumorosità.
4. In merito alla previsione di aree residenziali di completamento in prossimità di infrastrutture di trasporto stradali, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare del titolo abilitativo (permesso a costruire o SCIA).
5. Per le nuove strade occorrerà rispettare inoltre le disposizioni contenute nel DPR 30 marzo 2004, n. 142 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Tale decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e per quelle esistenti, nonché gli interventi per il rispetto dei limiti. L'ampiezza delle fasce acustiche e i limiti si distinguono in funzione della tipologia della strada (extraurbana, urbana e locale) e sono suddivisi per le strade di nuova realizzazione e strade esistenti. Inoltre, secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Le nuove infrastrutture stradali secondo il citato decreto sono tenute al rispetto dei valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'Allegato 1.

Il comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 447/95 ha la facoltà di richiedere la documentazione di **impatto acustico** nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto stradale. Tale documentazione è necessaria per prevedere gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'infrastruttura, verificandone la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti. I risultati della valutazione di impatto acustico devono garantire l'individuazione, già nella fase di progettazione, delle migliori soluzioni da adottare per garantire il rispetto dei limiti di rumorosità definiti dalla vigente normativa.

6. Ai sensi del comma 4, art. 8, della L. 447/95, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a

postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di **impatto Acustico**.

Art. 12. Adempimenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione, riutilizzo degli edifici esistenti, sistemazioni delle aree pertinenziali, viabilità pubblica e parcheggi devono rispettare il principio della eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica.
2. I limiti progettuali consentiti sono fissati dalla legge provinciale e nazionale in materia;
3. Deroghe alla eliminazione delle barriere architettoniche sono consentite nel rispetto della normativa provinciale di settore e nazionale.
4. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previste dalle specifiche norme che regolano la materia (L. del 09.01.1989 n°13, L.P. del 07.01.1991 n°1 e s.m. e int.) possono essere realizzate in deroga alle distanze stabilite dalle presenti Norme, fatto salvo l'obbligo di rispettare le distanze previste dal Codice Civile.

Art. 13. Opere di infrastrutturazione del territorio ed Opere di urbanizzazione.

1. Le opere di infrastrutturazione del territorio e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate anche in carenza di una specifica previsione urbanistica, limitatamente ed in applicazione di quanto stabilito dalla normativa provinciale, art. 79 L.P. 15/2015 e art. 11 e 12 del Dpp 8-61/Leg/2017.

Art. 14. Utilizzazione degli indici e asservimento aree

1. L'utilizzazione degli indici edificatori di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità della stessa in misura totale o parziale, con possibilità di enucleare con corrispondente vincolo di pertinenzialità le porzioni saturate. L'asservimento esclude ogni successiva possibilità di riconteggiare dette aree ai fini edificatori, fatti salvi gli interventi che non prevedono indice (riqualificazione energetica, ristrutturazione urbanistica, interventi "una tantum", sopraelevazioni costruzioni accessorie, ristrutturazione edilizia senza incremento di Sun, ecc....).
2. Il frazionamento catastale di aree già asservite comporta l'iscrizione tavolare del vincolo di asservimento. L'iscrizione tavolare può essere sostituita da registro comunale digitalizzato..
3. E' ammesso il trasferimento della capacità edificatoria fra aree con la stessa destinazione funzionale, nel rispetto dei parametri di zona. Le categorie funzionali sono le seguenti:
 - a) Zone A (insediamento storico);
 - b) Zone B e C (residenziali sature, di completamento e nuove);
 - c) Zone per attrezzature turistico ricettive;
 - d) Zone Commerciali
 - e) Zone produttive.
4. Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione della capacità edificatoria, i relativi valori, purché le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
5. Le zone interessate da incremento di Sun tramite trasferimento possono quindi superare l'indice edificatorio limite, ma in ogni caso devono essere rispettati gli ulteriori parametri relativi ad altezze e distanze. Per quanto riguarda la superficie coperta massima ed il rapporto di verde alberato minimo, lo stesso deve essere garantito all'interno del lotto edificabile, anche se costituito dalla vicinanza di zone a diversa densità.

Art. 15. Distanze delle costruzioni: disposizioni generali.

1. Per quanto riguarda le distanze delle costruzioni da altre costruzioni preesistenti, confini di proprietà e terrapieni si applicano le disposizioni attuative della legge provinciale stabilite dall'allegato 2 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e successive integrazioni e/o modificazioni.

2. E' consentito costruire a distanza inferiore dai confini, o sulla linea di confine, a seguito del consenso debitamente intavolato dei proprietari finitimi. Nel caso di concessioni cointestate viene omessa la richiesta di intavolazione.
3. Al fine della equiparazione fra le zone del PRG e la zonizzazione declamata dal DM 1444/68 si demanda al successivo articolo.
4. Le distanze minime dai confini e dalle costruzioni, qualora le norme di zona di PRG prevedano altezze superiori ai 10.00 m., sono soggette all'aumento previsto dal regolamento attuativo in tema di distanze³. Per le zone residenziali ed alberghiere si applicano i seguenti rapporti:

Zona PRG	Altezza in numero di piani Hp	Altezza del fronte (di controllo) He	Altezza a metà falda Hf	Distanza minima fra edifici De	Distanza minima dai confini Dc
B1	-	10,0	10,0	10,0	5,0
B3a	3	9,0	10,0	10,0	5,0
B3b	3	8,5	9,00	10,0	5,0
B3c	3	9,0	10,0	10,0	5,0
C1a	3	9,0	10,0	10,0	5,0
C1b	3	9,0	10,0	10,0	5,0
C1c	3	9,0	10,0	10,0	5,0
C1d	3	9,0	10,0	10,0	5,0
D1a	5	12,00	13,00	11,50	5,75
D1b	4	9,00	10,00	10,00	5,0

Art. 16. Equiparazione zone omogenee del PRG e del DM 1444/1968

1. Ai fini della applicazione delle norme provinciali in tema di "Distanze dei fabbricati" le zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono equiparate con i seguenti raggruppamenti di zone urbanistiche previste dal Piano regolatore generale:
 - Zone A : Centro storico e insediamenti storici sparsi
 - Zone B : Aree residenziali esistenti sature e di completamento,
 - Zone C : Aree residenziali nuove ed Aree alberghiere
 - Zone D : Aree commerciali, artigianali e multifunzionali
 - Zone assimilate alle zone D:
 - Aree per impianti di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici;
 - Aree per impianti e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - Aree per strutture a supporto della zootecnia;
 - Aree speciali a supporto dell'attività agricola;
 - Area per il riciclo e recupero materiali inerti;
 - Zone E : Zone agricole, a bosco e pascolo;
 - Zone F : Zone per servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse generale;

Art. 17. Termini di efficacia [Z601 Z602]

1. Ai sensi della legge provinciale, art. 45, comma 3, il PRG individua le zone edificabili e le zone destinate a servizi pubblici per le quali si rende opportuno fissare termini di efficacia delle

³ Art. 5 dell'allegato 2 della Deliberazione di Giunta Provinciale 2023/2010.

previsioni urbanistiche al fine di garantire l'attuazione delle iniziative di sviluppo territoriale e di riqualificazione urbana. La mancata attuazione delle iniziative comporta la decadenza delle previsioni al fine di permettere all'Amministrazione di modificare le azioni strategiche in tempi medio - brevi il perseguimento degli obiettivi generali della pianificazione.

2. Il termine di efficacia, indicato all'interno delle norme dei piani attuativi, dei progetti convenzionati o delle singole norme di zone tramite apposito cartiglio, si intende scaduto se alla data fissata dalla norma non è ancora stata presentata domanda di approvazione del piano attuativo o domanda di titolo abilitativo e gli stessi procedimenti non siano conclusi con rilascio e firma della convenzione entro 12 mesi dalla domanda.
3. Al termine del periodo di efficacia delle previsioni urbanistiche sulle aree si applicano i limiti stabiliti dall'art. 45, comma 5, della L.P. 15/2015 con densità edilizia fondiaria massima di 0,01 mc/mq..
4. L'amministrazione comunale dovrà procedere con la ripianificazione dell'area entro il termine fissato dalla L.P. 15/2015.

✦ Specifico riferimento normativo "T"

5. Le zone soggette a termini di efficacia vengono inserire nello "Specifico riferimento normativo" come indicato nella legenda delle tavole con la sigla **"T"** e codificato con lo shape Z602.
 - Per le zone residenziali B3 in C.C. Daone (p.f. 367/9, 375, 376, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 382/2, 408, 409, 412, 413/1, p.ed. .811, .826) si pone un termine di efficacia di 10 anni a partire dalla data di approvazione del PRG 2019.

Art. 18. Edifici esistenti

1. Con l'espressione "edificio esistente" si intende l'edificio concluso entro la data di fondazione del nuovo Comune di Valdaone di data 1 gennaio 2015.
2. Ai fini dell'applicabilità degli interventi una tantum di ampliamento previsti dai singoli articoli, si precisa che la norma può essere applicata per tutti gli edifici esistenti alla data del 01/01/2015, e che nel contempo non abbiano già goduto negli ultimi dieci anni di deroghe o bonus analoghi in applicazione delle norme previgenti previste dagli ex PRG di Bersone, Praso, Daone.
3. Gli interventi di ampliamento "una tantum" previsti dai diversi articoli per gli edifici esistenti possono essere attuati anche per fasi successive con titoli edilizi autonomi, purché venga tenuto conto della loro "sommatoria" che in ogni caso non può superare il valore limite iniziale calcolato sulla Sun esistente antecedentemente al primo intervento di ampliamento.
4. Tutti gli interventi sugli edifici esistenti, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione, ampliamento, demolizione con ricostruzione, devono essere attuati nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" richiamati allo specifico articolo delle presenti NdA.

Art. 19. Deroga urbanistica

1. La possibilità di derogare dalle previsioni del presente PRG, Zonizzazioni, Norme di Attuazione, Schede di catalogazione edifici, Manuali tipologici e REC, è ammessa nel rispetto delle tipologie e delle condizioni previste dalla legge provinciale e del suo regolamento attuativo.

Art. 20. Vincolo decennale di inedificabilità [Z610]

1. Tutte le aree che sono state oggetto di stralcio o riduzione dell'edificabilità a seguito di variante introdotta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della variante che ha previsto lo stralcio dell'edificabilità.
2. Le aree assoggettate a questo vincolo non possono rientrare in progetti deroga urbanistica o accordi urbanistici e piani attuativi che possano costituire variante al PRG.

3. La cartografia di PRG riporta con apposito cartiglio Z610 il riferimento al vincolo del presente articolo.

TITOLO III° - TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO

Art. 21. Aree soggette a vincoli di carattere geologico, idrogeologico e valanghivo;

2. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della Carta di sintesi geologica provinciale⁴, del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e della "Carta provinciale delle risorse idriche"⁵ le cui disposizioni prevalgono per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio.
3. La sicurezza del territorio è disciplinata dalla specifica cartografia provinciale e dalle relative norme di attuazione cui si deve fare riferimento.
4. In allegato alle presenti norme di attuazione l'elenco degli edifici classificati nel PEM per i quali si richiede un particolare studio sulla sicurezza del territorio prima di attivare interventi che possano comportare incremento del carico antropico con conseguente incremento del rischio idrogeologico.
5. Per tutti gli interventi e/o trasformazioni urbanistiche ove è previsto un grado di rischio idrogeologico pari ai livelli **R3 Rischio idrogeologico elevato** ed **R4 Rischio idrogeologico molto elevato**, occorre predisporre uno **studio di compatibilità** come previsto agli articoli 16 e 17 delle Norme di Attuazione del PGUAP approvate con DPR 15/02/2006 ed integrate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2049 di data 21/09/2007 che analizzi dettagliatamente le condizioni di rischio e si definisca le misure di mitigazione, gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, le indicazioni localizzative e architettoniche per la realizzazione degli interventi, nonché quelli per la loro utilizzazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati.
6. Per tutti gli altri interventi e/o trasformazioni che comportano gradi di rischio inferiori devono in ogni caso essere assicurati il rispetto della Carta di Sintesi Geologica.
7. La cartografia riporta le zone oggetto di trasformazione urbanistica già oggetto di preventiva verifica del rischio idrogeologico, geologico o di pericolosità per i crolli rocciosi valutate dalla competente conferenza dei servizi PGUAP in sede di approvazione della variante al PRG. Le indicazioni prescrittive delle relazioni e le indicazioni dettate dalla conferenza sono vincolanti e dovranno essere rispettate nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere e riportate esplicitamente negli atti concessori o autorizzativi. I diversi punti sono riportati con specifico riferimento normativo.

♦ **Art. 21.1 - Vincoli e prescrizioni per la sicurezza del territorio [Z602]**

- 21.1.1 - p.f. 875/3 e limitrofe C.C. Daone. All'interno delle aree poste a ovest del cimitero nuovo di Daone, destinate a verde attrezzato e piazzola elicottero, in considerazione delle particolari condizioni geologiche del sito e la pericolosità da crolli, qualsiasi intervento dovrà essere subordinato ai risultati di uno studio geologico relativo ai crolli rocciosi ed idrogeologico nel quale dovranno essere valutate le opportune opere di difesa e mitigazione. [c39]
- 21.1.2 - p.f. 1568 ed area limitrofa C.C. Daone. L'area destinata a deposito materiale già oggetto di bonifica nel caso di interventi deve essere oggetto preliminarmente di uno studio geologico di approfondimento sul rischio di crolli rocciosi dal versante. [c52]
- 21.1.3 - p.f. 1937 e limitrofe CC. Daone con destinazione a campeggio. Si prescrive che in fase progettuale eventuali interventi (o l'utilizzo dell'area) debbano essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [v10]
- 21.1.4 - p.f. 2002/2 2000/1 CC. Daone con destinazione ad azienda zootecnica. L'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase

⁴ Ottavo aggiornamento Del. G.P. 1813 27/10/2014 e succ. mod. ed int.;

⁵ Secondo aggiornamento Del. G.P. 1470 dd. 31/08/2015 e succ. mod. ed int.;

- progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [v39]
- 21.1.5 - p.f. 1828 p.ed. 1047 e limitrofe CC. Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità da crolli rocciosi, pertanto eventuali nuovi volumi su queste aree dovranno essere subordinati ad una verifica sui crolli rocciosi che individui la compatibilità degli interventi con la pericolosità dei luoghi. Per gli interventi sull'edificio 1047 gli interventi sono subordinati ad uno studio di compatibilità che, se necessario, suggerisca anche le opere di protezione per le strutture esistenti. [c76.8]
- 21.1.6 - p.f. 2000/1 e limitrofe CC. Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.32]
- 21.1.7 - p.f. 2004 e limitrofe CC. Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.33]
- 21.1.8 - p.f. 708 e limitrofe CC. Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.54]
- 21.1.9 - Zona Ceré a valle dell'abitato di Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.64]
- 21.1.10 - Zona Stregoz a ovest dell'abitato di Daone. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.57]
- 21.1.11 - p.f. 880 e limitrofe CC Daone a monte della strada per Morandin. Zona agricola locale. L'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c76.60]
- 21.1.12 - p.f. 1633 CC Bersone. Parcheggio pubblico. Gli interventi l'area è interessata da pericolosità importante per crolli rocciosi. Eventuali interventi devono essere subordinati ad uno studio di compatibilità che eventualmente suggerisca anche le opere di protezione necessarie. [c2]
- 21.1.13 - p.f. 814 e limitrofe CC. Daone. Eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [c31]
- 21.1.14 - p.ed. 826 ed are limitrofe CC. Daone. Zona residenziale di completamento. Eventuali interventi sull'edificio esistente e sull'area sono subordinati ai risultati di uno studio di compatibilità sulla pericolosità da crolli rocciosi gravanti sull'area. [c44]
- 21.1.15 - p.f. 1928/1 2048 CC. Daone. La stazione a valle della teleferica deve essere opportunamente protetta da possibili crolli rocciosi e da eventi di colata. [c65]
- 21.1.16 - p.f. 2325/1 2210/6 CC. Daone. Parco Acroriver. In sede di progettazione degli interventi si subordina la predisposizione di un approfondito studio geologico ed idrogeologico che valuti attentamente l'incidenza delle opere ed il grado di pericolosità dell'uso delle infrastrutture in relazione alle criticità della zona.
- Riguardo ai crolli rocciosi riteniamo che l'attuazione delle iniziative in oggetto non possano prescindere da una valutazione specifica e approfondita del tema che accerti l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento delle attività sopraccitate, individui i necessari interventi di protezione dai crolli rocciosi e stabilisca le misure per la gestione delle attività ai fini della sicurezza dei frequentatori (manutenzione opere di difesa, disaggi programmati, ispezioni, chiusure temporanee in concomitanza di eventi meteorici intensi, protezione individuale per i fruitori, ecc.) [c69]

- 21.1.17 - p.ed. 980 e p.f. 1928/3 CC. Daone. L'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito (357.M.D.) [v35 v36]
- 21.1.18 - p.ed. 120 CC. Bersone. In considerazione della pericolosità dell'area si ritiene che eventuali interventi sull'edificio esistente siano subordinati ad uno studio di compatibilità e che, eventualmente, siano suggeriti gli opportuni interventi di protezione dalla caduta massi. (41.M.B.) [v47]
- 21.1.19 - p.f. 1892/2 CC. Daone. L'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. (438.M.D.) [v50]
- 21.1.20 - p.ed. 1892/2 CC. Daone. L'area presenta delle criticità dovute agli impluvi del versante; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. (343.M.D.) [v79]
- 21.1.21 - p.ed. 1892/2 CC. Daone. Eventuali interventi siano subordinati ad una verifica anche nei confronti della pericolosità per crolli rocciosi, che caratterizza tutta l'area a monte dell'edificio. (371.M.D.) [v53]
- 21.1.22 - p.ed. 560 CC. Praso. Gli interventi di recupero sullo stesso sono subordinati ai risultati di uno studio di compatibilità che analizzi la pericolosità menzionata e suggerisca eventuali opere di protezione. (510.M.P.) [v54]
- 21.1.23 - p.f. 2328/1 2328/2 CC. Daone. Area sosta camper. Si prescrive che in fase di progetto venga elaborato uno studio di compatibilità, in quanto l'area è in parte possibilmente esposta a crolli rocciosi. Si rileva inoltre che l'area è in corrispondenza di un impluvio e di una vasta area di conoide con incisioni ed argini di colata, pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito [v64]
- 21.1.24 - p.f. 1950 1951 CC. Daone. Verde attrezzato pubblico. L'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [r3]
- 21.1.25 - p.f. 764/1 CC. Praso. Verde attrezzato pubblico. L'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, quindi ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione eventuali interventi in fase progettuale, dovranno essere inoltre accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [r11]
- 21.1.26 - p.f. 2515 674/3 674/1 CC. Daone. Verde attrezzato pubblico. L'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi, quindi ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione. [r13 r14]
- 21.1.27 - p.f. 1914 CC. Daone. Verde attrezzato pubblico. L'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. [r18]
- 21.1.28 - p.ed. 722 p.f. 2218/5 CC. Daone. Nell'area Alberghiera situata in prossimità del lago di Boazzo gli interventi già ammessi per le strutture alberghiere esistenti devono rispettare le prescrizioni dettate dalla carta della pericolosità GUAP, carta di Sintesi geologica e carta di sintesi della pericolosità. [in vigore]
- 21.1.29 - p.ed. 346 CC. Daone. Costruzione accessoria all'attività agrituristica. ogni intervento sull'area va subordinato ai risultati di uno studio di compatibilità che verifichi la criticità dell'area e suggerisca eventuali opere di protezione eventuali interventi in fase progettuale, dovranno essere inoltre accompagnati da un approfondimento di carattere

idrologico - idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito [v61]

♦ **Art. 21.2 - Edifici interessati da moderate ed elevate pericolosità idrogeologica**

1. Come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 e s. m. e int. ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dei manufatti sarà ammesso solo compatibilmente con le disposizioni contenute nella Carta di Sintesi Geologica del PUP al VIII° aggiornamento e s.m. e int. redatta dal Servizio geologico della PAT che, secondo l'art. 48 comma 1 delle NdA del nuovo PUP costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del PRG comunale, del PGUAP e della Carta delle Risorse Idriche ai sensi dell'art. 21 delle NdA nuovo PUP (deliberazione n. 2248 del 05/06/2008 e s.m. e int.) e Delib. N. 627 di data 26/03/2010 e s.m. e int.
2. In considerazione della nota del Servizio Geologico di data 29 gennaio 2007, protocollo SG401/C8, per gli edifici del Patrimonio edilizio montano contraddistinti come segue:

203.M.D	236.M.D	283.M.D	321.M.D	345.M.D	412.M.D	436.M.D
229.M.D	244.M.D		323.M.D	372.M.D	413.M.D	
	254.M.D		324.M.D	374.M.D	414.M.D	
	255.M.D					
	256.M.D					
	257.M.D					
	258.M.D					
	259.M.D					
ex Tav.1	ex Tav.2	ex Tav.4	ex Tav.5	ex Tav.6	ex Tav.10	ex Tav.12

Sono consentite solamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico senza mutamento della destinazione d'uso.

Qualora con studio di compatibilità e/o studio geologico sulla pericolosità dei crolli rocciosi sia verificata la riduzione del rischio e l'assenza di pericolo per la permanenza delle persone, sono ammessi anche interventi strutturali come definiti dalla categoria di intervento del risanamento e cambi di destinazioni d'uso per uso abitativo stagionale.

3. Sempre in considerazione della nota del Servizio Geologico di data 29 gennaio 2007, protocollo SG401/C8, per gli edifici del Patrimonio edilizio montano contraddistinti come segue:

201.M.D	234.M.D	276.M.D	322.M.D	340.M.D	411.M.D	415.M.D	437.M.D
202.M.D	235.M.D	277.M.D	325.M.D	341.M.D		416.M.D	
204.M.D	237.M.D	278.M.D	326.M.D	342.M.D		417.M.D	
205.M.D	238.M.D	279.M.D	334.M.D	343.M.D		418.M.D	
206.M.D	239.M.D	280.M.D	335.M.D	344.M.D		419.M.D	
207.M.D	240.M.D	281.M.D		346.M.D		420.M.D	
208.M.D	241.M.D	282.M.D		347.M.D		421.M.D	
209.M.D	242.M.D	285.M.D		348.M.D		424.M.D	
210.M.D	243.M.D	286.M.D		352.M.D			
211.M.D	245.M.D	288.M.D		353.M.D			
212.M.D	246.M.D	289.M.D		357.M.D			
213.M.D	247.M.D	293.M.D		365.M.D			
214.M.D	248.M.D	296.M.D		366.M.D			
	249.M.D	297.M.D		371.M.D			
	250.M.D	298.M.D		373.M.D			
	251.M.D	300.M.D		375.M.D			
	252.M.D	301.M.D		376.M.D			
	253.M.D	302.M.D					
	260.M.D						
	261.M.D						
	262.M.D						
	263.M.D						
	264.M.D						
	265.M.D						
	266.M.D						
	267.M.D						
	268.M.D						
ex Tav.1	ex Tav.2	ex Tav.4	ex Tav.5	ex Tav.6	ex Tav.9	ex Tav.10	ex Tav.12

I progetti di intervento disposti dalle singole schede dovranno essere accompagnati da uno specifico studio idrogeologico che attesti in dettaglio il tipo ed il grado di pericolo e suggerisca gli eventuali interventi di protezione e/o le opportune prescrizioni esecutive per il recupero del manufatto

- a) per tutti gli interventi che ricadono in “Area Critica Recuperabile“ della Carta di Sintesi Geologica;
 - b) per tutti gli interventi oggetto di cambio di destinazione d’uso per abitazione o che già oggi sono utilizzati a funzioni abitative ancorché temporanee.
4. In ogni caso ogni intervento è comunque opportuno sia accompagnato da adeguate indagini nei casi, nei termini e forme richieste dalle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologica del PUP e successive modificazioni e integrazioni.

◆ **Art. 21.3 - Studi di compatibilità [Z608]**

1. Gli interventi consentiti nelle aree R4 e R3 sono subordinati a quanto prescritto negli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del PGUAP e in particolare a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli interventi di mitigazione degli effetti, gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l’incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati.
2. Sempre in conformità alle norme del PGUAP tutti gli interventi posti in aree interessate da rischio idrogeologico R3 o R4, con previsioni urbanistiche previgenti alla entrata in vigore del PGUAP stesso, dovranno essere accompagnate da studi di compatibilità come previsto agli articoli 16 e 17 sopra citati.
3. Le cartografie di PRG riportano con specifico cartiglio le zone soggette a studio di compatibilità:
 - SCI n. 1 - p.f. 2325/2 CC. Daone - Parco Boulder Art.87.7 Si prescrive in fase di progetto, considerando le possibilità infrastrutturali dell’area, uno studio di compatibilità che analizzi le criticità geologiche presenti ed individui, in funzione della nuova destinazione urbanistica (ricreativa), quali aree e quali interventi sono ammissibili ai fini di evitare possibili danni a persone o attrezzature o opere presenti sul territorio.

i prescrive, quindi, in fase di progetto, considerando le possibilità infrastrutturali dell'area, uno studio di compatibilità che analizzi le criticità geologiche presenti ed individui, in funzione della nuova destinazione urbanistica (ricreativa), quali aree e quali interventi sono ammissibili ai fini di evitare possibili danni a persone o attrezzature o opere presenti sul territorio

Art. 22. Acque pubbliche: laghi, fiumi, torrenti, sorgenti e pozzi [Z101 Z102 Z104]

1. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ai corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale ed ai principali corsi d'acqua superficiale individuati sulla base della carta tecnica provinciale. Il tracciato cartografico in fase di progettazione definitiva dovrà essere ridefinito sulla base dei rilievi progettuali di dettaglio delle aree.
2. La fascia di rispetto idraulico di estende per 10 metri lungo le sponde dei corsi d'acque e/o del confine catastale del demanio idrico. Tale fascia di rispetto, pur non rappresentata nella cartografia del PRG, dovrà essere determinata in sede di intervento sulla base di un preciso rilievo dello stato reale dei luoghi e della verifica delle proprietà demaniali seguendo i criteri e modalità fissati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 *"Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"* e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013.
3. All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale si applicano le prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 18/76 e suo regolamento attuativo già richiamati al comma precedente.
4. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento su infrastrutture ed immobili, all'interno delle aree di rispetto dei corsi d'acqua rientranti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale, sono regolate dalle disposizioni, prescrizioni e vincoli dettati dalla Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 *"Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali"*.
5. La fascia di protezione dei corsi d'acqua, come definita all'articolo 9 della Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 *"Governo del territorio forestale montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"*, si estende per una profondità minima di 10 m dall'alveo. Per tutti gli interventi all'interno o prossimi a tali aree, e che riguardano anche i corpi d'acqua non catalogati, dovranno essere rispettati i contenuti dell'articolo 9 della LP 11/2007 citata e degli articoli 28 e 29 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (PGUAP).
6. Pozzi e sorgenti sono soggetti a vincoli di tutela previsti dalla Carta delle risorse idriche richiamata al precedente articolo.
7. Le aree di protezione fluviale riportate nelle tavole del sistema ambientale coincidono con gli ambiti fluviali ecologici definiti dal PGUAP. All'interno di queste aree gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme del PGUAP "Art. 33 Ambiti fluviali di interesse ecologico" applicando i criteri di tutela e valorizzazione contenuti nella parte VI^a, capitolo 4, del PGUAP, alle diverse tipologie di ambito fluviale: idraulico, ecologico (con valenza elevata, mediocre e bassa) e paesaggistico.
8. Per quanto riguarda il Fiume Chiese, si evidenzia che il corso d'acqua è regolato dal punto di vista idroelettrico e che questo influenza le portate naturali; tutti gli interventi che si localizzano in prossimità del Fiume Chiese devono considerare i potenziali rilasci da parte di HDE e pertanto devono essere commisurati alle portate di massima piena.

TITOLO IV° - SISTEMA AMBIENTALE E TUTELE SPECIALI

Art. 23. Area di tutela ambientale

1. Per la definizione di area di tutela ambientale si rinvia all'articolo 11 delle norme di attuazione del PUP.

2. La funzione di tutela del paesaggio è disciplinata dalla legge provinciale ed esercitata in conformità con la carta del paesaggio del PUP, come approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità.
3. Nelle aree predette la tutela si attiva secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PUP 2008 e s.m. e int. nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa del PUP e nei criteri paesaggistico – ambientali.
4. All'interno delle aree di tutela ambientale, come ridefinite dal PRG approvato in adeguamento al sistema ambientale del PUP, occorre sempre verificare la necessità di ottenimento della **autorizzazione paesaggistica** che deve precedere l'eventuale titolo abilitativo o l'esecuzione dei lavori sulla base delle disposizioni in materia di **tutela del paesaggio** della legge provinciale.

Art. 24. Siti e zone della Rete Natura 2000

1. In Trentino all'interno del programma comunitario Rete Natura 2000, sono presenti ZPS e Zone di Protezione Speciale.
2. Nelle aree facenti parte del sistema Rete Natura 2000 indicate nelle tavole del Sistema Ambientale si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.
3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012
4. Fanno parte del sistema Rete Natura 2000 le seguenti zone:
 - ◆ **ZSC – Zone speciali di conservazione** [Z328]:
5. **1) Adamello** - Codice: IT 3120175
Stupendo esempio di acrocoro alpino cristallino, vastamente glacializzato, da cui si diramano profonde vallate, con tutta la tipologia vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Sono presenti specie di invertebrati dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità.
6. **2) Monte Remà Clevet** - Codice: IT 3120174
Ambiente alpino quasi intatto, con torbiere e un piccolo lago. Area di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva). Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Rarità floristiche e presenza di specie endemiche a baricentro occidentale costituiscono il pregio del sito in questione. Rarità floristiche e presenza di specie endemiche a baricentro occidentale, come *Primula glaucescens*, costituiscono il pregio del sito in questione.
7. **3) Re di Castello - Breguzzo** - Codice: IT 3120166
Stupendo esempio di acrocoro alpino cristallino, vastamente glacializzato, da cui si diramano profonde vallate, con tutta la tipologia vegetazionale dal limite delle nevi fino al fondovalle. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Sono presenti specie di invertebrati dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità.
 - ◆ **ZPS – Zone di protezione speciale** [Z313]
8. **Adamello Presanella** - Codice: IT 3120158
I versanti sono ricoperti da vaste foreste di conifere (abete rosso e larice, con nuclei di pino cembro) e di latifoglie (faggio), interrotte da radure prative; sul fondovalle e nei ripiani dei circhi glaciali sono frequenti torbiere e laghetti. Oltre il limite del bosco sono diffusi ovunque i pascoli alpini. Sono presenti habitat di

particolare interesse compresi nell'all.I della direttiva 92/43/CEE, in particolare: Calamagrostio villosae - Abietetum e Galio odorati Abietetum. Il sito è di rilevante interesse nazionale e/o provinciale per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di estinzione, importanti relitti glaciali, esclusive e/o tipiche delle Alpi. Frequenti nei boschi e nelle radure gli incontri con la fauna alpina rappresentata in particolare dal Camoscio, la Marmotta, il Capriolo, la Pernice bianca, il Gallo forcello ed il Gallo cedrone. Oltre ai tetraonidi, di rilievo la presenza dell'aquila reale, di rapaci notturni come civetta nana e civetta caporosso, nonché di picidi quali picchio nero e cenerino. Sono presenti specie di invertebrati dell'Allegato 2 legate a boschi in buone condizioni di naturalità.

Art. 25. Parco Naturale Adamello Brenta [Z307]

1. In conformità con la cartografia del PUP e del Piano del Parco in vigore il PRG riporta il perimetro dell'area a parco nella cartografia del sistema insediativo e ambientale.
2. Nelle aree protette la tutela si attua secondo le disposizioni e i criteri contenuti nel Piano del Parco in Vigore.

Art. 26. Riserve locali [Z317]

1. Le aree di riserva locale nel comune di Daone sono le seguenti:
 - Malga Campo di Sotto A
 - Malga Campo di Sotto B
 - Malga Val di Fumo
 - Pian della Sera
 - Malga Nudole
 - Palù delle "Maresse"
 - Moia del Leno
2. Nelle Riserve Locali (già Biotopi di interesse comunale così ridenominati ai sensi dell'art. 35 comma 10 della L.p: 11/2007) ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.P. 11/2007 e successive modificazioni e integrazioni sono vietati
 - Ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
 - Gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno,
 - La coltivazione di cave e torbiere.
3. Nelle aree di pertinenza delle Riserve Locali è vietato qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione del terreno del regime delle acque e qualsiasi altro intervento che non sia finalizzato al mantenimento delle Riserve stesse.
4. All'interno delle riserve locali viene compresa anche la riserva provinciale non istituita delle "Paludi di Malga Clevet o Maresse" costituita da un complesso di 9 zone umide tra loro collegate, inserite in un rado bosco di Larice al limite della vegetazione arborea. Le zone umide sono distribuite in due vaste depressioni parallele, separate fra loro da un colle boscato, e solcate da corsi d'acqua che vanno ad alimentare il torrente Ribor.

Art. 27. Riserve provinciali e locali [Z316][Z317]

1. Le riserve locali si distinguono in Provinciali (RP Z316) e locali (RL Z317) e riguardano una serie di territori soggetti a particolare tutela ambientale e naturalistica ai sensi della L.P. 11/2007. Le Riserve locali e provinciali comprendo i territori comunemente già denominati come **"biotopi"** e/o **"zone umide"**.
2. Si considerano riserve le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni dei quali si voglia evitare l'estinzione, o che costituiscono presenze di particolari entità floro faunistiche. Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l'equilibrio ecologico - ambientale.
3. All'interno del territorio del comune di Valdaone sono presenti le seguenti riserve locali per le quali si applicano le specifiche normative provinciali di tutela.

Art.27.1 Riserve provinciali [Z316]

4. Sul territorio del comune di Valdaone non sono presenti riserve provinciali.

Art.27.2 Riserve locali [Z317]

5. Il Biotopo "Paludi di Malga Clevèt" è costituito da un complesso di 9 zone umide tra loro collegate, inserite in un rado bosco di Larice al limite della vegetazione arborea. Le zone umide sono distribuite in due vaste depressioni parallele, separate fra loro da un colle boscato, e solcate da corsi d'acqua che vanno ad alimentare il torrente Ribor.
6. All'interno del biotopo suddetto, delimitato nella cartografia del PRG del sistema ambientale in vigore, valgono le norme di tutela previste dalla LP 14/86. In particolare:
- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
 - il divieto di depositare rifiuti, o materiale di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.

Art. 28. Manufatti e siti soggetti a tutela storico culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004 [Z301 Z302 Z327]

1. Le tavole di piano riportano i manufatti soggetti a vincolo diretto ed indiretto di tutela storico-culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Tale elencazione non si deve ritenere esaustiva in quanto ulteriori vincoli potranno essere disposti sulla base delle singole verifiche di interesse, predisposte ai sensi di legge.
2. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.
3. Gli altri manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità, devono essere assoggettati alla procedura di Verifica dell'interesse culturale di beni immobili espletata ai sensi dell'Art. 12 D.Lgs. 42/2004 al fin di verificare la sussistenza, o meno, dell'interesse storico artistico.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, sono inoltre considerati beni culturali le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
5. Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Ai sensi dell'articolo 50 è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
6. Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
7. Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere. - L'amministrazione comunale può promuovere studi, rilievi, progetti di fattibilità e progetti esecutivi di recupero delle strutture e degli ambiti di pertinenza, per favorire il recupero della memoria storica e la loro valorizzazione anche a fini culturali, didattici e turistici, previo parere di competenza Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento.

8. I manufatti interessati da vincolo diretto, indiretto o soggetti a verifica di interesse sono:

- | | | |
|------------|-------------|---|
| a) Bersone | P.Ed. 1 | Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano Martiri - Vincolo diretto |
| b) Bersone | P.Ed. 3 | Cappella della Madonna di Caravaggio - Verifica di interesse |
| c) Bersone | P.ed. 230 | Cappella delle SS. Lucia, Agata e Apollonia martiri - Verifica di interesse |
| d) Daone | P.ed. 1 | Chiesa di San Bartolomeo Apostolo - Vincolo diretto |
| e) Daone | P.ed. 11 | Cappella della Madonna del Buonconsiglio - Vincolo diretto |
| f) Praso | P.Ed. 544 | Forte Corno - Vincolo diretto |
| g) Praso | P.Ed. 1 | Chiesa di San Pietro Apostolo - Verifica di interesse |
| h) Praso | P.Ed. 2 | Cimitero e Cappella - Verifica di interesse |
| i) Praso | P.Ed. 277 | Chiesa di San Rocco a Sevrer - Verifica di interesse |
| j) Praso | P.f. 2409/1 | Edicola "La Madonna" - Verifica di interesse |
| k) Praso | P.f. 1675 | Edicola del crocifisso - Verifica di interesse |

Art. 29. Area di protezione fluviale [Z312]

1. Nella cartografia del Sistema insediativo e infrastrutturale sono riportati gli ambiti di protezione fluviale come individuati dal Piano Territoriale della Comunità delle Giudicarie stralcio "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio" approvato con DGP 316 dd 02/03/2015, al quale si rimanda per l'individuazione del tipo di ambito di protezione e relative NdA.

Art. 30. Area di tutela archeologica [Z303]

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia

della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

◆ **Aree a tutela archeologica 02:**

Cod. Prov. 258804 Valdaone, Praso, Chiesa S.Pietro

Cod. Prov. 258805 Valdaone, Praso, Sevrer, Chiesa S.Rocco

Cod. Prov. 258806 Valdaone, Daone, Chiesa S. Bartolomeo

Cod. Prov. 258807 Valdaone, Bersone Chiesa SS. Fabiano e Sebastiano

Art. 31. Aree di protezione laghi [Z310]

1. Il PRG riporta le aree di protezione dei laghi come individuate dalla cartografia del PUP delle reti ecologiche.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive, come disciplinato dalle stesse norme del PUP art. 22.
3. Le aree di protezione lacuale possono essere oggetto di pianificazione attuativa, con allegata convenzione, finalizzata al recupero e riqualificazione delle strutture esistenti, con incrementi di ricettività nel limite massimo del 20% ammessi nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22 delle norme del PUP, in termini di posti letto, purché sia assicurato un significativo intervento di riqualificazione paesaggistica e ambientale che preveda il miglioramento della fruibilità pubblica delle rive e purché i servizi turistici offerti (ristorazione, utilizzo strutture sportive, servizi di accompagnamento, servizi di sicurezza delle rive. ecc.) siano assicurati anche al turismo di passaggio e non solo stanziale, compresa l'eventuale previsione di stalli per il turismo itinerante di tipo temporaneo.

Art. 32. Invarianti del PUP [Z321]

Z203

1. Per la definizione di invarianti si rinvia all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP
2. I geositi sono invarianti territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
3. Nella cartografia del Sistema Ambientale sono state individuate ed indicate con apposita simbologia le seguenti invarianti puntuali:

◆ **Geomorfositi**

- n. 14 Passo del Frate
- n. 15 Marmite lungo il Fiume Chiese in val di Fumo

◆ **Siti di interesse Mineralogico**

- n. 273 Lago di Campo
- n. 274 Val Bona

◆ **Grotte**

- n. 79 Grotta Fontanon
- n. 80 Grotta di Aladino
-

Art. 33. Omesso

Art. 34. Area umida locale [Z304]

1. Si tratta di aree paludose o caratterizzate da una presenza di acqua superficiale di affioramento situate in zone montane.
2. Per esse si prescrive la tutela delle specie floro-faunistiche autoctone.
3. Non è ammesso lo sfalcio, ed il pascolo.
4. Gli interventi di regimazione delle acque dovranno essere caratterizzati dal massimo rispetto delle canalizzazioni già presenti sul territorio evitando la creazione di canali impermeabilizzati e di strutture a scogliera che possono interferire con il naturale deflusso delle acque.

Art. 35. Ghiacciai [Z103]

1. Nell'ambito dei ghiacciai individuati nella cartografia del Sistema Ambientale scala 1:10.000, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal PUP, compatibilmente con le disposizioni del piano del Parco Adamello Brenta.

TITOLO V° - INSEDIAMENTI STORICI

Norme di carattere generale per gli insediamenti storici

Art. 36. Scopi e contenuti del Piano di recupero degli insediamenti storici

1. Il Piano di recupero degli Insediamenti Storici è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale nelle aree di antico insediamento. Esso fa parte integrante e sostanziale del Piano Regolatore Generale e definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nell'esecuzione degli interventi diretti nelle aree di antico insediamento.
2. Il piano concorre, mediante la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:
 - a) indirizzare la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico;
 - b) proporre le operazioni indispensabili per un corretto recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, anche mediante la predisposizione di schemi progettuali di riferimento relativi a manufatti di particolare pregio architettonico e storico;
 - c) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva.
3. In particolare, le norme contenute nel piano sono relative alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
 - a) l'interesse, dettato da ragioni storico - culturali (aree archeologiche, castelli, fortificazioni);
 - b) delle caratteristiche fisiche dell'insediamento storico così come si è generato;
 - c) delle operazioni di correzione delle alterazioni recenti, nonché un adeguamento alle esigenze funzionali attuali, proteggendo e mantenendo quelle più caratteristiche, e restituendo quelle non più compatibili;
 - d) dell'uso di ciascuna unità edilizia;
 - e) dell'uso delle aree libere esistenti sia pubbliche che private
4. Le aree di antico insediamento ricomprendono gli immobili isolati o riuniti in nuclei, che per il loro valore è necessario siano tutelati e conservati.
Tali aree si distinguono in:
 - centri storici;
 - edifici sparsi di interesse storico, artistico e documentario;
 - manufatti di interesse storico.

Art. 36bis. Manuali Tipologici Architettura alpina contemporanea nelle Giudicarie e Architettura tradizionale nelle Giudicarie

1. I manuali approvati con DGP n. 1044 del 22 giugno 2015 hanno lo scopo di supportare la pianificazione comunale e le funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di edilizia. In particolare il manuale relativo all'architettura contemporanea non ha carattere prescrittivo e si configura quale supporto culturale e conoscitivo.
2. Diversamente il manuale relativo all'architettura tradizionale è norma con efficacia conformativa per gli edifici soggetti a restauro, con esclusione di quelli sottoposti al vincolo del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e a quelli soggetti a risanamento conservativo, comunemente classificati dai PRG con R1 e R2 all'interno del perimetro del centro storico e per il patrimonio edilizio montano nonché per "gli elementi di connettivo e di corredo" (muri di cinta, fontane, selciati, ecc.). Come tale i suoi contenuti sostituiscono le corrispondenti indicazioni dei soli manuali tipologici dei PRG, tenuto conto inoltre dei contenuti metodologici e di supporto alla progettazione, lo stesso **integra** le disposizioni dei manuali vigenti e delle norme di attuazione del PRG per tutti gli altri casi.

Art. 37. U.E. - Unità edilizia

1. L'individuazione della unità edilizie contenute negli elaborati del PRG è effettuata nel rispetto della definizione contenuta all'articolo 3, comma1, lettera u, della L.P. 15/2015.
2. omesso
3. Ad ogni U.e., indicate con univoca numerazione sulle tavole e nella catalogazione, è stata assegnata una classificazione tipologica ed attribuita una categoria di intervento.
4. Per gli edifici per i quali sia individuata in cartografia la unità minima d'intervento, è auspicabile che l'intervento avvenga con una progettazione estesa a tutta l'unità. Nel caso di motivate ragioni dovute alla suddivisione delle proprietà o a necessità di intervenire prioritariamente solo su una porzione ben definita della U.e. sono ammessi interventi distinti..

Art. 38. Aree libere

1. Gli elaborati del piano riportano nella cartografia in scala 1:1.000 l'uso prevalente delle aree libere distinguendo quelli ad uso pubblico (viabilità, piazze, parcheggi) con quelli di uso privato (pertinenze pavimentate utilizzate anche come parcheggio privato, piazzali, aie)
2. Gli spazi interni all'insediamento storico devono essere oggetto di interventi di ordinaria manutenzione al fine di garantire il mantenimento della qualità urbana, garantendo il rispetto dei minimi requisiti di decoro, igiene e sicurezza pubblica.
3. Sono in ogni caso vietati depositi di rifiuti, di macchinari vetusti, di materiali edili inutilizzati, concimaie, ed ogni altro elemento incongruo.
4. L'amministrazione comunale verificata la mancanza di interventi di manutenzione. Nel caso di inattività, o inadempienza l'Amministrazione può notificare la richiesta di intervento da parte dei proprietari o degli utilizzatori delle aree degradate. Nel caso di inottemperanza può sostituirsi nelle azioni di pulizia e manutenzione attivando le procedure di rivalsa previste dalla legge.

Gli spazi liberi si distinguono in:

Spazi pubblici carrabili e pedonali

1. Rappresentano la fitta rete di strade interne di collegamento, di attraversamento e di distribuzione.
2. Per esse si prevede una pavimentazione in sintonia con l'ambiente storico, con possibilità di applicare anche materiali diversi, quali l'asfalto o il cemento, per particolari situazioni o per periodi temporanei. Sono da evitarsi opere di arredo che possano ingombrare gli spazi liberi costituendo barriere inamovibili. Gli spazi verdi di arredo posti lungo la viabilità e le piazze dovranno essere delimitati rispetto alle aree pavimentate ed avere dimensioni tali da garantire la fruibilità pubblica garantendo l'accessibilità alle aree private contermini.
3. Le strade con pendenza accentuata dovranno essere pavimentate con materiali idonei per rendere il fondo stradale meno sdruciolevole.
4. Sono da evitarsi cordoli di qualsiasi genere in pietra o cemento a spigolo vivo.
5. La segnaletica dovrà essere posizionata in modo visibile senza peraltro costituire intralcio ai pedoni o costituire barriere visive che danneggino l'ambiente.

Pertinenze private

1. Sono tutti gli spazi scoperti di servizio agli edifici, sia storici che recenti. Possono essere pavimentati per le parti necessarie all'uso pertinenziale.
2. Sono di norma considerati pedonali, possono essere comunque utilizzati per accessi carrabili, parcheggi e per la costruzione di volumi accessori come disciplinato dall'articolo di riferimento delle presenti Nda.
3. E' consentita la possibilità di realizzare locali di servizio completamente interrati. E' altresì consentita la realizzazione delle costruzioni accessorie.

Verde privato in centro storico

1. Si tratta di orti, giardini, parti e coltivi in genere che costituiscono pertinenze degli edifici.
2. Tali spazi sono vincolati al mantenimento della destinazione d'uso attuale; in tali aree è ammessa la realizzazione di nuovi terrazzamenti, i quali dovranno essere evidenziati e delimitati con muretti da realizzarsi in pietra faccia vista e recinzioni preferibilmente in legno di modesta elevazione.
3. Al loro interno possono essere organizzati percorsi pedonali e carrabili. Si potranno pure realizzare le costruzioni accessorie come disciplinato dall'articolo di riferimento delle presenti NdA.
4. Ove tecnicamente possibile senza alterare la conformazione attuale del terreno è consentita la possibilità di realizzare locali di servizio interrati con creazione di accessi anche veicolari, purché venga previsto un sufficiente strato di terra vegetale che consenta la realizzazione e manutenzione del verde nel rispetto dell'andamento attuale del terreno, pur consentendo la realizzazione di limitate aree pavimentate.
5. Le zone di verde privato ricadenti in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità del PGUAP e/o ricadenti in ambiti fluviali ecologici sono inedificabili, fatta salva la realizzazione delle costruzioni accessorie e altre opere previste dalla normativa provinciale vigente.

Aree ad uso collettivo

Si distinguono in:

1. Verde ricreativo attrezzato in centro storico: si tratta del classico parco giochi all'interno del quale oltre che le attrezzature dedicate all'attività ludica, si potranno realizzare gazebo e servizi igienici pubblici.
2. Verde e spazi ornamentali: si tratta di spazi residuali di cortina o posti lungo i viali. Tali aree andranno organizzate curando particolarmente le essenze arboree permanenti che dovranno creare sfondi scenografici, evitando di ostruire visuali o scorci caratteristici.
3. Parco urbano in centro storico: si tratta di spazi verdi con caratteristiche di naturalità maggiori rispetto al verde ricreativo. Si dovranno prevedere spazi di sosta relax, angoli verdi con la possibilità di realizzare giochi d'acqua. E' ammessa inoltre la realizzazione di gazebo o servizi igienici.
4. Parcheggi: aree per la sosta di uso pubblico. Si applicano le stesse norme previste per i parcheggi pubblici delle presenti NdA. Negli spazi destinati alla viabilità e nelle piazze l'Amministrazione comunale può individuare, sulla base delle specifiche esigenze locali, spazi di sosta anche se non individuati graficamente nelle tavole di piano.

Art. 39. Sopraelevazioni in centro storico

1. Gli edifici catalogati nel centro storico possono essere oggetto di sopraelevazione come stabilita dalle norme delle diverse categorie di intervento.
2. Sono fatte salve le precisazioni contenute nelle singole schede di catalogazione che possono prevedere la possibilità di effettuare sopraelevazioni minori o anche superiori alle norme generali. In questo caso prevalgono le indicazioni contenute nella scheda. Nel caso la scheda non riporti nulla in ordine alla sopraelevazione continuano ad applicarsi le norme generali riferite alla categoria di intervento assegnata all'edificio.
3. In alternativa alle disposizioni delle norme del presente PRG o delle indicazioni contenute nelle schede di catalogazione, è ammesso il ricorso alla sopraelevazione prevista dall'articolo 105 della L.P. 15/2015. In questo caso la sopraelevazione una tantum prevista dalla legge provinciale⁶ è applicabile solo in alternativa, e non cumulabile, con gli interventi di sopraelevazione previsti dalle categorie di intervento o dalla scheda.
4. Ai fini della verifica dell'agibilità dei sottotetti si rinvia al definizioni, superfici, altezze, modalità di misurazione, contenute nel Regolamento Edilizio Comunale REC. Spetta al REC definire anche

⁶ Art. 105 L.P. 15/2015 "Recupero degli insediamenti storici".

numero massimo, in proporzione alla superficie abitabile, e dimensione delle finestre in falda che sono comunque ammesse in alternativa agli abbaini.

5. I soppalchi interni al sottotetto sono ammessi nei limiti della Sun stabiliti dalla tipologia di intervento. Per la verifica dell'agibilità di soppalchi si rinvia sempre alle definizioni contenute nel REC.
6. E' vietata la realizzazione di terrazze ricavate con sfondamento della copertura.

Art. 40. Norme generali di intervento

1. Per gli edifici compresi nell'ambito dei centri storici, gli edifici sparsi, i manufatti sparsi, le aree di pertinenza degli edifici e per alcuni fronti appartenenti agli edifici valgono le categorie di intervento caratterizzate dalla rispettiva norma di cui ai successivi articoli.
2. In caso di discordanza fra le indicazioni cartografiche e le prescrizioni contenute nelle schede di rilevazione dei singoli edifici storici, prevalgono le previsioni delle schede.
3. Per i manufatti storici, come per esempio edicole votive, capitelli, croci o cippi, come individuati in cartografia con apposita simbologia e riportati nella schedatura di rilevazione, sono ammessi i soli interventi di restauro e per essi è obbligatorio il mantenimento della posizione che può essere modificata solo per inderogabili esigenze previo parere della soprintendenza. Sono fatte salve le disposizioni di tutela di carattere generale, di cui agli articoli 11, 12 del D.Lgs. 42/2004, mentre per gli immobili ed aree soggetti a vincolo diretto od indiretto valgono le disposizioni di cui allo stesso decreto.
4. I progetti di intervento sugli edifici dovranno evidenziare la scelta dei materiali utilizzati per le finiture e gli elementi di arredo giustificano i motivi di eventuali modifiche tipologiche rispetto ai materiali originari. In particolare ciascun progetto dovrà inquadrare l'intervento sull'edificio motivando la scelta dei materiali e degli interventi che verranno proposti con riferimento alla sintonia di materiali ed allineamenti preferenziali riferiti agli elementi essenziali presenti sulle unità edilizie contermini (tetto - porte - finestre - portali - balconi).

Art. 41. Materiali degli elementi costruttivi

1. I materiali da utilizzare per gli interventi relativi agli edifici interni al centro storico sono quelli tradizionali del legno, vetro, ferro battuto, pietra in granito.
2. I balconi, verificato il modello tipo replicato sulla maggior parte degli edifici esistenti, potranno essere realizzati completamente in legno, in legno con sovrapposta soletta in cemento di separazione, in cemento. Il corrimano potrà essere realizzato, coerentemente con la tipologia della struttura portante, in legno, in ferro battuto. E' possibile utilizzare anche materiali innovativi, quali per esempio l'alluminio preformato, riprendendo lo stile del parapetto in legno.
3. I serramenti dovranno essere realizzati preferibilmente in legno con anta doppia e vetri separati in due o tre partiture. E' ammesso l'utilizzo di materiali innovativi come il legno/alluminio, o il PVC. E' inoltre ammessa l'anta unica al fine di migliorare l'illuminazione interna dei locali. Le ante d'oscuro potranno essere realizzate in legno o alluminio o PVC, coerentemente con gli stilemi tradizionali utilizzando le migliori tecnologie e finiture di qualità.
4. Il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi in cotto, tegole tipo "unicoppo", o tegole in cemento colore cotto naturale.
5. Le lattonerie esterne dovranno essere realizzate in rame, ferro/acciaio colore testa di moro, alluminio o altro materiale tipo "raizing" colore grigio.
6. I contorni delle aperture finestrate dovranno essere realizzati in pietra granito o in conglomerato "tipo pietra" con spessori di forma e dimensioni tradizionali.
7. L'intonaco potrà essere realizzato in raso sasso, calce grezza, calce fine. Non sono ammessi intonaci plastici coprenti.
8. Omesso

9. Possibilità di realizzare realizzazione di piccole pensiline a copertura delle porte di entrata degli edifici con materiali tradizionali (legno e tipo coppo o lamiera) o anche con materiali innovativi quali ferro/acciaio e vetro/policarbonato;

Art. 42. Piano colore

1. In assenza del piano colore si applicano i colori contenuti nella paletta colori predisposta dal piano colore provinciale. I colori delle facciate devono o mantenersi nel colore delle terre naturali, o applicare la tabella tipo predisposta dalla provincia. Il colore bianco caldo per le facciate di qualsiasi edificio è sempre ammesso. Per la definizione degli ulteriori fattispecie si rinvia ai Criteri di Tutela Paesaggistica Locale e schemi tipologici;

Categorie di intervento

Art. 43. Definizioni

1. Le categorie di intervento previste dalla legge provinciale⁷ sono le seguenti:
- Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Restauro
 - Risanamento conservativo
 - Ristrutturazione edilizia
 - Demolizione
 - Nuova costruzione
 - Ristrutturazione urbanistica
2. Le definizioni contenute nella legge provinciale prevalgono sulle norme di PRG. Ogni modifica alla legge provinciale risulta immediatamente applicabile.
3. Nei successivi articoli vengono definiti, per ogni singola categoria di intervento, gli interventi ammessi con riferimento alla categorie di intervento assegnate agli edifici catalogati del Centro storico e dei manufatti storici isolati.
4. Per gli edifici catalogati nel Patrimonio Edilizio Montano gli interventi ammessi sono riportati nello specifico Manuale Tipologico Unificato che costituisce allegato del PRG e redatto nel rispetto degli *"Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano"* approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 611 di data 22 marzo 2001.

Art. 44. M1 Manutenzione ordinaria

1. Per la definizione della categoria di intervento "manutenzione ordinaria M1", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015

Interventi ammessi:

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria prevedono quindi i seguenti interventi:

Aree libere:	Manutenzione periodica del verde (orti, giardini)
Componenti:	Riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle.
Finiture esterne:	Tinteggiatura pulitura e ripristino di intonaci degli edifici;
Impianti	Riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e

⁷ Art. 77 L.P. 15/2015

	tecnologici.
--	--------------

3. L'intervento deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.

Art. 45. M2 Manutenzione straordinaria

1. Per la definizione della categoria di intervento "manutenzione straordinaria M2", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015;

Interventi ammessi

2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria sono ammessi:

Aree libere:	Sistemazioni dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
Finiture esterne:	Rifacimento delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
Componenti:	Rifacimento, di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi di legno, porte, portali,...;
Copertura:	Rifacimento delle coperture;
Strutture verticali:	Consolidamento con modificazioni delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ...); purché ne vengano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Strutture orizzontali:	Rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture).

3. Le sostituzioni ed i rifacimenti delle diverse parti strutturali e di finitura possono essere realizzati con modalità e materiali tradizionali oppure anche con materiale e tecnologie innovativi, previo parere di coerenza con i Criteri di Tutela Paesaggistica Locale da parte del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 46. R1 Restauro [A203]

1. Per la definizione della categoria di intervento "restauro R1", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015

Interventi ammessi

2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria sono ammessi:

Aree libere:	Sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
Finitura ed elementi esterni:	Rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc...); con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. E' obbligatorio il restauro e il ripristino di tutti gli elementi originari di poggiali, balconi, ballatoi, abbaini, è ammesso il rifacimento totale della struttura, qualora sia degradata o crollata, purché ne siano riproposti i caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti e strutture lignee o murarie esterne qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti i caratteri e i materiali originari. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne. Dovranno essere evitate le tinte oscuranti privilegiando quelle incolori anche per le strutture di tamponamento lasciando che il colore vari nel tempo per effetto dell'invecchiamento naturale.
Copertura:	Rifacimento delle coperture da realizzarsi con materiali e tecniche

	tradizionali;
Avvolti:	Consolidamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ...);
Forometria:	Riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile. E' vietata l'apertura di nuovi fori o modifiche di quelli originali.
Superfetazioni:	Demolizione delle superfetazioni degradanti;
Ripristini:	Eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico
Strutture verticali interne:	Nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ...); per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione (o suddivisione) di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni
Strutture orizzontali:	Consolidamento e rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali, legno o laterocemento qualora preesistenti o per necessità di consolidamento statico. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planivolumetriche, di sagome o dei prospetti, né alterazioni delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Occorre procedere alla ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri e al ripristino e alla valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio.
Impianti:	Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno degli edifici, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. I servizi interni (bagni e cucine anche in blocchi unificati) potranno essere dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione forzata; è prescritto, ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio, l'uso di elementi leggeri prefabbricati.
Oggetti d'arredo:	Restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

3. Senza addentrarsi nelle modalità di un corretto restauro, si osserva che speciale attenzione va posta ai materiali, alle tecnologie e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.
4. Spesso progetti elaborati con cura hanno dato luogo a realizzazioni discutibili perché anche in sede di esecuzione dei lavori occorrono una presenza e un'attenzione del tutto particolari: la grana di un intonaco, una sfumatura di colore, le modalità di trattamento di un materiale possono compromettere o stravolgere una buona impostazione teorica. Per consentire che gli interventi diretti vengano proposti nel rispetto delle indicazioni formulate si dovrà fare riferimento agli schemi progettuali contenuti nei "Criteri di tutela e Manuale tipologico" intesi come indicazioni progettuali di riferimento.

Art. 47. R2 Risanamento conservativo [A204]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Risanamento conservativo R2", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015; inoltre, sono compresi i seguenti ulteriori interventi:

✦ *la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;*

Interventi ammessi

2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro sono ammessi:

Aree libere:	Sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
Trattamento unitario dell'involucro esterno	L'involucro esterno dovrà avere un trattamento unitario per tipo di intonaco, di finiture e di tinteggiature sia per l'estensione in verticale (per tutti i piani dell'edificio) che in orizzontale (per tutti i fronti che sono compresi all'interno dell'unità edilizia minima), a prescindere dall'entità o dal tipo dell'intervento edilizio previsto.
Tetto e manto di copertura:	In generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i caratteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse da quelle tradizionali va limitato alle componenti strutturali non in vista. Rifacimento dei manti di copertura ma riproponendo l'originaria pendenza, e se possibile l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione e strutture lignee principali e secondarie. Sono quindi da evitare modifiche delle coperture mediante tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica, abbaini di tipo non tradizionale. Inserimento di abbaini, da realizzarsi nella dimensione massima di 1,50 m., e timpani o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti. Gli abbaini e timpani non costituiscono volume edilizio e pertanto possono essere realizzati anche se nella schedatura l'edificio è considerato concluso dal punto di vista planivolumetrico.
Tamponamenti lignei:	I tamponamenti dei sottotetti, in corrispondenza di strutture lignee a vista, ove non possano essere ripristinati, devono essere eseguiti con assito, e posti sul filo interno delle strutture lignee perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture lignee preesistenti.
Finitura delle facciate:	I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati, fine o grana grossa, e tinteggiati con prodotti idonei ed omogenei rispetto all'ambiente storico (prodotti a base dicalce). Per le tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Andranno di norma conservati modanature, lesene, bugnati di intonaco esistenti e la loro presenza andrà evidenziata cromaticamente. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate. Ove consentito eventuali zoccolature dei fronti edificati potranno essere realizzate con intonacature a sbriccio. E' consentita in casi particolari, da documentarsi con apposita relazione tecnica, la realizzazione di abbassamenti con materiali lapidei locali, di forma regolare e squadrata, da porsi in opera in modo regolare e la cui estensione dovrà essere rapportata alla dimensione dell'edificio e alla presenza di eventuali forature con contorni in pietra.
Balconi, poggiali, ballatoi e scale	Lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia predominante nella zona da realizzarsi in legno comprese le

sterne:	<p>strutture portanti, salvo i casi di preesistenze in materiali diversi che potranno essere riproposti per uniformità delle facciate.</p> <p>Al fine di favorire il recupero degli edifici storici, migliorando la qualità abitativa, per le unità abitative sprovviste di balconi si prevede la possibilità di realizzare un nuovo balcone di dimensioni limitate (max 3 di lunghezza e 1,00 di profondità) purché compatibile in ordine alla tipologia ed alla posizione che deve prioritariamente interessare prospetti prospicienti sugli spazi privati, escludendo i prospetti sui viali principali.</p> <p>Il progetto deve essere preventivamente valutato dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico per verificare la compatibilità paesaggistica ed architettonica.</p> <p>Eventuali ballatoi o scale in pietra o legno che conservano in tutto o in parte i loro caratteri originari devono essere conservati allo stato attuale o ripristinati nelle forme e nei materiali originari.</p>
Forometria:	<p>Modifica di portoni, porte esterne, finestre solo se motivate da nuove esigenze abitative e distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio.</p> <p>Nel caso di specifiche esigenze è ammessa la modifica della dimensione o posizionamento della forometria con recupero e riposizionamento degli elementi in pietra originari.</p> <p>Le aperture finestrate nelle murature portanti esterne dovranno essere di forma rettangolare provviste di serramenti finestra preferibilmente a due battenti, con scuretti piegati a pacchetto nello spessore della muratura o ruotati su di essa. I contorni dovranno essere preferibilmente in pietra di dimensioni e proporzioni adeguate (non inferiore a 10x10) evitando rivestimento a lastre sottili.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere posta nell'applicazione dell'intonaco esterno da eseguire preferibilmente a raso pietra nelle murature in sasso e nel trattamento protettivo delle strutture lignee esterne. Dovranno essere evitate le tinte forti privilegiando quelle con colori tenuti sulla base del piano colore comunale o in sua vece dal piano colore provinciale.</p> <p>Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.</p>
Componenti verticali:	<p>Rifacimento di collegamenti verticali esterni (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione.</p> <p>Inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati.</p> <p>Inserimento di nuovi collegamenti verticali interni (ascensori).</p>
Sopraelevazioni:	<p>Le sopraelevazioni specificatamente previste e descritti nelle schede di catalogazione, devono rispettare le indicazioni contenute nel precedente articolo 39.</p> <p>Nel caso di intervento di rifacimento della copertura, in alternativa all'intervento di sopraelevazione di cui all'art. 39, è ammessa la modifica della quota al fine di allineare la quota di imposta, e per consolidamento strutturale anche con sopraelevazione sul perimetro e sulle linee di colmo, nella misura massima di 50 cm.</p> <p>Detti interventi di sopraelevazione non sono cumulabili con la possibilità di effettuare la sopraelevazione in attuazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015.</p>
Strutture verticali interne:	<p>Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, ne è ammessa la demolizione e la ricostruzione.</p> <p>E' ammesso il rifacimento di collegamenti verticali (scale) e di parti di muri portanti interni qualora siano degradate o crollate, purché ne sia</p>

	<p>mantenuto sostanzialmente il posizionamento originale.</p> <p>Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modifiche all'assetto strutturale originario prestando particolare attenzione alla conservazione degli elementi interni non strutturali caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali volte, soffitti, pavimenti e affreschi.</p>
Strutture orizzontali:	<p>Lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, e secondo quanto previsto nel paragrafo seguente relativo ai sottotetti in relazione alle variazioni dell'altezza degli edifici, ecc.); in particolare negli edifici aggregati situati su territori pianeggianti dove diventa obbligatorio il mantenimento dell'allineamento orizzontale delle aperture finestrate.</p> <p>Negli edifici aggregati posti sui terreni in pendenza l'allineamento orizzontale delle aperture finestrate può anche non essere attuato per effetto dello sfalsamento dei solai.</p> <p>Suddivisione orizzontale di singoli ambienti con soppalcature;</p>
Sotterranei	<p>Ove tecnicamente possibile e fatta salva la salvaguardia dei beni archeologici è consentita la realizzazione di nuovi piani interrati.</p> <p>I sotterranei esistenti o recuperati da locali attualmente intasati ovvero realizzati ex novo, possono essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per ospitare eventuali servizi tecnologici dell'edificio di cui fanno parte, qualora presentino i requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme; – per ospitare vani accessori, garage, compresi alla o alle abitazioni situate nei piani soprastanti; – come ampliamento per le attività di vendita eventualmente situate nell'edificio di cui detti sotterranei fanno parte a condizione che siano convenientemente aerati (naturalmente e/o meccanicamente).
Destinazione d'uso	<p>Destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici distributivi, architettonici e formali dell'edificio. E' comunque ammessa la destinazione residenziale, commerciale e alberghiera dell'intero volume.</p> <p>Sono ammesse per mutate esigenze funzionali e d'uso dell'edificio modificazioni dell'assetto planimetrico, la formazione di soppalchi e il recupero degli spazi inutilizzati nei sottotetti praticabili, con altezze compatibili con l'uso residenziale.</p> <p>Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino in maniera sostanziale l'impianto distributivo dell'edificio.</p>
Isolamento:	<p>Nuovo pacchetto isolante del manto di copertura posizionabile anche al di sopra della struttura portante.</p> <p>Nel caso di fronti, ove non sono presenti contorni in pietra di rilevante valore storico è ammessa la realizzazione del cappotto esterno il quale dovrà mantenere le irregolarità planari del prospetto. I contorni in pietra esistenti, ed eventuali nuovi contorni, dovranno essere posizionati a sbalzo evitando sguinci di raccordo perimetrale esterno.</p>

3. Le sostituzioni ed i rifacimenti delle diverse parti strutturali e di finitura possono essere realizzati con modalità e materiali tradizionali oppure anche con materiale e tecnologie innovativi, previo parere di coerenza con i Criteri di Tutela Paesaggistica Locale da parte del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico.

Art. 48. R3 Ristrutturazione edilizia [A205]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Ristrutturazione edilizia R3", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015; inoltre, sono compresi i seguenti ulteriori interventi:

- ✦ *la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;*
- ✦ *l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dalle schede di catalogazione del PRG, in alternativa e non cumulabile con la sopraelevazione ammessa dall'art. 105 L.P. 15/2015, di cui al precedente punto.*
- ✦ *la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovra ordinati, anche applicando le addizioni previste dalle norme.*

Interventi ammessi

2. Oltre agli interventi già previsti per le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento sono ammessi:

Aree libere:	Sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
Forometria:	Modifiche nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti.
Strutture lignee	Modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei e alle strutture lignee principali esterne riproponendone le tradizionali aggregazioni strutturali indicate negli schemi progettuali contenuti nei "Criteri di tutela e Schemi tipologici" intesi come elementi guida nella predisposizione degli interventi diretti;
Componenti verticali:	Demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali esterni in posizione anche diversa,;
Balconi:	Demolizione, rifacimento e/o nuova costruzione, con sporgenza massima 1,20;
Isolamento:	Realizzazione di isolamento a cappotto. Nuovo pacchetto isolante del manto di copertura posizionabile anche al di sopra della struttura portante.
Strutture orizzontali:	Demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse.
Strutture verticali:	Demolizione completa e rifacimento delle murature principali anche in posizione e con materiali diversi con possibilità di modifica della distribuzione interna dell'intero edificio;
Copertura:	Rifacimento dei manti di copertura anche con materiali e forme diversi dall'originale. Inserimento di abbaini e timpani, o finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti da realizzarsi secondo le indicazioni contenute nelle Norme Tipologiche. Gli abbaini e timpani non costituiscono volume edilizio e pertanto possono essere realizzati anche se nelle schedature l'edificio è considerato concluso dal punto di vista planivolumetrico.
Sopraelevazioni:	Si rinvia a quanto già indicato per la categoria del Risanamento. Detti interventi di sopraelevazione non sono cumulabili con la possibilità di effettuare la sopraelevazione in attuazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015.
Ampliamenti:	Oltre alle possibilità di sopraelevazione sopradette sono consentiti gli ampliamenti specificatamente previsti nelle schede di catalogazione.. Gli ampliamenti previsti possono essere realizzati sia per aggiunte laterali/retro che per sopralzo.
Aggregazione	L'aggregazione è ammessa esclusivamente per edifici o costruzioni

	pertinenziali incongrui o in rovina, al fine di ricompattarli fra di loro o per unirli al corpo principale che deve anche esso rientrare nella categoria della ristrutturazione.
--	--

3. Le sostituzioni ed i rifacimenti delle diverse parti strutturali e di finitura possono essere realizzati con modalità e materiali tradizionali oppure anche con materiale e tecnologie innovativi.
4. La ristrutturazione è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente e ad edifici che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari o riguardante edifici recenti che non si integrano col tessuto circostante.
Data questa situazione di partenza, l'obiettivo è anche quello di riproporre nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che, lo ricordiamo, è di carattere e di valore storico.
Per consentire che gli interventi diretti vengano proposti nel rispetto sostanziale delle indicazioni formulate, si dovrà far riferimento agli schemi progettuali contenuti nei "Criteri di tutela e Schemi tipologici" intesi come indicazioni progettuali guida.

Art. 49. Demolizione e ricostruzione

1. Eventuali previsioni di "demolizione e ricostruzione" [A208], o "sostituzione edilizia" [A207], contenute nei manuali tipologici, nelle schede di catalogazione degli edifici storici e/o nelle norme di attuazione devono essere attuate nel rispetto delle previsioni già definite con la "Ristrutturazione edilizia".

Art. 50. R6 Demolizione [A208]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Demolizione R6", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015;;
2. Gli edifici o accessori vincolati alla categoria di intervento delle demolizioni, in attesa della definitiva demolizione, possono essere oggetto esclusivamente di opere di manutenzione ordinaria.
3. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino delle nuove facciate proponendo una nuova forometria, anche con nuovi balconi, in sintonia, per tipologia, materiali, proporzioni, spaziatore, rapporto tra vuoti e pieni, distanze, con le caratteristiche dell'edificio principale esistente e gli edifici storici dell'intorno.

Art. 51. R7 nuova costruzione [A201]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Nuova costruzione R7", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015;

Art. 52. R8 Ristrutturazione urbanistica [Z512]

1. Per la definizione della categoria di intervento "Ristrutturazione urbanistica R8", si rinvia all'articolo 77 della l.p. n.15/2015;.
2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla approvazione di un piano attuativo subordinato dal PRG definito come "Piano di riqualificazione urbana", che può interessare ambiti insediati posti al di fuori del perimetro dell'insediamento storico o "Piano di recupero" individuati all'interno del perimetro degli insediamenti storici.

Art. 53. R9 Recupero edilizio

1. Sono qualificati interventi di recupero edilizio gli interventi di ripristino tipologico e filologico di edifici in rovina.

2. La ricostruzione è ammessa solo ed esclusivamente se prevista dalle schede di catalogazione, oppure per i manufatti non catalogati, applicando le disposizioni dalla legge provinciale⁸.

TITOLO VI° - SISTEMA INSEDIATIVO

Zonizzazione delle aree destinate all'insediamento

Art. 54. Zone residenziali - Norme generali

1. Le zone residenziali si distinguono in:
 - Insediamento storico; [A101 - A102]
 - Zona residenziale sature; [B101]
 - Zona residenziale di completamento; [B103]
 - Zona residenziale di espansione ; [C101]
1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale, esterne agli insediamenti storici, sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza, alla ricettività alberghiera con i relativi servizi e alle stalle o altri ricoveri per animali solo se esistenti alla data di approvazione del P.R.G.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose. Sono inoltre ammesse attività produttive e commerciali, purché non rumorosi o comunque inquinanti ed in genere a tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

◆ Destinazioni d'uso


3. Destinazione prevalente:
 - Residenza
4. Nel rispetto dei requisiti di salubrità e di emissione di rumori, polveri e fumo al fine di garantire la compatibilità con la destinazione residenziale all'interno delle zone residenziali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - Commerciale, nei limiti dettati dalle norme dell'Urbanistica commerciale;
 - Servizi terziari in genere: uffici, agenzie, studi medici, veterinari, ecc.;
 - Esercizi pubblici per somministrazione alimenti e bevande;
 - Esercizi alberghieri ed extralberghieri;
 - Attività artigianali compatibili con la residenza;
5. Destinazioni vietate:
 - Ogni attività nociva o molesta incompatibile con la destinazione residenziale;
 - Allevamenti di ogni tipo e dimensione;
 - Accumulo e lavorazione di rifiuti di qualsiasi genere;
 - Deposito e lavorazione materiali inerti provenienti da cave o scavi;
 - Deposito e trasformazione di prodotti agricoli a scala industriale;

◆ Interventi ammessi sugli edifici esistenti

6. Tutti gli interventi come definiti dalla legge provinciale fino all'intervento di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione e modifica di sedime, rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso compatibile con la funzione residenziale.
7. L'intervento di demolizione - ricostruzione del fabbricato o di parti di esso, è consentito qualora non siano presenti elementi tipici di architettura tradizionale che possano rientrare nei vincoli o nella tutela preventiva ai sensi del D.Lgs 42/2004;
8. La ricostruzione deve rispettare le distanze fissate dal regolamento attuativo provinciale.

9. Negli interventi di demolizione con ricostruzione si potrà optare per due soluzioni: o utilizzare la capacità edificatoria espressa dal valore U_f di zona, oppure se più vantaggioso, riproporre un edificio con il volume fuori terra massimo pari a quello del volume preesistente, indipendentemente dalla S_{ul} realizzabile al suo interno. Sono inoltre ammessi gli ampliamenti e/o le sopraelevazioni una tantum nei limiti dimensionali definiti, per le diverse tipologie di intervento, dai successivi articoli.
10. Possibilità di realizzare piccole pensiline a copertura delle porte di entrata degli edifici con materiali tradizionali (legno e tipo coppo o lamiera) o anche con materiali innovativi quali ferro/acciaio e vetro/policarbonato;

Art. 55. Prima abitazione (o "prima casa") [Z601]

1. Le cartografie di PRG individuano con apposito simbolo grafico le zone destinate all'insediamento residenziale ove la realizzazione di nuove unità abitative, tramite ampliamenti o nuove costruzioni, è soggetta al vincolo di "prima abitazione"⁹. 
2. Il titolare del titolo abilitativo, e/o dei soggetti che saranno titolari delle unità immobiliari realizzate, devono essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge provinciale per l'ottenimento della esenzione del contributo di costruzione per la "prima abitazione".¹⁰.

Art. 56. Difesa paesaggistica [Z203]

1. Sono aree agricole quasi totalmente libere da costruzioni situate ai margini del nucleo di antica origine, che assumono un valore particolare dal punto di vista urbanistico.
2. Rappresentano infatti delle aree di potenziale riserva per lo sviluppo urbano sia per quanto riguarda la protezione visiva dei nuclei storici sia per quanto concerne l'individuazione di nuove zone da destinare alla futura edificazione, in quanto adiacenti alle aree già infrastrutturate.
3. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso l'intervento diretto nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) è vietata qualsiasi nuova costruzione stabile o provvisoria;
 - b) Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti rivolti ad adeguare la costruzione alle nuove esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso per l'intero edificio.
4. Al fine di riqualificare il tessuto urbano degradato, i manufatti precari esistenti alla data del 01/09/1967 certificati con idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico della documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o legittimati da regolare provvedimento concessionario/autorizzativo, nel rispetto dei diritti di terzi e del sedime esistente con possibilità di incremento del 10% della superficie e dell'altezza, possono essere demoliti e ricostruiti o ricomposti, anche con traslazioni di sedime, a seguito di una ricomposizione volumetrico-tipologica che si rendesse necessaria per un più corretto inserimento paesaggistico delle costruzioni nell'ambiente secondo quanto indicato negli schemi grafici allegati relativi ai volumi accessori, fatto salvo il rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni così come previsto all'art. 82 delle presenti N.d.A. gli schemi tipologici sono da ritenersi indicativi, consentendo una variazione delle dimensioni lineari in misura indicata negli schemi stessi.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dei volumi accessori esistenti, valgono le norme previste all'art. 82.6 delle presenti N.d.A in materia di distanze dagli edifici e dai confini di proprietà.
6. Sono possibili:
 - a) Lavori di sistemazione con modifiche dell'andamento attuale del terreno, da realizzarsi mediante scarpate o muretti di contenimento in pietra a vista.
 - b) Recinzioni da realizzarsi preferibilmente in legno o in siepe di essenza sempreverde.

⁹ Prima abitazione come definita dalla legge urbanistica provinciale ai fini del calcolo del contributo di concessione.

¹⁰ Indicazione dei requisiti soggettivi e oggettivi ai sensi dell'art. 87, c.4, lett. a) della L.P. 15/2015. Possesso dei requisiti e modalità di applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 49 d.P.P. 8-61/Leg

- c) La realizzazione di spazi a parcheggio esterno e percorsi pedonali di accesso e di servizio pavimentate in lastre o cubetti in pietra, o in piastrelle in cemento, o asfalto.
 - d) La posa a dimora di alberature a foglie caduche ad alto o medio fusto nelle posizioni che non riducano il soleggiamento ottimale alle proprietà vicine.
7. All'interno delle aree agricole locali, vale inoltre quanto previsto dalle NdA orme Generali art. 75.

Art. 57. Sopraelevazione sottotetti

1. Per tutti gli edifici nelle zone residenziali è ammessa la sopraelevazione al solo fine di rendere abitabile il sottotetto indipendentemente dagli indici di utilizzazione fondiaria. La realizzazione della nuova superficie abitabile può essere realizzata in deroga dal parametro della Sun di zona.
2. La sopraelevazione dovrà limitarsi a quella necessaria per rendere computabile ai fini dell'abitabilità tutta la superficie calpestabile, mantenendo quindi come limite l'altezza massima interna all'imposta di copertura pari a 1,80 m.
3. Per il rispetto delle distanze nel caso di sopraelevazioni si rinvia alle norme attuative della legge provinciale¹¹.
4. Per le sopraelevazioni e per il Patrimonio Edilizio Montano in centro storico si richiama il capitolo precedente e/o le indicazioni contenute nelle schede di catalogazione.
5. La sopraelevazione prevista dal presente articolo è **alternativa e non cumulabile**, con altri interventi di ampliamento una tantum previsti dalle norme del PRG.
6. Per gli edifici esistenti in zona saturata di tipo **B1.a** poste all'interno della Val di Daone località Pracul, Nimes e Bissina la sopraelevazione è ammessa per una misura massima di 1 metro rispetto all'altezza esistente e comunque non superando l'altezza minima interna all'imposta di 1,60 m. e di 2,20 ponderale calcolata sull'intero piano abitabile.
7. Nelle altre zone B, per quanto riguarda le altezze dell'edificio oggetto di sopraelevazione, occorre rispettare i seguenti criteri:
 - 7.1 Nel caso di rispetto delle altezze di zona la sopraelevazione è ammessa fino al limite di 2,20 m. all'imposta interna del tetto.
 - 7.2 Nel caso di edifici che già superano l'altezza di zona si prevede di potere sopraelevare nel rispetto di due parametri: 1,80 m. all'imposta interna del tetto e 1,0 m. oltre all'altezza massima del fabbricato e di facciata di zona. Se si prevede di raggiungere altezze superiori a 10,0 m (Hf) deve essere garantita la distanza minima fra edifici antistanti di 10,0 aumentata in misura pari al 50% dell'altezza massima raggiunta eccedente i 10,00 m. e la distanza dai confini della stessa misura ridotta della metà, applicando gli stessi criteri di distanza dei fabbricati stabiliti dall'Allegato 2, della delibera di GP 2023/2010. La norma risulta più restrittiva rispetto a quanto ammesso al comma 2, art. 3, dello stesso allegato ma viene prevista per garantire la limitazione degli impatti paesaggistici dell'edificio oggetto di sopraelevazione ed il rispetto delle visuali consolidate per gli edifici limitrofi.
 - 7.3 Nel caso di edifici che già superano l'altezza massima di zona si prevede di poter sopraelevare nel rispetto di due parametri: 1,60 m. all'imposta interna del tetto e 0,5 m. oltre all'altezza oltre all'altezza dell'edificio esistente di zona sempre nel rispetto delle distanze dai fabbricati vicini come descritto al punto 7.2 precedente.

Art. 58. Ampliamento "una tantum"

1. Gli edifici esistenti nelle zone sature, o in lotti saturi, in aggiunta alla sopraelevazione prevista dall'articolo precedente, possono essere oggetto di ampliamento nel rispetto dei seguenti criteri del calcolo della Sun:
 - 1.1 Gli edifici esistenti con Sun fino a 90 mq. possono essere ampliati fino a raggiungere la Sun totale di 120 mq.

¹¹ Allegato 2, Del.GP 2023/2010 e successive integrazioni e/o modificazioni.

- 1.2 Gli edifici esistenti con Sun superiore a 90 mq. ed inferiore a 300 mq. possono essere ampliati in misura percentuale variabile da un massimo del 33% ad un minimo del 20% calcolata in proporzione lineare.
- 1.3 per gli edifici con Sun esistente superiore a 300 mq possono essere ampliati nella misura costante del 20% e comunque con limite massimo di 80 mq. aggiuntivi.
2. Per gli edifici esistenti in zona satura di tipo **B1.a** poste all'interno della Val di Daone località Pracul, Nimes e Bissina l'incremento di Sun è ammesso nel limite del 10% della Sun esistente. Per le altre zone **B** è ammesso un incremento una tantum nel limite del 20% della Sun esistente.
3. Il calcolo della quota di ampliamento una tantum deve essere effettuato sulla Sun esistente con esclusione dell'eventuale sopraelevazione realizzabile ai sensi dell'articolo precedente.
4. Nei casi di edifici per i quali sia prevista la possibilità di ampliamento, l'edificazione laterale, nel caso impossibilità alternativa, può interessare anche zone adiacenti a diversa destinazione rispetto a quella su cui insiste l'edificio medesimo.
5. L'ampliamento "una tantum" può essere frazionato con interventi successivi o suddiviso fra i diversi proprietari, purché gli interventi in successione siano vincolati al rispetto della unitarietà e omogeneità tipologico - formale, qualitativa e compositiva del corpo edilizio

Art. 59. B1 Zona residenziale sature [B101]

1. Le zone residenziali sature sono le aree insediative con prevalente destinazione residenziale ove, vista la densità edificatoria raggiunta, non si prevedono nuovi edifici ma gli interventi devono esclusivamente limitarsi al recupero degli edifici esistenti, con il recupero abitativo dei sottotetti ed ampliamenti "una tantum" come previsto ai precedenti articoli 57 e 58 e nel rispetto dei criteri definiti ai commi successivi.
2. Negli edifici esistenti, fatti salvi casi di particolare pregio storico architettonico e per quelli assoggettati a vincolo storico artistico, sono consentiti tutti gli interventi edilizi previsti dalla legge provinciale, fino alla demolizione con ricostruzione e spostamento di sedime.
3. Le zone residenziali sature vengono suddivise in due sottozone alle quali vengono attribuiti limiti edificatori differenziati:
 - B1.a relative alle zone sature esistenti all'interno della Val di Daone località di Pracul, Limes e Bissina.
 - Altezza in numero di piani massima: Hp = 3
 - Altezza massima del fronte: He = 7,00 m.
 - Altezza massima a metà falda: Hf = 7,50 m.
 - B1b relative alle zone sature poste nei dintorni dei centri abitati.
 - Altezza in numero di piani massima: Hp = 4
 - Altezza massima del fronte: He = 8,50 m.
 - Altezza massima a metà falda: Hf = 9,50 m.
4. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento una tantum, sopraelevazione o spostamento di sedime devono rispettare le distanze da edifici e confini come definiti dalle norme attuative provinciali¹² e lo standard di parcheggio stabilito dal regolamento provinciale¹³.
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, devono contenere un dettagliato rilievo dello stato attuale da allegare alla documentazione necessaria per l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente CPC per le aree soggette a tutela paesaggistica, e dalla CEC o dal Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico per le aree fuori tutela.

¹² Allegato 2 del GP 2023/2010

¹³ Capo III Dpp 8-61/Leg/2017.

Art. 60. B3 Zona residenziale di completamento [B103]

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano lotti liberi adatti per l'inserimento di nuovi interventi edificatori. Per i lotti già edificati con saturazione dell'indice gli edifici possono essere oggetto degli stessi interventi già previsti per le zone sature, con il rispetto dell'altezza di zona come definita dal presente articolo senza possibilità di derogare dalla stessa.

✦ *Parametri edilizi ed urbanistici*

2. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

- Per le zone: **B3** di completamento :

- Indice di utilizzazione fondiaria max.: $U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$
- Altezza in numero di piani massima: $H_p = 4$
- Altezza massima del fronte: $H_e = 8,50 \text{ m.}$
- Altezza massima a metà falda: $H_f = 9,50 \text{ m.}$
- Rapporto di copertura massimo: $R_c = 40\%$
- Lotto minimo: $L_m = 500, \text{ mq.}$

3. Le aree inserite in Piano di Lottizzazione mantengono gli indici e parametri originari, già approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, fino alla data di scadenza dello stesso piano prevista nei termini di legge.

Alla scadenza del termine di validità del piano di lottizzazione per i lotti già edificati si applicano i parametri delle zone sature. Per i lotti non edificati, ove siano già state realizzate le opere di urbanizzazione, si prevede il mantenimento degli indici e parametri del piano di lottizzazione originario.

Per gli edifici esistenti, in alternativa all'utilizzo della capacità edificatoria residuale del lotto stesso, è prevista la possibilità di effettuare la sopraelevazione o l'ampliamento "una tantum" previsti ai precedenti articoli.

Art. 61. C1 Zona residenziale di espansione [C101]

1. Sono aree da urbanizzare destinate all'insediamento residenziale per la realizzazione di nuove unità abitative permanenti. In tali zone il PRG si attua o tramite piano di lottizzazione, nei casi previsti dal PRG e per aree non urbanizzate di superficie superiore a 5.000 mq., o tramite intervento edilizio diretto. Nel caso l'amministrazione comunale, previo parere delle competenti commissioni CPC o CEC, rilevi la necessità di subordinare la realizzazione degli interventi di edificazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione, il rilascio del titolo abilitativo può essere di tipo convenzionato stabilendo modalità e tempi per l'esecuzione, gestione ed eventuale cessione delle opere e delle aree.

2. Le aree inserite in Piano di Lottizzazione mantengono gli indici e parametri originari, già approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, fino alla data di scadenza dello stesso piano prevista nei termini di legge.

Alla scadenza del termine di validità del piano di lottizzazione per i lotti già edificati si applicano i parametri delle zone sature.

Per i lotti non edificati, ove siano già state realizzate le opere di urbanizzazione, si prevede il mantenimento degli indici e parametri del piano di lottizzazione originario.

✦ *Parametri edilizi ed urbanistici*

3. In tali zone il PRG si attua nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

Le zone C1 si distinguono in C1.a, C1.b, C1.c, C1.d sulla base dei diversi indici edificatori come di seguito riportato:

- Per le zone: **C1.a** di espansione intensiva:

- Indice di utilizzazione fondiaria max.: $U_f = 0,45 \text{ mq/mq}$
- Altezza in numero di piani massima: $H_p = 4$
- Altezza massima del fronte: $H_e = 8,50 \text{ m.}$
- Altezza massima a metà falda: $H_f = 9,50 \text{ m.}$
- Rapporto di copertura massimo: $R_c = 40\%$

- Lotto minimo: Lm = 500, mq.
- Per le zone: **C1.b** di espansione estensiva:
 - Indice di utilizzazione fondiaria max.: Uf = 0,30 mq/mq
 - Altezza in numero di piani massima: Hp = 3
 - Altezza massima del fronte: He = 8,00 m.
 - Altezza massima a metà falda: Hf = 9,00 m.
 - Rapporto di copertura massimo: Rc = 30%
 - Lotto minimo: Lm = 500,00 mq.
- Per le zone: **C1.c** di espansione estensiva:
 - Indice di utilizzazione fondiaria max.: Uf = 0,30 mq/mq
 - Altezza in numero di piani massima: Hp = 2
 - Altezza massima del fronte: He = 6,00 m.
 - Altezza massima a metà falda: Hf = 7,00 m.
 - Rapporto di copertura massimo: Rc = 30%
 - Lotto minimo: Lm = 500,00 mq.

All'interno dell'insediamento storico di Daone viene individuata una nuova zona residenziale C1.d disciplinata dallo specifico riferimento normativo Art. 87.11 di cui al successivo articolo 88. All'interno di questa area si prevedono i seguenti indici edificatori:

- Per le zone: **C1.d** di espansione estensiva:
 - Superficie utile netta massima: Sun = 180 mq.
 - Altezza in numero di piani massima: Hp = 2
 - Altezza massima del fronte: He = 5,00 m.
 - Altezza massima a metà falda: Hf = 6,50 m.
 - Rapporto di copertura massimo: Rc = 50%

Art. 62. H1 Zona a verde privato [H101]

1. Nelle tavole del sistema insediativo produttivo infrastrutturale, sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare per gli edifici esistenti.
2. All'interno di tali aree sono ammessi interventi coerenti con la funzione pertinenziale dell'edificio principale (abitativo o produttivo). Sono quindi ammessi accessi veicolari, parcheggi entro e fuori terra con funzione pertinenziale nei limiti degli standard a parcheggio, manufatti accessori come definiti nell'apposito articolo delle presenti NdA, modifiche dell'andamento naturale del terreno, realizzazione di nuovi muretti rivestiti in pietra.
3. Viste le caratteristiche prevalenti di pertinenzialità delle aree residenziali all'interno delle aree a verde privato è ammessa la realizzazione di orti e coltivi di tipo familiare e non imprenditoriale, sono quindi escluse attività agricole intensive.
In particolare sono ammessi:
 - tutte le colture aventi caratteri di uso domestico e/o di pertinenzialità alla residenza;
 - cambio di coltura volto a ripristinare le aree prative ed i coltivi abbandonati;
4. Per gli edifici esistenti all'interno delle aree a verde privato, sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'art. 77 della legge provinciale compresi gli interventi di sopraelevazione e di ampliamento una tantum previsti per gli edifici in zona saturata.

Art. 63. Zona per attrezzature turistico ricettive [D207]

1. Sono aree destinate ad accogliere attrezzature turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Nel rispetto degli indici stereometrici è ammessa la realizzazione di ristoranti e bar funzionalmente connessi con le attrezzature ricettive alberghiere e/o extra - alberghiere.
3. All'interno di queste aree possono insediarsi le seguenti nuove attività:

- Esercizi alberghieri:
 - alberghi, come definiti alla lettera a), art. 5, L.P. 7/2002;
 - alberghi garni, come definiti alla lettera b), art. 5, L.P. 7/2002;
 - villaggi alberghieri, come definiti alla lettera d), art. 5, L.P. 7/2002;
- Esercizi extra - alberghieri:
 - esercizi di affittacamere, come definiti alla lettera a), art. 30, e art. 31 L.P. 7/2002;
 - esercizi rurali, come definiti alla lettera b), art. 30, e art. 32 L.P. 7/2002;
 - bad and breakfast (B&B), come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 33 L.P. 7/2002;
 - ostelli per la gioventù, come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 35 L.P. 7/2002;
 - alberghi diffusi, come definiti alla lettera f bis), art. 30, e art. 36bis L.P. 7/2002;

Non sono ammesse nuove attività non comprese nel precedente elenco anche se già definite dalla L.P. 7/2002 come esercizi alberghieri o extra - alberghieri.

4. Destinazione ammesse anche disgiunte dalla attività alberghiera: esercizi di ristorazione e bar anche gestiti autonomamente e disgiunti dalle attività alberghiere e/o extralberghiere.
5. L'attività commerciale è considerata compatibile con il limite del vicinato per le strutture alberghiere esistenti ai sensi dell'art. 18 del Dpp 28-149/Leg/2003, attuativo della L.P. 7/2002.
6. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:

➤ Utilizzazione fondiaria:	Uf = 0,75 mq./mq.
➤ Superficie coperta:	Sc = 40%
➤ Altezza massima in numero di piani:	Hp = 5
➤ Altezza massima del fronte:	He = 12,00 m.
➤ Altezza massima di zona a metà falda:	Hf = 13,00 m.
➤ Distanza dalle costruzioni e confini:	De / Dc = vedi articolo
➤ Distanza dalle strade:	Ds = vedi articolo
7. Le unità abitative esistenti o realizzabili nel rispetto delle norme provinciali del settore, devono mantenersi all'interno o attigue all'edificio principale e rientrare negli indici e parametri riportati al comma precedente.

Art. 64. Ricezione turistica all'aperto

Art. 64.1 D2 Zona a campeggio [D216]

1. Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione provinciale materia di ricezione turistica all'aperto¹⁴.
2. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti per residenza permanente di alcun tipo, salvo che per un alloggio per il proprietario o il custode con Sun massima di 120 mq.
3. Per quanto riguarda la costruzione degli allestimenti fissi destinati ad ospitare le attrezzature attinenti al funzionamento del campeggio, ivi compresa l'abitazione del custode e del personale di servizio e di altri servizi complementari, sono previste le seguenti norme distinte per zona:
 - ◆ **D2.a - Area campeggio in località "Vermogoi":**
 - Utilizzazione fondiaria massima 0,18 mq/mq.
 - Altezza massima fabbricato Hf 8,5 m.
 - Altezza massima del fronte He 7,5 m.;
 - Numero di piani massimo Hp 3;
 - I.f. max = 0,10 mq/mq;
 - ◆ **D2.b - Area campeggio in località "Bissina"**
 - Utilizzazione fondiaria massima 0,035 mq/mq.
 - Altezza massima fabbricato Hf 6,50 m.
 - Altezza massima del fronte He 7,5 m.;

¹⁴ L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto".

- Numero di piani massimo Hp 3;
 - I.f. max = 0,10 mq/mq;
4. All'interno delle zone campeggio è ammessa la realizzazione di spazi autonomi per la sosta autocaravan che potranno utilizzare le strutture di servizio già previste per il campeggio oppure essere realizzate per uso autonomo come specificato al successivo comma 6.
 5. Dal punto di vista tipologico i manufatti edilizi dovranno uniformarsi alla tipologia di zona con l'uso di materiali e tecniche costruttive tradizionali (muratura in pietra a vista intonacata a raso sasso e struttura in legno).

Art. 64.1 D3 Zona di sosta attrezzata per autocaravan [D214]

6. Nelle aree sosta autocaravan sono ammesse le infrastrutture di servizio previsti all'art. 8 della L.P. 19/2012 e dalla legge provinciale. Le attrezzature, qualora non collegate al campeggio, potranno avere una superficie coperta massima di 40 mq. su un piano.

Zonizzazione delle aree produttive secondarie e impianti pubblici

Art. 65. Zone produttive artigianali locali [D104-D105]

1. All'interno del comune di Valdaone sono individuate zone produttive esclusivamente di tipo locale. All'interno di queste zone è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - g) deposito, magazzino e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - h) zone per servizi e impianti di interesse collettivo e di servizio e logistica alle attività produttive;
 - i) vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli
2. Visto il carattere locale e le ridotte dimensioni delle aree destinate al settore artigianale sono vietate le attività che implicano utilizzo di ampie superficie per depositi e trattazione di materie inquinanti e/o potenzialmente inquinanti. Sono quindi vietate le seguenti attività:
 - a) impianti e attività di gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto;
 - b) deposito, lavorazione e trasformazione di materie provenienti da scavi e/o da demolizioni;
 - c) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali;
 - d) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
- 2bis. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;
3. All'interno delle aree produttive sono inoltre ammesse le funzioni ed attività complementari previste dalla legge provinciale¹⁵.
4. Le unità abitative e altre attività connesse come le foresterie sono ammesse nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento attuativo della legge provinciale¹⁶.

¹⁵ Art. 118 della L.P. 15/2015

¹⁶ Art. 90 e segg. del dPP 8-61/Leg/2017

5. Per attività di recupero materiali provenienti da scavi e demolizioni si rinvia alla specifica destinazione di zona individuata presso la località "Passablu di sopra", C.C Bersone e disciplinata all'articolo di zona riciclaggio inerti [L107].
6. Le aree di progetto non ancora urbanizzate, di superficie complessiva inferiore ai 5.000 mq, possono essere oggetto di intervento edilizio diretto previa approvazione di una convenzione, o di un piano guida, che preveda la viabilità di accesso e le reti di infrastrutturazione del singolo lotto e contenga uno schema distributivo a garanzia dell'ottimale utilizzo di tutte le aree.
7. Ogni intervento deve essere realizzato nel rispetto di tutte le norme esistenti contro gli inquinamenti con particolare riguardo al rispetto della L. 447/95 "legge quadro sull'inquinamento acustico", già richiamata nella specifico articolo.

♦ **Attività commerciale nelle zone produttive artigianali.**

8. Nell'ambito delle aree artigianali locali esistenti alla data di fondazione del nuovo comune di Valdaone, oltre alle attività produttive ed alla commercializzazione dei prodotti già ammessa dall'articolo 33, comma 2, delle norme del PUP è ammessa l'attività commerciale al dettaglio anche disgiunta dall'attività produttiva, come previsto dalla nuove disposizioni provinciali in tema di multifunzionalità delle zone produttive/commerciali.,.
All'interno delle aree non ancora edificate non è ammessa la multifunzionalità.
9. L'attività commerciale all'ingrosso è ammessa in tutte le forme, disgiunta o connessa con attività produttive e/o attività commerciali a dettaglio.

♦ **parametri edilizi ed urbanistici**

10. Le zone produttive locali sono suddivise nelle seguenti sottozone al fine della applicazione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici
11. Indici edificatori:

➤ Lotto minimo:	Lm = 500 mq.
➤ Rapporto di copertura per nuovi interventi:	Rc = 60 %
➤ Rapporto di copertura nel caso di ampliamento attività esistenti:	Rc = 70 %
➤ Altezza massima fabbricati (con esclusione volumi tecnici):	Hf = 10,0 m.
➤ Verde alberato minimo in rapporto al lotto:	Va = 10 %
➤ Distanza dalle costruzioni e confini:	De / Dc = vedi articolo
➤ Distanza dalle strade:	Ds = vedi articolo
12. Nel caso di realizzazione di edifici destinati alla residenza, la destinazione della Sun deve in ogni caso essere prevalente per la parte produttiva in rapporto almeno del 60% sul totale e la parte residenziale non potrà essere realizzata prima della parte produttiva.

Art. 66. Zona di parcheggio deposito e servizi alle attività artigianali [D119]

1. Nella zona individuata dal PRG con la sigla [L-D] sono consentite solamente le opere di infrastrutturazione dell'area produttiva quali viabilità di accesso, parcheggi comuni, verde alberato e deposito temporaneo di materiali provenienti dalle lavorazioni o materiali provenienti da esbosco e attività connesse con l'attigua area per centrali idroelettriche.
2. All'interno dell'area si prevede la possibilità di realizzare manufatti di servizio di dimensione massima 50 mq (uffici e o servizi) di altezza massima 3,5 m. e tettoie nella misura massima di 500 mq con altezza massima 6 m.

Art. 67. Impianti tecnologici [F116 e F803]

1. Nella cartografia di PRG sono suddivise nelle seguenti principali distinzioni:
 - Impianti tecnologici. [F803]
 - Teleriscaldamento [F116]
 - Piazzola atterraggio elicottero [F215]
 - Aree cimiteriali [F801]

2. Per impianti tecnologici sono intesi vari servizi pubblici e di interesse pubblico come:
 - c) Impianti per la telefonia;
 - d) Cabine di trasformazione elettrica;
 - e) Derivazioni idriche, serbatoi, pompe;
 - f) Derivazioni acque reflue come piccoli depuratori locali, pompe, vasche di accumulo;
 - g) Isole ecologiche;
 - h) Deposito di materiali per la manutenzione delle reti pubbliche;
 - i) Strutture per il presidio ed il controllo della sicurezza del territorio;
 - j) Stazioni di rilevamento, ponti radio di uso pubblico;
 - k) Stazioni di arrivo e partenza teleferiche;
 - l) Aree per deposito legname proveniente da lavori di bonifica ed esbosco gestiti dall'ente pubblico o da aziende convenzionate;
 - m) Deposito di gas;
 - n) Reti stradali e tecnologiche in genere;
3. Le attività speciali relative alla produzione di energia elettrica e calore possono essere installate esclusivamente nelle zone contraddistinte dalle sigle;
 - o) [CE] Centrali idroelettriche;
 - p) [TC] Teleriscaldamento [F116]: centrali di produzione energia elettrica e calore e reti di distribuzione; L'area a Teleriscaldamento è compresa nel PA5 già oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. I parametri di densità edilizia possono mutare sulla base della tipologia di interventi, come definiti nei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e di interesse pubblico, nel rispetto delle distanze da confini, edifici e del rispetto stradale ed ulteriori distanze di rispetto in relazione con l'attività esercitata.
5. Ogni intervento di costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture o delle capacità produttive dovranno rispettare tutte le misure antinquinamento previste dalla legge provinciale e nazionale con particolare riferimento alle emissioni di fumo, rumore, polveri, reflui liquidi, onde elettromagnetiche, luminosità;
6. Gli impianti tecnologici di carattere infrastrutturale e le attrezzature urbane di interesse generale possono essere realizzati oltre che nelle aree espressamente indicate nel P.R.G. anche in altre zone qualora se ne ravvisi la necessità derivante da scelte di interesse generale e funzionale.

Art. 68. Zona cimiteriale [F801]

1. Le aree cimiteriali sono destinate alle attrezzature cimiteriali e ai servizi connessi. In tali aree gli interventi si attuano in osservanza delle leggi sanitarie vigenti e del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale.
2. All'interno delle zone cimiteriali sono ammessi tutti gli interventi necessari al servizio compresa la realizzazione di volumi interrati e fuori terra per servizi connessi (fosse, cellette, ossari, urne, depositi, servizi igienici). La realizzazione di queste strutture annesse è ammessa anche sul perimetro del cimitero esistente, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
3. Nella fascia di rispetto cimiteriale sono inoltre ammessi servizi per il pubblico e parcheggi, nonché l'installazione di gazebo temporanei, mobili e l'esercizio del commercio al dettaglio (fiori ed accessori) finalizzato alla fruizione del luogo.
4. Sono inoltre ammesse le opere previste dal regolamento attuativo provinciale.

Zone raccolta materiali, deposito, discariche, e Siti bonificati SIB (ex RSU)

Art. 69. Area destinata a impianto riciclo materiali inerti [L107]

◆ Zona Cv1* Impianto di riciclaggio

1. L'area individuata in località Passablù è destinata ad accogliere attività per il riciclo e recupero di materiali inerti, secondo la localizzazione effettuata dal Piano stralcio C&D¹³ del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ed in conformità delle autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia Protezione Ambiente (APPA) della Provincia Autonoma di Trento.
2. Essa comprende i terreni già in oggetto di approvazione effettuata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 280 di data 22 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 66 del TULP (Testo unico leggi provinciali) in materia di Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Comprende inoltre i terreni perimetrali ed adiacenti, idonei all'ampliamento della stessa attività, che potrà essere attivata secondo le procedure di localizzazione previste sempre dal TULP.
3. Nelle aree già inserite nel PPGR sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla normativa provinciale di settore sulla base delle autorizzazioni e nulla osta conseguiti presso i servizi provinciali (APPA, Bacini Montani, ecc). In particolare sono ammesse tutte le attività di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto del D.M. 02.02.1998, come modificato dal D.M. 05.04.2006, n. 186 e tutte le lavorazioni previste dal Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 66 del testo unico L.P in materia di tutele dell'ambiente dagli inquinamenti. E' ammessa la realizzazione degli impianti ed infrastrutture, come richiamato dai dispositivi delle deliberazioni provinciali di localizzazione, necessari all'espletamento delle funzioni di riciclaggio e recupero dei materiali inerti.
4. Nelle aree residue, non ancora oggetto di "localizzazione", sono ammessi depositi temporanei di materiali inerti già lavorati e destinati al successivo riutilizzo e/o commercializzazione, viabilità di accesso, parcheggi e piccole strutture temporanee necessarie all'attività della ditta (servizi igienici, ufficio). In tali zone non sono ammesse strutture coperte, impianti e/o Depositi di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, i quali dovranno essere convogliati all'interno delle aree già localizzate secondo il PPGR.
5. Le aree distinte fra quelle inserite nel PGR e quelle a destinazione produttiva D4 dovranno essere individuate sul terreno tramite recinzione e/o segnaletica. Al fine di mitigare l'impatto visivo e limitare le emissioni di rumore e polveri verso l'ambiente esterno si prescrive la messa a dimora di idonee cortine verdi costituita da siepi ed alberature.
6. Gli impianti autorizzati dall'APPA a seguito della localizzazione dovranno essere gestiti secondo le regole contenute nell'Allegato A della Del. G.P. n. 1333 di data 24/06/2011.
♦ **Zona Cv2* Deposito materiali inerti derivati.**
7. L'area è destinata al deposito di materiali inerti provenienti da lavorazioni produttive del settore primario e secondario.
8. Non sono ammesse lavorazioni di trasformazione e non è ammesso il deposito del materiale proveniente da scavi o demolizioni prima dei trattamenti di trasformazione già ammessi all'interno della zona Cv1*.
9. All'interno della zona Cv*2 sono vietate costruzioni ed impianti di qualsiasi genere.
10. L'Amministrazione comunale potrà autorizzare la realizzazione di un piccolo manufatto accessorio che potrà essere utilizzato per piccolo ufficio e servizi all'impresa con superficie coperta massima pari a 60 mq. ed altezza massima 3,00 m. , utilizzando tipologie e materiali tradizionali
11. All'interno dell'area sono ammessi gli interventi di approntamento dell'area per le finalità e destinazioni già descritte ai precedenti commi.
12. L'allestimento delle aree di deposito dovrà prevedere la realizzazione di adeguate recinzioni atte a delimitare le zone a diversa destinazione urbanistica.

Art. 70. Centro raccolta materiali Crm^[L104]

1. Queste aree sono individuate sul territorio sulla base del piano di raccolta rifiuti predisposto dalla Comunità delle Giudicarie, competente per la programmazione territoriale e gestione materiali.

Art. 71. Aree per deposito temporaneo prodotti forestali [E202]

1. Sul territorio del comune di Valdaone risulta necessario individuare specifiche aree ove provvedere al deposito del legname provenienti dagli esboschi in attesa della vendita.
2. Le aree possono essere approntate con opere di sterro e re interro con compensazioni in loco e realizzazione di rampe, scarpate con scogliere e viabilità di accesso per i mezzi meccanici utilizzati sia per l'esbosco che per il trasporto con possibilità di pavimentazione in stabilizzato.
3. Le scarpate dovranno essere rinverdate con pacciamatura e impianto di essenze arbustive e arboree autoctone.
4. La realizzazione delle aree dovrà tenere in particolare conto di tutte le opere necessarie alla regimazione delle acque di corrivazione evitando ruscellamenti e ristagni.
5. All'interno di queste aree è ammesso l'impianto di teleferiche..

Art. 72. Siti inquinati bonificati SIB [Z604]

1. Tali aree, individuate in cartografia del sistema ambientale con apposito retino, sono aree degradate a causa di eventi naturali o di interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e nelle quali è necessario ripristinare un assetto ambientale più consono alle qualità del territorio.
2. L'individuazione dei siti bonificati (SOIS ex RSU) costituiscono memoria dell'ubicazione anche successivamente alla loro chiusura.
3. La normativa statale in materia di tutela dagli inquinamenti¹⁷ prevede la predisposizione dell'anagrafe dei siti soggetti a procedimento di bonifica. Per il territorio del comune di Valdaone sono stati individuati i seguenti siti:

Nr.	shp	Codice	Denominazione	Gruppo	p.f.	C.C.
SIB 1	Z604	SIB072002	Ex RSU Rio Risech Daone di sotto	Discarica SOIS bonificata	1565/2 1564/3	Daone
SIB 2	Z604	SIB072002	Ex RSU Gianala	Discarica SOIS bonificata	1510/1 1568 1564/3	Daone
SIB 3	Z604	SIB012002	Ex RSU Passablù Bersone	Discarica SOIS bonificata	1464/1 1464/2 1464/3 1464/ 4 1464/5 1120	Bersone
SIB 4	Z604	SIB012004	Ex RSU Rio Filos Bersone	Discarica SOIS bonificata	839/4	Bersone
SIB 5	Z604	SIB146001	Ex RSU Rio Filos Praso	Discarica SOIS bonificata	1523/1 1523/2 1524/2	Praso
SIB 6	Z604	SIB146002	Ex RSU Loc. Travai Praso	Discarica SOIS bonificata	590/1 602	Praso
SNC 7	Z602	SNC072003	Loc. Nudole (sversamento)	Sito non contaminato	2242/4	Daone

4. Tali siti sono stati individuati nelle cartografie di PRG nel sistema ambientale..
5. Per la destinazione ed utilizzo di tali aree si deve inoltre fare riferimento a quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5404 del 60/04/1993 ¹⁸.
6. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammesse destinazioni finali ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".

¹⁷ Art. 251 D. Lgs. 152/2006

¹⁸ Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2175 dd. 9/12/2014 con approvazione del 4° aggiornamento

7. Per le aree definite come "non contaminate" le trasformazioni urbanistiche devono comunque essere precedute da una analisi del rischio che comprovi l'idoneità dell'area con la nuova destinazione d'uso.
8. Le cartografie riportano con shape Z609 e sigla SNC (Sito non contaminato) l'area in località Pagantione oggetto in passato di deposito materiali inerti, L'area risulta oggi completamente bonifica e risanata con copertura boschiva (p.f. 2044/1).

Zone agricole, zootecniche, pascolive e boschive

Art. 72bis - Zone agricole – Norme di carattere generale

1. Le zone agricole sono individuate nella cartografia del piano del sistema insediativo e si distinguono in:
 - Zona agricola (art. 37 PUP);
 - Zona agricola di pregio;
 - Zona agricola locale.
 - Zone prative di montagna.
2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo **attività produttive agricole esercitate professionalmente**, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, come stabilito dalle norme del PUP¹⁹.
3. I **fabbricati ad uso abitativo** e loro pertinenze, **a servizio delle aziende agricole insediate**, sono ammessi nei limiti dimensionali di 400 mc di volume lordo fuori terra al massimo e nel rispetto delle condizioni previste dalle norme del PUP²⁰;
4. All'interno delle zone agricole sono ammessi **manufatti di limitate dimensioni** funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale come definito dal regolamento attuativo della legge provinciale²¹.
5. L'attività **agrituristica** è ammessa nel rispetto dei criteri e limiti previsti dal PUP e dal regolamento attuativo²².
6. **L'apicoltura**, e conseguente realizzazione di apiari, è ammessa nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento attuativo²³.
7. Nelle aree agricole il trattamento e lo spargimento delle deiezioni animali sono regolamentati dal Piano Provinciale di risanamento delle acque del T.U.L.P. e dal Piano di Sviluppo Rurale.
8. In queste aree è consentita la formazione di sentieri e percorsi pedonali realizzati in modo da non alterare l'assetto vegetazionale e funzionale del luogo anche se non previsti specificatamente della cartografia di PRG, compresa la manutenzione di quelli esistenti ed il ripristino di quelli abbandonati.
9. Sono compresi viabilità agricola, bonifiche agrarie e terrazzamenti con muretti a secco o rivestiti in pietra.

Edifici esistenti con usi diversi non collegati alle attività agricole aziendali

10. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati ed ampliati nel rispetto dei seguenti criteri di calcolo della Sun:
 - 10.1 Gli edifici esistenti con Sun fino a 90 mq. possono essere ampliati fino a raggiungere la Sun totale di 120 mq.

¹⁹ Art. 37, c.3, L.P. 5/2008 PUP

²⁰ Art. 37, c. 4, punti da 1) a 4) della lettera a) L.P. 5/2008 PUP

²¹ Art. 84 del DPP 8-61/Leg/2017

²² Art. 37, c.5 L.P. 5/2008 PUP

²³ Art. 85 DPP 8-61/Leg/2017

- 10.2 Gli edifici esistenti con Sun superiore a 90 mq. ed inferiore a 240 mq. possono essere ampliati in misura percentuale variabile da un massimo del 33% ad un minimo del 10% calcolata in progressione lineare.
- 10.3 per gli edifici con Sun esistente superiore a 240 mq possono essere ampliati nella misura costante del 10% e comunque con limite massimo di 60 mq. aggiuntivi.
11. Nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti è consentita la realizzazione di spazi parcheggio riducendo al minimo indispensabile gli spazi occupati e le modificazioni ambientali.
12. Sono inoltre ammessi volumi interrati posti in aderenza al fabbricato esistente, ai fini di ospitare autorimessa pertinenziale di dimensioni limitate allo standard parcheggi e volumi di servizio e tecnici nella misura massima di 20 mq.
13. Le costruzioni accessorie esistenti ed i manufatti precari legittimi, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione con incremento della superficie coperta Sc nella misura massima del 20% e sopraelevati per un massimo di 50 cm al fine di regolarizzare pendenze e tipologie del manto di copertura. senza cambio d'uso, con ricompattazione dei volumi e spostamento di sedime purché maggiormente perimetrali e di minore impatto paesaggistico, rispetto alla posizione originaria.

Patrimonio edilizio montano compreso nelle zone agricole e boschive

14. Per gli edifici catalogati nel PEM valgono le norme previste dallo specifico piano di recupero.

Indici e parametri edilizi ed urbanistici

15. I parametri edilizi-urbanistici applicabili all'interno delle zone agricole si differenziano in:
- indici **estensivi**: applicabili all'intera superficie aziendale di proprietà, o comunque asservibile, necessari per la determinazione della capacità edificatoria massima realizzabile all'interno delle zone agricole elencate al comma 1.
 - Indici **intensivi**: applicabili esclusivamente alla superficie compresa nelle aree agricole esclusivamente destinate all'insediamento delle specifiche attività agricole professionali: zootecniche, florovivaistiche, forestali, e per l'apicoltura, come definite ai successivi articoli.
- ✦ Indici estensivi
16. I seguenti indici possono essere calcolati sull'intera superficie fondiaria aziendale purché rientranti nelle zone agricole del comma 1 del presente articolo.
17. La realizzazione delle strutture deve essere collocata secondo una logica di priorità, all'interno delle aree agricole e di pregio, previo parere della competente sottocommissione CUP istituita ai sensi art. 5 L.P. 15/2015, , o in alternativa nel caso di impossibilità all'interno delle zone agricole locali e in successione dei prati di montagna. Per il rispetto delle distanze da edifici esistenti si rinvia al precedente specifico paragrafo.

✦ **attività zootecniche, allevamento, itticultura:**

- | | |
|--|------------------------------|
| ➤ superficie aziendale minima: | 20.000 mq. |
| ➤ di cui di proprietà minima: | 60 % |
| ➤ Lotto minimo accorpato di proprietà oggetto di intervento: | Lm = 5.000 mq. |
| ➤ Superficie coperta massima del lotto: | Sc = 20 % |
| ➤ Utilizzazione fondiaria massima: | Uf = 0,03 mq./mq. |
| ➤ Altezza massima del fabbricato: | Hf = 9,0 m. |
| ➤ Altezza massima del fronte: | He = 9,0 m. |
| ➤ Numero di piani massimo: | Hp = 2 |
| ➤ Distanze da edifici e fabbricati interno alle zone agricole: | vedi articolo di riferimento |
| ➤ Distanza dalle strade: | vedi articolo di riferimento |

✦ **attività di magazzinaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti:**

- | | |
|--|------------------------------|
| ➤ Lotto minimo accorpato di proprietà oggetto di intervento: | Lm = 10.000 mq. |
| ➤ Superficie coperta massima del lotto: | Sc = 40 % |
| ➤ Altezza massima del fabbricato: | Hf = 9,0 m. |
| ➤ Altezza massima del fronte: | He = 9,0 m. |
| ➤ Numero di piani massimo: | Hp = 2 |
| ➤ Distanze da edifici e fabbricati interno alle zone agricole: | vedi articolo di riferimento |
| ➤ Distanza dalle strade: | vedi articolo di riferimento |

◆ **attività agricole minori :**

- Lotto minimo accorpato di proprietà oggetto di intervento: Lm = 5.000 mq.
- Superficie coperta massima del lotto: Sc = 40 %
- Altezza massima del fabbricato: Hf = 9,0 m.
- Altezza massima del fronte: He = 9,0 m.
- Numero di piani massimo: Hp = 2
- Distanze da edifici e fabbricati interno alle zone agricole: vedi articolo di riferimento
- Distanza dalle strade: vedi articolo di riferimento

Rientrano nelle attività agricole minori le attività svolte da imprenditori agricoli iscritti alla seconda sezione dell'albo provinciale APIA: apiari, allevamenti di conigli, pollame e simili, stalle bovine, caprini ovini per produzione del latte con massimo 5 UBA, e attività assimilabili.

Art. 73. Zone agricole del PUP [E103]

1. Le tavole del PRG individuano le aree agricole e aree agricole di pregio, costituite prevalentemente da prati, arativi, frutteti e zone marginali di recente rimboscimento spontaneo, sulla base delle indicazioni cartografiche del PUP e del PTC stralcio.²⁴

Art. 74. Zone agricole di pregio del PUP [E104]

1. Le aree agricole di pregio, individuate dal Piano Urbanistico Provinciale e normate dall'articolo 38 di riferimento, sono caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari²⁵

Art. 75. Zone agricole locali [E109]

1. Si tratta delle aree agricole poste nelle vicinanze delle zone abitate che presentano qualità di tipo agricolo, inferiori alle zone già individuate dal PUP e dal PTC come zone agricole e zone agricole di pregio.
2. Nelle altre aree agricole possono collocarsi le attività produttive agricole già indicate per le zone agricole di carattere generale con esclusione delle strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, e di maneggi.
3. Dette zone dovrebbero rimanere libere da nuove costruzioni di tipo produttivo. Il loro utilizzo è ammesso solo ed esclusivamente se l'attività agricola del conduttore non può essere svolta al di fuori di queste aree privilegiando in successione l'utilizzo delle aree agricole ed aree agricole di pregio.

Art. 76. Zone prative di montagna [E111]

1. Si tratta delle aree agricole di mezza montagna caratterizzate principalmente dalla presenza dei masi di montagna o "ca' da mont", utilizzate storicamente come prati foraggieri a servizio dell'attività zootecnica locale.
2. Per le particolari caratteristiche paesaggistiche e funzionali di queste aree sono ammessi gli interventi relativi alla praticoltura e aratura oltre agli interventi previsti nel Manuale tipologico unificato del PEM.
3. Dette zone dovrebbero rimanere libere da nuove costruzioni di tipo produttivo. Il loro utilizzo è ammesso solo ed esclusivamente se l'attività agricola del conduttore non può essere svolta al di fuori

²⁴ PTC Stralcio approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1425 di data 24 agosto 2015.

²⁵ Tratto dall'articolo 38 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale

di queste aree privilegiando in successione l'utilizzo delle aree agricole ed aree agricole di pregio e le aree agricole locali.

4. Al loro interno sono ammessi i tunnel leggeri mentre sono vietati i tunnel pesanti e serre.
5. E' ammessa la realizzazione delle costruzioni accessorie nei limiti definiti allo specifico titolo.

Art. 77. Zone a bosco ^[E106]

1. Sono zone caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Le zone boschive sono destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolto allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. Per la definizione di bosco si rinvia all'art. 2 della L.P. 11/2007.
2. Nelle zone a bosco sono ammessi interventi previsti dal piano forestale e montano, di cui all'art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11, nonché i lavori di sistemazione geologica ed idraulico-forestale e le opere pubbliche di infrastrutturazione del territorio con possibilità di realizzare relative piste di esbosco.
3. E' ammessa la realizzazione di sentieri, percorsi vita, ciclabili, piccole aree di sosta ed aree attrezzate con panchine poste lungo i percorsi esistenti.
4. Per la viabilità forestale occorre fare riferimento al DPP 3/11/2008 n. 51-158/Leg.
5. Per le malghe e/o rifugi presenti in zona bosco si applicano le stesse regole dettate all'articolo di riferimento delle zone a pascolo.
6. All'interno delle aree boscate è ammessa la realizzazione degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria e le strutture per il foraggiamento della fauna selvatica, come previsto dalla specifica disciplina di competenza provinciale.²⁶

Edifici esistenti catalogati

7. Gli edifici esistenti in zone boschive catalogati come patrimonio edilizio montano (A302), edifici storici isolati (A102) o edifici in aree agricole e forestali (A301) possono essere oggetto degli interventi previsti nelle singole schede di catalogazione e nelle relative norme attuative.

Edifici esistenti con funzioni diverse

8. Per gli edifici esistenti non catalogati con funzione diversa da quella agricola-forestale sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione, senza traslazione di sedime e con aumento massimo del 10% calcolato sulla Sun esistente, o in alternativa con sopraelevazione massima di 1,0 m.. La destinazione d'uso esistente, anche se difforme alla norma di zona boschiva, può essere mantenuta purché non siano implementate le unità immobiliari (abitative o produttive). Il cambio d'uso per attività agricole e silvo pastorali è sempre ammesso. L'agriturismo è ammesso nei limiti stabiliti dalla disciplina provinciale in materia.

Cambi di coltura e ripristino dei pascoli

9. Il ripristino dei pascoli storici, a servizio della zootecnica di montagna è sempre ammesso.
10. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di **compensazione** ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del Piano Urbanistico Provinciale, con esclusione dei boschi di pregio individuati dal piano forestale e montano, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 24 bis delle presenti norme.

²⁶ Del. GP 2844 dd. 23/10/2003 - Del. GP 2852 dd. 30/12/2003.

Art. 78. Zone a pascolo ^[E107]

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le zone sono individuate dal PUP ed integrate con le previsioni contenute nel PTC e dal PRG sulla base degli aggiornamenti previsti dalla disposizione provinciale²⁷.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio e di commercializzazione dei prodotti agricoli e prodotti affini.
4. Per gli edifici esistenti alla data dell'adozione del PRG di proprietà di enti pubblici e di interesse pubblico, sono consentiti ampliamenti al fine esclusivo di garantire la funzionalità, per gli adeguamenti tecnologici ed igienico sanitari e per gli ulteriori usi previsti dal presente articolo.
5. E' consentito il cambio di destinazione d'uso per rifugio, punti di ristoro, attività legate al turismo escursionistico.

Edifici esistenti con funzioni diverse

6. Per gli edifici esistenti non catalogati con funzione diversa da quella agricola-forestale sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione, senza traslazione di sedime e con aumento massimo del 10% calcolato sulla Sun esistente, o in alternativa con sopraelevazione massima di 1,0 m.. La destinazione d'uso esistente, anche se difforme alla norma di zona boschiva, può essere mantenuta purché non siano implementate le unità immobiliari (abitative o produttive). Il cambio d'uso per attività agricole e silvo pastorali è sempre ammesso. L'agriturismo è ammesso nei limiti stabiliti dalla disciplina provinciale in materia.

Art. 79. Zone ad elevata integrità ^[E108]

1. Sono aree ad elevata integrità, comunemente dette anche "improduttive", le rocce, le rupi, le scarpate, i ghiacciai, le rive dei fiumi e torrenti, e che per ragioni di altimetria, giacitura, struttura geomorfologica rappresentano territori non produttivi ma meritevoli di tutela assoluta.
2. Le zone non sono edificabili entro e fuori terra e non è ammessa nessuna alterazione del suolo e del soprassuolo.
3. Sono ammessi sentieri di montagna.
4. Al loro interno sono ammesse solo opere di infrastrutturazione del territorio, qualora non realizzabili all'esterno delle stesse, ed opere di difesa idrogeologica, valanghiva e protezione dai crolli rocciosi.
5. Rientrano in queste zone le opere di difesa del territorio già realizzate per le quali si pone un vincolo di immodificabilità e di tutela assoluta.
6. Rifugi e malghe esistenti possono mantenere la loro attività nel rispetto di tutte le altre norme di tutela del territorio.

Art. 79bis. Verde di protezione ^[G117]

1. Le zone destinate a verde di protezione individuate dal P.R.G. nella cartografia del Sistema Insediativo comprendono le aree agricole a prato, bosco, orto e giardino di particolare interesse paesaggistico nelle quali il P.R.G. pone il vincolo di inedificabilità. L'inedificabilità si applica

²⁷ comma 4, art. 39 delle norme del PUP L.P. 5/2008.

sia riguardo alla realizzazione di strutture per l'agricoltura sia riguardo alla realizzazione di costruzioni accessorie o manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo

2. Le aree a verde pubblico e privato di protezione che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata così come definito nella Carta delle Pericolosità, sono inedificabili. Per quanto riguarda le aree a verde di protezione ricadenti in aree di Protezione Fluviale, vale quanto disciplinato dall'Art.29 delle presenti Nda.
3. All'interno delle stesse non sono ammessi interventi di cambio di coltura ai sensi dell'art. 2, della L.P. 7/2003.

Aziende agricole localizzate

Art. 80. - Definizione delle zone speciali per le attività agricole

1. Il Piano Regolatore Generale individua, all'interno delle zone agricole individuate ai sensi della classificazione del PUP e della legge provinciale, specifiche zone ove concentrare le attività agricole specializzate sulla base della attività agricola prevalente.
2. Dette aree si suddividono in
 - Area per attività zootecnica ed allevamento;
 - Area per attività florovivaistica;
 - Area per attività forestale;
 - Area per attività di apicoltura;
3. All'interno di ogni specifica zona si possono attivare unicamente le attività specialistiche indicate nel rispetto degli indici edilizi e parametri urbanistici assegnati ai successivi articoli.
4. All'interno delle aziende agricole è ammessa l'attività commerciale dei propri prodotti nel rispetto della normativa provinciale in tema di urbanistica commerciale.

Art. 81. - Area per aziende agricole

AA1 - Apicoltura [E209]

1. Sono le zone destinate ad attività estensive agricole per apicoltura. È ammessa la costruzione dei volumi fuori terra necessari allo svolgimento dell'attività e sono ammessi volumi interrati da destinarsi a locali deposito secondo gli indici sotto riportati.
2. Indici urbanistici ed edilizi:

➤ Lotto minimo :	Lm = 600 mq.
➤ Superficie coperta massima del lotto:	Sc = 10 %
➤ Altezza fabbricato a metà falda:	Hf = 3,5 m.
➤ Altezza fabbricato fronte:	Hf = 3 m.
➤ Numero di piani:	Hn = 1
➤ Distanza dalle costruzioni e confini:	De / Dc = vedi articolo
➤ Distanza dalle strade:	Ds = vedi articolo

Possibilità di realizzare anche un corpo interrato di pari dimensione dell'edificio fuori terra.

3. L'edificio dovrà essere realizzato in stile simile a quello previsto per le costruzioni accessorie con struttura portante in sassi a vista e legno, e tetto a due falde.
4. L'intervento complessivo per la realizzazione dei volumi entro e fuori terra dovrà essere rispettoso dell'andamento naturale del terreno, realizzando un manufatto che riprenda i canoni dei manufatti agricoli già esistenti nelle zone agricole di fondovalle, su modello di quello attiguo (n. 434) con due falde e timpano a valle.
5. Gli interventi dovranno essere in ogni caso assoggettati al parere della sottocommissione CUP.

AA2 - Azienda vitivinicola [E209]

1. Si tratta di una zona destinata ad attività agricole legate alla coltivazione dei fondi dedicata particolarmente al settore vitivinicolo. Al suo interno si prevede esclusivamente la realizzazione di un corpo interrato, accessibile dalla strada locale esistente.
2. Indici urbanistici ed edilizi:
 - Superficie coperta massima del lotto: Sc = 80 %
 - Distanza dalle costruzioni e confini: De / Dc = vedi articolo
 - Distanza dalle strade: Ds = vedi articolo

FL1 - Azienda Floro-orto-vivaistica [E206]

1. Le tavole di PRG individuano una specifica area destinata ad azienda floro-orto vivaistica e vivaistiche del settore viticolo. Non sono ammesse aziende con indirizzo diverso.
2. All'interno di questa area è ammesso il commercio nei limiti definiti dal regolamento attuativo della legge provinciale²⁸.

✦ Parametri edilizi ed urbanistici

3. Oltre alle strutture aziendali è ammessa la realizzazione di un alloggio di superficie utile netta massima di 80 mq. nel rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal regolamento attuativo²⁹.
 - Lotto minimo : Lm = 5000 mq.
 - Superficie coperta da strutture fisse: Sc = 10 %
 - Superficie coperta da serre o tunnel pesanti: Sc = 80 %
 - Altezza fabbricato a metà falda: Hf = 6,5 m.
 - Superficie massima alloggio: Sun = 80 mq.
 - Distanza dalle costruzioni e confini: De / Dc = vedi articolo
 - Distanza dalle strade: Ds = vedi articolo

Z - Azienda zootecnica [E203]

1. In queste aree individuate nella cartografia del PRG e poste in zone agricole del PUP e locali, si prevede la possibilità di insediare aziende ad indirizzo zootecnico per l'allevamento e per la produzione di latte e derivati.
2. All'interno di queste aree gli interventi sono ammessi nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici intensivi applicabili esclusivamente alle aree perimetrate:
 - Lotto minimo : Lm = 1000 mq.
 - Superficie coperta massima: Sc = 30 %
 - Utilizzazione fondiaria massima: Uf = 0,20 mq./mq.
 - Altezza fabbricato a metà falda: Hf = 10,00 m.
 - Distanza dalle costruzioni e confini: De / Dc = vedi articolo
 - Distanza dalle strade: Ds = vedi articolo

AG - Azienda agrituristica [E203]

1. Le tavole di PRG individuano in Val di Daone in prossimità della p.ed. 346 (Scheda catalogazione PEM 340.M.D) un'area all'interno della quale si prevede la possibilità di effettuare attività commerciale dei prodotti aziendali e la possibilità di realizzare nelle pertinenze piccole strutture adibite a ricovero animali e depositi finalizzati all'attività agrituristica come richiamata all'art. 81 delle NdA, per una superficie massima di 50 mq. oltre a quanto già ammesso ai sensi dell'articolo NdA riferito alle costruzioni accessorie. Le nuove strutture devono avere caratteri costruttivi tali da potere garantire la reversibilità e rinaturalizzazione del sito caso di dismissione dell'attività agrituristica.

²⁸ Art. 82 DPP 8-61/2017²⁹ Art. 76 e 75 del DPP 8-61/Leg/2017

TITOLO VII° - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Art. 82. Costruzioni accessorie ed Edifici pertinenziali esistenti

◆ 82.1 Costruzioni accessorie a servizio degli edifici

1. Le costruzioni accessorie agli edifici con funzioni residenziali, produttive e rurali sono costituiti da piccole strutture realizzate prevalentemente in legno con funzione di servizio accessorio e pertinenziale.
2. I manufatti accessori potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Per gli edifici posti all'interno dei centri abitati il limite di superficie massima per ogni edificio è definita ai seguenti punti:
 - 20 mq. qualora l'edificio abbia una unità immobiliare residenziale, produttiva o rurale;
 - 30 mq per due unità immobiliari residenziali, produttive o rurali. In questo caso è ammesso realizzare due manufatti distinti di massimo 15 mq. ciascuno.
 - 40 mq per più di due unità immobiliari residenziali, produttive o rurali. Anche in questo caso è ammesso realizzare due manufatti, anche di superficie non uguale, ma ognuno di massimo 20 mq.
 - Per gli edifici posti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati il limite viene definito come segue:
 - 15 mq per ogni unità immobiliare inserita in unico edificio, inteso come unità edilizia catalogata, e comunque con un massimo di due manufatti;
 - 20 mq per ogni edificio con unica unità immobiliare;
 - i manufatti possono essere realizzati su aree comuni, previo accordo di tutti i proprietari, o su aree di proprietà esclusiva, purché l'area sia posta ad una distanza massima di 100 m. dall'edificio principale;

indicazioni progettuali e tipologiche

- tetto a due falde, o a falda unica nel caso di aderenza a edifici esistenti;
 - la falda unica è ammessa anche nei casi la costruzione accessoria sia realizzata su terreni in pendenza con la parte più alta rivolta verso l'interno del versante.
 - altezza massima (misurata a metà falda) 2,75 m. ;
 - inclinazione falde compresa fra il 30% e il 50%;
 - materiali tradizionali: legno e muratura rivestita per la struttura, tegole tipo coppo. scandole in legno, o lamiera per il manto di copertura;
 - possibilità di chiusura completa del manufatto o di mantenere parzialmente aperti i lati del fabbricato o di suddividere lo stesso fabbricato in una parte completamente chiusa ed in una parte porticata aperta o chiusa con solo graticci areati.
 - possibilità di realizzare un basamento con vista esterna in sassi;
 - sporgenza grondaie massima di 60 cm. oltre i canali di gronda.
 - possibilità di installare sulle falde della copertura pannelli fotovoltaici o solare - termico;
3. Nel caso di nuovi edifici la superficie prevista dal precedente comma può essere integrata all'interno dell'edificio principale.
 4. Le costruzioni accessorie non sono soggette al rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di zona.
 5. La possibilità di realizzazione dei volumi accessori implica la demolizione delle eventuali superfetazioni o ricoveri auto precari e concimaie presenti sul lotto.
 6. Nel caso di dimostrata impossibilità a realizzare tali manufatti nella pertinenza diretta è possibile la realizzazione in aree di proprietà poste nelle immediate vicinanze degli edifici stessi, purché rientranti all'interno delle zone già urbanizzate o nelle aree agricole attigue alle aree urbanizzate (area agricola locale, verde privato di protezione), mantenendosi in aderenza alle stesse, nel rispetto della distanza minima dai confini.
 7. E' vietata la trasformazione d'uso delle costruzioni accessorie in funzioni residenziali o per ampliamento di unità abitative, fatte salve specifiche indicazioni contenute nelle schede di

catalogazione e nel rispetto delle distanze da confini ed edifici come stabiliti dal regolamento attuativo provinciale³⁰.

8. E' ammesso discostarsi dalle tipologie, per esigenze di inserimento paesaggistico o adeguamento allo stile degli edifici esistenti, previo parere del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico.

◆ **82.2 Costruzioni accessorie a servizio delle aree agricole.**

1. E' consentita la realizzazione di modeste costruzioni accessorie esclusivamente a servizio delle aree agricole (di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 delle presenti NdA), da destinare a deposito / magazzino di attrezzi agricoli, foraggio e altre scorte agricole e nel rispetto dei seguenti indici:
 - Utilizzazione fondiaria Uf 0,005 mq. / mq.
 - Dimensione minima 15 mq. corrispondente a 3000 mq. di area agricola anche non accorpata purché all'interno del territorio comunale)
 - Dimensione massima 30 mq. per ogni area accorpata indipendentemente dalla sua dimensione.

◆ **82.3 Tettoie**

1. Oltre ai manufatti accessori è ammessa la realizzazione di tettoie nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo della legge provinciale (15 mq. comprese le gronde) nel numero di una per ogni edificio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari.
2. Anche per le tettoie sono ammessi pannelli solari, chiusura in assi di legno su massimo due lati (minimo 50 del perimetro deve rimanere libero), copertura con falda unica, più falde o a padiglione, altezza massima a metà falda 2,75 m.;

◆ **82.4 Edifici pertinenziale esistenti**

1. In tutto il territorio comunale, compreso l'insediamento storico, è ammessa la ristrutturazione degli edifici pertinenziali esistenti, comunque legittimati o legittimabili ai sensi della legge urbanistica provinciale come definiti del regolamento provinciale³¹.
In particolare baracche e legnaie fatiscenti dovranno essere ricostruite prevalentemente in legno, e comunque nel rispetto dei criteri già definiti per le nuove costruzioni accessorie, secondo gli schemi tipologici allegati. Al fine di migliorare le caratteristiche tipologiche, o per realizzare il manto di copertura a falde regolari, è ammesso un incremento della Sun del 15% ed una sopraelevazione limitata allo stretto necessario per garantire l'accesso e per la realizzazione di copertura a falde inclinate singole o doppie nel rispetto delle indicazioni tipologiche previste per le nuove costruzioni accessorie. Nel caso di incrementi di sedime, Sun e altezza devono essere rispettate le distanze come previsto dal regolamento provinciale per le nuove costruzioni accessorie. Gli interventi di ampliamento di sedime dovranno rispettare le distanze dai confini stabilite dal regolamento provinciale. La modifica della copertura con sopraelevazione dovrà essere preceduta da parere del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico per verificare la coerenza dell'intervento con i criteri stabiliti dalle norme.

◆ **82.5 Distanze dalle costruzioni e dai confini**

1. le distanze da confini ed edifici dei manufatti accessori sono determinate dal regolamento attuativo della legge provinciale per il territorio.

◆ **82.6 Schemi tipologici per manufatti accessori e legnaie**

1. I disegni schematici, inseriti nel fascicolo "*Criteri di tutela paesaggistica locale e Schemi tipologici*" costituiscono guida tipologica per la realizzazione delle costruzioni accessorie, per le tettoie e per i manufatti minori realizzabili per la coltivazione del fondo agricolo, da parte di soggetti non imprenditori agricoli, ai sensi del regolamento attuativo.

³⁰ Per costruzioni accessorie valgono le distanze da codice civile, nel caso di trasformazione d'uso le distanze devono rispettare quelle stabilite per le altre funzioni.

³¹ Art. 3, comma 4, lettera a) del DPP 8-61/Leg/2017

Art. 83. Sedime edificazione [Z602]

1. Al fine di rispondere a specifiche esigenze di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, nelle cartografie vengono riportate le indicazioni specifiche riferite alla realizzazione di ampliamenti, costruzioni accessorie, tettoie, interrati, vincolati al sedime indicato in cartografia, in base alle specifiche indicazioni contenute nelle schede di catalogazione degli edifici storici e nei successivi commi.

Il titolo edilizio per la realizzazione di queste costruzioni accessorie deve essere preceduto da una valutazione di compatibilità paesaggistica e coerenza con gli obiettivi della norma da parte del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico.

Nella cartografia del centro storico le previsioni di sedime per costruzioni accessorie sono riportate con specifico riferimento normativo (★E codificato con codice shape Z602).

2. P.ed. 342 C.C. Daone. Si prevede la possibilità di realizzare un interrato in continuità con il cavedio interrato, in allineamento con il sedime dell'edificio esistente posto a monte, come disciplinato al punto 6 dei criteri del "Manuale tipologico unificato" del PEM e nel rispetto del sedime indicato in cartografia.
3. P.f. 628 C.C. Praso. La riduzione della fascia di rispetto stradale viene concessa esclusivamente per la realizzazione di un manufatto accessorio posizionato all'interno della pertinenza privata aderente al muro di contenimento di larghezza massima di 1,50 m. e lunghezza pari al muro di contenimento nel rispetto dei criteri costruttivi e dimensionali massimi stabiliti dall'art. 82 delle presenti norme di attuazione.
4. P.ed. 296 C.C. Bersone. La realizzazione dell'intervento di ricostruzione dell'edificio catalogato con la scheda 65.M.B deve seguire le indicazioni di sedime con distacco dall'edificio attiguo di 5,0 m. e mantenimento dell'allineamento del fronte verso nord.
5. P.f. 1248/1 C.C. Daone. Si prevede la possibilità di realizzare nelle pertinenze dell'edificio una tettoia di superficie massima 50 mq da ubicarsi a distanza di rispetto dalla strada esistente sul quale potranno essere posizionati pannelli solari e/o fotovoltaici. Materiali forma e altezza dovranno commisurarsi con gli spazi dell'intorno e con le tipologie previste dal Manuale tipologico Unificato del PEM. La posizione indicata in cartografia potrà essere modificata nel rispetto della fascia di rispetto stradale e dei confini di proprietà.

TITOLO VIII° - PIANI ATTUATIVI E PROGETTI CONVENZIONATI

Art. 83bis. Strumenti attuativi subordinati

1. Il piano regolatore generale individua gli ambiti territoriali ove, prima di procedere con l'intervento edilizio diretto, risulta necessario sviluppare e specificare le previsioni di carattere generale, i piani attuativi.
2. In particolare il PRG individua 3 piani di lottizzazione per edilizia residenziale ed un piano attuativo per le aree produttive (Teleriscaldamento a Praso) tutti già approvati dal consiglio comunale. Durante il periodo di validità del piano si continuano ad applicare gli indici edificatori in essi contenuti. Alla scadenza del termine decennale si applicano le norme dell'articolo 54 della L.P. 15/2005.
3. Per la classificazione e le modalità di formazione ed approvazione dei piani attuativi si rinvia alla L.P. 15/2015, artt. 49 e segg. e Dpp 8-61/Leg/2017 Artt. 4 e segg.

Art. 84. PL.1 Lottizzazione aree residenziali a Bersone [Z504]

1. Le aree interessate dal PL1 risultano essere: p.f. 46/4, 46/3, 46/2, 46/1, 46/5, 46/7, 46/9, 46/10, 46/11 e p.ed. 342 in C.C. Bersone;
2. Il Piano di lottizzazione è già stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e per lo stesso valgono i termini di validità decennale stabiliti dalla legge provinciale.
3. Successivamente alla realizzazione, cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal PL i lotti mantengono la capacità edificatoria del PL originario anche successivamente alla scadenza del termine sopramenzionato.
4. L'edificazione dei singoli lotti potrà quindi essere attivata con intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici edificatori e delle prescrizioni tipologiche e distributive contenute nel PL originario.

Art. 85. PL.2 Lottizzazione aree residenziali a Daone [Z504]

1. Il PL1 è costituito dalle particelle fondiarie: p.ff. 258/3 386 389/1 389/2 392 395/1 395/2 395/3 396/3 c.c. Daone.
2. Il Piano di lottizzazione è già stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e per lo stesso valgono i termini di validità decennale stabiliti dalla legge provinciale.
3. Successivamente alla realizzazione, cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal PL i lotti mantengono la capacità edificatoria del PL originario anche successivamente alla scadenza del termine sopramenzionato.
4. L'edificazione dei singoli lotti potrà quindi essere attivata con intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici edificatori e delle prescrizioni tipologiche e distributive contenute nel PL originario.

Art. 86. PL.3 Lottizzazione aree residenziali a Praso [Z504]

1. Il Piano di lottizzazione n. 4 in comune catastale di Praso è già stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Interessa oggi le p.ff. 2480 2481 2483 2484 285 e p.ed. 671.
2. Il Piano di lottizzazione è già stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e per lo stesso valgono i termini di validità decennale stabiliti dalla legge provinciale.
3. Successivamente alla realizzazione, cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal PL i lotti mantengono la capacità edificatoria del PL originario anche successivamente alla scadenza del termine sopramenzionato.
4. L'edificazione dei singoli lotti potrà quindi essere attivata con intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici edificatori e delle prescrizioni tipologiche e distributive contenute nel PL originario.

Specifico riferimento normativo

Art. 87. Aree soggette a specifico riferimento normativo [Z602]

1. Le tavole del PRG riportano con apposita simbologia le aree, gli edifici ed i manufatti, per i quali oltre alle norme di zona vengono applicate ulteriori prescrizioni operative e gestionali, che possono riguardare tematiche relative alla tutela del suolo per gli aspetti idrogeologici, geologici, paesaggistici, storici ed anche di ulteriori precisazioni di natura urbanistica ed edilizia.
2. Tali prescrizioni si distinguono in vincoli su aree poligonali chiuse, con codice shape Z602, e vincoli di natura puntuale, con codice shape Z601.
3. Al fine di semplificare la ricerca cartografia e l'associazione normativa al simbolo grafico viene inserito l'acronimo Srn con numerazione corrispondente ai successivi articoli.

Specifico riferimento normativo

◆ 87.1 - Forte Corno

1. Specifico riferimento normativo alle p.ed. 646, 658 C.C. Praso.
2. L'area a verde pubblico, individuata in corrispondenza del Forte Corno, è finalizzata alla valorizzazione e fruizione dell'edificio monumentale.
3. Sono pertanto ammessi solo interventi di sistemazione del verde, nonché la ricostruzione del rudere esistente da effettuarsi secondo la scheda allegata.
4. DATI PER LA RICOSTRUZIONE DEL RUDERE NEI PRESSI DI FORTE CORNO:
 - Dimensioni Planimetriche: superficie coperta circa m14x12 (come attuale rudere)
 - Altezza Massima Fuori Terra: m. 6,00 a metà falda di copertura
 - Tipologia: vedi fonti storiche
 - Materiali: pietra, legno e lamiera
 - Ubicazione Parcheggi: nella depressione a valle del rudere, a lato della strada
 - Volumi Interrati: sono ammessi interrati di servizio con accesso carrabile dalla strada in prossimità del parcheggio

[in vigore]

5. Le aree all'interno delle quali insiste il compendio di Forte Corno sono di proprietà pubblica e pertanto rientrano tra i beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e, nel caso di accertamento positivo, qualsiasi intervento previsto dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

◆ 87.2 - Area polifunzionale per servizi pubblici, di interesse pubblico e servizi privati

1. L'area individuata in C.C. Praso sulle p.ff. 875/1-875/2-876-897/1-897/4-896/1 e p.ed. 584 654, già compresa in aree per servizi pubblici si prevede la possibilità di realizzare servizi polifunzionali pubblici quali: attività culturali e didattiche, artigianato "sociale e solidale", commercio, esercizi pubblici (bar-ristorante), sedi di associazioni e sede vigili del fuoco. [c29]

◆ 87.3 - Area polifunzionale per servizi pubblici, di interesse pubblico.

1. L'area individuata in C.C. Bersone sulle p.ff. 307 e p.ed. 250 314 già compresa in aree per servizi pubblici si prevede la possibilità di realizzare servizi polifunzionali pubblici quali: attività culturali e didattiche, artigianato "sociale e solidale", commercio, sedi di associazioni e sede vigili del fuoco. [c35]

◆ 87.4 - Baita presso Malga Bissina

1. L'edificio p.ed. 731 C.C. Daone, posto al termine di Lago Bissina, prima di entrare nel Parco Adamello Brenta, può essere oggetto di ristrutturazione anche per uso ristoro, ed ampliamento nella

misura massima del 30% di superficie coperta. E' ammessa l'ulteriore sopraelevazione, al fine di ricavare nel sottotetto spazi adeguati per realizzare rifugio escursionistico.

2. La ristrutturazione deve prevedere il mantenimento del porticato libero. [c45]

◆ 87.5 – Parco Acroriver

1. In località Lert è prevista un'area ludico sportiva per un natural-parck, zip-line, impianti per parco-avventura, con sentieristica, aree pic-nic, piccoli spazi di parcheggio posti in prossimità della strada asfaltata di accesso alla Val Daone, volumi di servizio, (Depositi e servizi igienici).
2. L'intervento deve salvaguardare l'assetto territoriale esistente e non incidere sul suolo e sulle risorse naturali.
3. L'ubicazione delle strutture, che saranno dimensionate alla minima necessità pari a ca. 15 mq per i servizi igienici e 50 mq per il deposito con porticato aperto esterno di ulteriori 50 mq a protezione degli utenti per eventi meteorologici temporanei. Il tutto potrà essere realizzato in unica struttura oppure dislocando le diverse funzioni in base alle necessità di utilizzo. Dovranno in ogni caso essere realizzate al di fuori delle aree di elevata pericolosità PGUAP e al di fuori delle aree del parco fluviale (Ambiti fluviali del PTC) [c69]

◆ 87.6 - Sopra Lert

1. In località sora Lert, , in zona agricola locale, viene individuata un'area per deposito legname su terreni di proprietà del comune di Valdaone. [c54]

◆ 87.7 - Boulder Park

1. Il PRG individua un'area speciale per l'arrampicata sportiva su massi "bouldering". Si prevede di realizzare piccole aree di sosta, sentieri e volumi di servizio (depositi e servizi igienici) nel rispetto delle aree boschive esistenti.
2. All'interno dell'area parco si prevede la possibilità di individuare zone over potere installare, con periodicità stagionale esclusivamente estiva, strutture fisse per la posa di "tende sospese". Nella stessa localizzazione che si pone sul lato destro del percorso si prevede la possibilità di realizzare un piccolo magazzino di 25 mq. con struttura completamente in legno sospesa completamente reversibile oltre ad un piccolo servizi igienici (max 12 mq.) oltre a tettoie di protezione di 12 mq.[c55]

◆ 87.8 - Recinzione area residenziale

3. P.ed. 298 C.C. Bersone. Possibilità di realizzare una recinzione di protezione della proprietà già destinata a residenziale di completamento di altezza pari a quanto stabilito dal regolamento comunale dove la base di partenza per la sua altezza sarà quella corrispondente al piano di calpestio del terreno posto a quota superiore corrispondente alla p.f. 547/1. La recinzione dovrà in ogni caso essere realizzata sulla p.ed. 298 e potrà avere una parte basale continua di protezione e rispetto. L'intervento dovrà essere preventivamente valutato dal punto di vista paesaggistico e per la rispondenza con le norme di PRG dal Funzionario Responsabile dei Servizi Tecnici. [v67]

◆ 87.9 - Vincolo inedificabilità

1. Pp. ff. 1059 1037 1056 1060 C.C. Praso. L'area è destinata a costituire fascia di protezione inedificabile fra le zone produttive (teleriscaldamento e CRM) e le zone residenziale. All'interno di tali zone sono consentite le attività agricole oltre che l'impianto di essenze arboree e siepi di cortina, poste a margine della limitrofa area a verde pubblico di protezione. [v23b]

◆ 87.10 - Garage in centro storico

1. Sulla p.f. 68/1 C.C Daone in adiacenza all'edificio identificato con numero 238-D del Centro Storico, è consentita la realizzazione anche di garage fuori terra chiuso con modifica dell'andamento naturale del terreno. [v16]

◆ **87.11 - Nuovo edificio residenziale in centro storico**

1. Sulla p.f. 22/1 C.C Daone. All'interno di un'ampia zona di verde privato in centro storico si prevede la possibilità di realizzare un nuovo edificio residenziale in aderenza alla p.ed. 33, di superficie Sun massima di 180 mq. e sedime massimo di 100 mq. come indicato in cartografia. La posizione dell'edificio dovrà in ogni caso rispettare le distanze dai confini nel rispetto della normativa provinciale sulle distanze come richiamato all'art. 15 delle presenti NdA. L'edificio dovrà inserirsi all'interno dei terrazzamenti mantenendo la quota di imposta del piano terra pari al livello attualmente più basso del terreno di proprietà. L'edificio sarà quindi costituito da un piano terra ed un piano sottotetto abitabile con altezza massima necessaria per garantire l'agibilità. [v81]

◆ **87.12 - Parco pubblico attrezzato con case sugli alberi.**

1. P.ed. 298 L'area in località "Cincanave", già utilizzata parzialmente come parco pubblico, potrà essere dotata di piccole infrastrutture per la posa di tende sospese e per la realizzazione di case sugli alberi che potranno essere gestite dalla vicina area alberghiera in località Pracul già di proprietà comunale.
2. La destinazione di base del PRG viene mantenuta a bosco in quanto per la realizzazione degli interventi non si prevede il taglio degli alberi. Le strutture verranno collocate fra le radure in prossimità degli alberi esistenti. Le stesse strutture saranno collocate su palificate in legno infisse nel terreno senza apportare nessuna modifica all'andamento orografico naturale. tutte le strutture saranno realizzate in legno e dovranno garantire la completa reversibilità in caso di dismissione o termini di esercizio. Le strutture potranno essere dotate delle necessarie infrastrutture esclusivamente per il condizionamento igienico sanitario che verrà realizzato nel rispetto delle norme del TULP e della disciplina provinciale in materia di "Case sugli alberi". (Deliberazione di giunta Provinciale n. 1699 di data 06/10/20015. [c89])

◆ **87.13 - Riduzione fascia di rispetto puntuale**

1. Riduzione fascia di rispetto stradale puntuale per garantire la possibilità di realizzare una costruzione accessoria a fianco del muro a monte del sostegno dell'edificio di profondità massima di m.2,00.

TITOLO IX° - SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Zonizzazione delle aree con funzioni pubbliche

Art. 88. Servizi pubblici di carattere generale [F201]

1. Sono aree individuate dal P.R.G. nella cartografia del sistema insediativo destinate ai servizi pubblici e di interesse pubblico esistenti e di progetto.
2. Esse si suddividono in:
 - Servizi pubblici civili e amministrativi ca [F201]
 - Strutture scolastiche e culturali sc [F203]
 - Strutture religiose e servizi connessi r [F205]
3. I parametri di densità edilizia possono mutare sulla base della tipologia di interventi, come definiti nei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e di interesse pubblico, nel rispetto dell'altezza massima di zona, delle distanze da confini, edifici e del rispetto stradale.
4. Gli edifici esistenti potranno essere ristrutturati ed ampliati sulla base delle necessità pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 il quale prevede per ogni struttura pubblica esistente da almeno 70 anni la verifica d'interesse preliminare a qualsiasi intervento che possa interessare anche singoli elementi di valore storico documentale.
5. Le funzioni civili amministrative, scolastiche culturali, socio assistenziali, e sportive possono essere attuate sia in forma esclusiva che in forma associata all'interno di qualsiasi zona già destinata ad uso pubblico, previa verifica del rispetto dello standard minimo delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali provvedendo al costante aggiornamento del dato riepilogativo riportato nella relazione illustrativa e nella rendicontazione urbanistica del Piano Regolatore Generale.
6. Gli spazi pertinenziali delle strutture pubbliche devono essere mantenuti a verde con giardini, prati, siepi, alberi al fine di garantire la massima permeabilità dei suoli e la fruibilità, in sicurezza, da parte della collettività. Al loro interno si prevede la possibilità di realizzare anche piccoli parchi gioco e tutte le opere necessarie alla funzionalità della struttura principale, compreso volumi tecnici, interrati, parcheggi di superficie ed interrati, magazzini, piccole isole ecologiche, chioschi, tettoie, carpot, colonnine di ricarica elettrica per bike e auto, servizi igienici, ed opere di sbarriamento e messa in sicurezza.
7. Sono inoltre ammesse attività di servizio accessorio, anche gestito in forma autonoma, come bar, ristoranti, servizi commerciali.
8. Le aree scolastiche di Bersone e Praso vengono definite multifunzionale con specifico riferimento normativo.

Indici e parametri edilizi ed urbanistici

9. Parametri edilizi ed urbanistici per gli interventi in aree al di fuori dell'insediamento storico sono fissati preliminarmente con i seguenti limiti:

➤ Superficie coperta:	Sc = 60%
➤ Indice di utilizzazione fondiaria max.:	Uf = 0,75 mq/mq
➤ Altezza in numero di piani massima:	Hp = 4
➤ Altezza massima del fronte:	He = 9,0 m.
➤ Altezza fabbricato a metà falda:	Hf = 10,00
➤ Parcheggi:	Vedi regolamento
➤ Verde e alberature:	Va = 20 %
➤ Distanze da confini e costruzioni:	Vedi regolamento
10. Detti parametri possono essere ridefiniti in sede di progettazione definitiva sulla base delle necessità finalizzate al pubblico interesse.

11. Per gli edifici in centro storico non si applicano parametri edilizi ma esclusivamente le previsioni contenute nelle schede di catalogazione.
12. Al fine di favorire il turismo sostenibile e l'utilizzo di forme di trasporto ecologiche si prevede la possibilità di realizzare idonei spazi all'aperto ma anche coperti con tettoie o piccole strutture chiuse, punti di sosta e di ricarica e-bike, dotate anche di pannelli fotovoltaici. Dette strutture potranno essere collocate presso le strutture pubbliche esistenti sul territorio comunale comprese le malghe ed i rifugi.

Art. 89. Zone sportive locali S [F207]

1. Tali zone individuate dalla cartografia di P.R.G. e sono destinate alle attrezzature sportive nel termine più ampio, comprendendo attività all'aperto o attività da espletare all'interno di strutture fisse come palestre, tendoni, tensostrutture, o altre strutture come tribune, palestre di roccia, trampolini per il salto, pedane, e simili. Al loro interno sono ammessi anche spogliatoi, servizi igienici per atleti o il pubblico, parcheggi, depositi, uffici turistici e servizi privati connessi con le attività sportive, sedi di scuole di sci o altro tipo di scuole di tipo sportivo, accompagnatori del territorio, guide alpine ecc.
 - Zone sportive esistenti S [F207]
 - Zone sportive di progetto s pr [F208]
2. Le zone si suddividono nelle seguenti funzioni:
 - s1: zona sportiva in loc. Pracul per le attività dello sci di fondo e ludico-sportiva all'aperto;
 - s2: stadio dell'arrampicata su ghiaccio in loc. Limes.
 - s3: campo da tennis a Daone;
 - s4: campetto sportivo multifunzionale all'aperto a Bersone;
 - s5: campo sportivo multifunzionale all'aperto a Praso;
 - s6: zona sportiva di progetto a Daone con palestra multifunzionale;
3. Sono inoltre ammesse attività di servizio accessorio, anche gestito in forma autonoma, come bar, ristoranti, servizi commerciali..
4. Nelle aree ricadenti in ambito fluviale ecologico elevato, sono ammessi solo modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria (tif. Cap. VI,4 della parte VII del PGUAP "Ambiti fluviali") . Inoltre gli interventi in fascia di rispetto dei corsi d'acqua (mt 10) sono soggetti alla LP n°18/76 nonché a ciò stabilito negli Art. 8 e 41 delle presenti NdA.

Art. 90. Pista per sci da fondo [D212]

1. Nelle planimetrie del P.R.G. del sistema insediativo è indicata con apposita simbologia la sede da utilizzare come tracciata della pista da fondo.
2. Le aree ad esso destinate sono inedificabili entro e fuori terra. Sono quindi esclusi anche manufatti accessori e manufatti agricoli di qualsiasi genere.
3. La Pubblica Amministrazione può inoltre individuare altre aree, esclusivamente per lo sci da fondo, all'interno di aree a destinazione agricola, a pascolo, a bosco e ad elevata integrità; in esse si applicano le prescrizioni proprie dell'area in appartenenza, fatto salvo il divieto di costruzioni fisse.
4. I tracciati sono individuati e sovrapposti alle destinazioni di zona agricola, pascolo, bosco e elevata integrità; in esse si applicano le prescrizioni proprie dell'area in appartenenza, fatto salvo il divieto di costruzioni di qualsiasi genere.
5. Nelle aree per lo sci da fondo sono ammessi interventi di tipo provvisorio necessari al movimento degli sciatori nonché la realizzazione di impianti di innevamento artificiale ed illuminazione notturna e la posa di strutture temporanee necessarie alla organizzazione di eventi sportivi.

Art. 91. Verde pubblico e di protezione VP [F301]

1. Sono zone destinate alla pubblica fruizione. Sono inedificabili. E' ammessa la manutenzione botanica con l'introduzione anche di nuove specie arboree, la sistemazione e costruzione di vialetti, cordone, ed altri elementi di arredo del parco.
2. Nelle aree a verde di protezione inserite lungo la viabilità si prevede la possibilità di realizzare ogni opera necessaria alla infrastruttura quali: parcheggi pavimentati, segnaletica, cabine di trasformazione, verde alberato di mitigazione, barriere di sicurezza e di mitigazione degli effetti derivanti dall'inquinamento acustico.

Art. 92. Verde attrezzato VA [F303]

3. Sono aree per le quali si prevede la realizzazione di parchi gioco attrezzati comprendendo al loro interno parcheggi a servizio degli spazi pubblici.
4. E' ammessa la realizzazione di piccoli volumi destinati a depositi, servizio turistico e a servizi igienici, chioschi.
5. Gli indici urbanistici ed edilizi in tali aree saranno determinati in relazioni alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali in occasione dello specifico progetto
6. Per la zona a verde attrezzato di Forte Corno si veda anche lo specifico riferimento normativo Art. 87.1.

Art. 93. Parco urbano PU [F309]

1. Sono aree per le quali si prevede la realizzazione di parchi estensivi dedicati principalmente al recupero ambientale per la fruizione pubblica.
2. Al loro interno si prevede la realizzazione di spazi pic-nic, il recupero di manufatti storici (capitelli, muretti a secco, pietre di confine). Sono ammessi esclusivamente strutture quali piccoli gazebo e servizi igienici.

Art. 94. Parcheggi F305]**1. Parcheggi pubblici e di uso pubblico [F305]**

1. Nelle tavole di piano, sono indicate con apposita simbologia le zone destinate a parcheggi pubblici o di interesse pubblico[F305] .
2. La realizzazione del parcheggio può essere associata alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la pubblica fruizione con panchine, giochi all'aperto, chioschi, servizi igienici, isole ecologiche, parcheggio di moto e biciclette, colonnine per le ricariche elettriche, carpot dotati di impianti fotovoltaici.
3. La realizzazione degli interventi può essere attuata anche da soggetti privati previa stipula di convenzione a garanzia del rispetto delle seguenti condizioni:
 - il parcheggio, nei limiti dello standard previsto dalla legge provinciale, deve essere legato da pertinenzialità con l'edificio e alle funzioni d'uso ad esse asservito;
 - deve essere garantito l'uso pubblico, senza limitazioni di accessibilità, di almeno un parcheggio aggiuntivo ogni tre parcheggi pertinenziali. Tale misura non si applica per interventi che prevedono la realizzazione di parcheggi privati in numero inferiore a tre.
 - l'intervento può prevedere anche la realizzazione di parcheggi interrati come definito al comma precedente.
4. Tutti i parcheggi pubblici esistenti su aree pubbliche sono destinati esclusivamente a soddisfare lo standard urbanistico di legge. Le modalità di utilizzo delle zone a parcheggio può essere regolato da apposito regolamento.

5. Le zone a parteggio possono inoltre essere destinate ad usi diversi di tipo temporaneo e saltuario come mercati, aree espositive e l'installazione di gazebo tensostrutture e tendoni a servizio di manifestazioni pubbliche autorizzate.
6. Parcheggi temporanei e saltuari possono essere autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di manifestazioni pubbliche autorizzate o eventi eccezionali, anche in aree a diversa destinazione urbanistica, con la possibilità di realizzare opere provvisorie per accessibilità e messa in sicurezza.
7. I progetti di parcheggi superiori i 25 posti auto dovranno essere corredati della preventiva valutazione di impatto acustico per verificare il rispetto dei valori limite indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
8. Particolare cura e attenzione dovrà essere prestata per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale evitando ogni possibile scorrimento o sversamento verso le strade ed aree perimetrali con particolare attenzione alle scarpate di contenimento. Al fine di ridurre lo scorrimento delle acque superficiali dovranno essere incentivati sistemi di permeabilità e laminazione.

2. Parcheggi interrati [F307]

9. I Parcheggi pubblici interrati esistenti sono individuati all'interno delle tavole con apposito cartiglio. In prossimità delle aree destinate a parcheggio è sempre ammessa la realizzazione di parcheggi interrati.

Art. 95. Parcheggi pubblici di progetto [F306]

10. Il PRG individua con apposito cartiglio le aree destinate a parcheggio pubblico di progetto, soggette a vincolo preordinato all'esproprio, per le quali si prevede esclusivamente l'iniziativa pubblica. Il progetto potrà prevedere parcheggi di superficie e/o parcheggi interrati.
11. Nelle stesse aree è ammessa la realizzazione di ulteriori funzioni di interesse pubblico come la realizzazione di piccole aree per la raccolta dei rifiuti, aree di verde attrezzato, percorsi pedonali e ciclopedonali, servizi igienici, strutture di servizio per la manutenzione e gestione delle stesse aree (chioschi, biglietterie, volumi tecnici).

TITOLO X° - INFRASTRUTTURE E FASCE DI RISPETTO

Art. 96. Viabilità [F415 F601]

1. I tracciati stradali che costituiscono la rete fondamentale dell'organizzazione urbanistica del territorio comunale si distinguono in strade esistenti e di progetto, in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale. Sono inoltre rappresentati i tratti di viabilità in galleria.
2. La rete stradale è rappresentata nella cartografia e si distingue nelle seguenti classificazioni e tipologie:
 - Viabilità locale:
 - esistente [Z415 - Z601]
 - di potenziamento [Z416 - Z602]
 - di progetto esistente [Z417 - Z603]
 - Viabilità provinciale di IV[^] categoria:
 - esistente [Z412 - Z501]
 - di potenziamento [Z413 - Z502]
3. Le caratteristiche tecniche di ciascuna categoria di strade sono fissate dal testo unico allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. I tracciati possono subire modificazioni sulla base di ogni singolo progetto esecutivo tenuto conto delle particolari caratteristiche del territorio montano attraversato. Sono quindi ammesse sezioni della sede stradale ridotte, rispetto alla norma tipo, avendo cura di inserire, ove opportuno ed ove possibile, opportuni allargamenti delle sezioni per garantire l'agevole incrocio di veicoli ed inversioni di marcia.
4. Lungo la viabilità, all'interno delle fasce di rispetto stradale, sono ammesse tutte le opere di messa in sicurezza della viabilità e protezione dei pedoni e dei ciclisti. Sono quindi ammesse realizzazioni di marciapiedi e percorsi ciclopedonali paralleli all'asse stradale, anche a raso ed individuate tramite opportuna segnaletica verticale ed orizzontale.
5. La realizzazione di marciapiedi deve essere accompagnata da alberature ed illuminazione pubblica avendo cura di mantenere la sezione minima libera da ogni ingombro di almeno 1,50 m. Misure inferiori sono ammesse in prossimità di ostacoli non removibili (edifici, rupi, ponti, ecc.).

Art. 97. Fasce di rispetto stradale [G103]

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definitive dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data 03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni ³².
La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle allegate corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale. ³³
2. Le cartografie del PRG riportano la fascia di rispetto esclusivamente per i tratti stradali di livello provinciale. Ogni singolo intervento all'interno della fascia di rispetto od in prossimità dello stesso dovrà essere corredato di rilievo dettagliato che riporti la piattaforma stradale e la conseguente verifica del rispetto delle distanze come riportate nelle tabelle B e C, allegate alla presenti norme di attuazione.
3. Le fasce di rispetto relative alla viabilità locale sono definite dalla tabella B e C allegata. La cartografia riporta le fasce di rispetto stradale per la viabilità principale (provinciali) e locali di progetto. L'indicazione cartografica non è esaustiva. Ogni intervento prossimo alla viabilità principale e locale deve essere corredato di una planimetria con il controllo delle distanze reali dalla

³² Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 2088 di data 04/10/2013.

³³ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

sede stradale che può variare sia all'interno del frazionamento catastale, sia riguardare viabilità non ancora frazionata.

4. In prossimità delle aree destinate all'edificazione il PRG può indicare distanze di rispetto inferiori a quelle riportate nella tabella C, ai sensi del comma 5 delle disposizioni attuative della legge provinciale.
5. All'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammesse opere di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche della strada. La fascia di rispetto per le strade di progetto individua l'area all'interno della quale le indicazioni viarie degli strumenti urbanistici possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
6. Ogni intervento che comporti interferenza, apertura di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, con la viabilità di livello provinciale dovrà essere concordato con Servizio Gestione Strade della PAT e preventivamente autorizzato.
7. Le fasce di rispetto, pur essendo inedificabili, possono essere computate ai fini della determinazione dell'edificabilità ed hanno la capacità edificatoria fissata dalla relativa norma di zona. Tale capacità può essere utilizzata con l'edificazione nelle aree confinanti, nel rispetto della presente normativa.
8. Gli interventi di ampliamento per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto sono determinati dalle norme di zone in cui gli stessi edifici ricadono. In carenza della disciplina di cui al comma 4, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% della *Sun* preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987). In ogni caso andranno rispettati i criteri di arretramento e/o allineamento previsti dalle norme allegate alla delibera provinciale.
9. Per le opere minori in fascia di rispetto (Recinzioni, mura di contenimento, pavimentazioni, contatori, impianti tecnologici, irrigatori, impianti agricoli fissi) si rinvia al regolamento edilizio comunale

Art. 98. Percorsi ciclabili e pedonali [F418 F419 F420 F421]

1. La rete ciclabile, pedonale e ciclopedonale costituisce elemento integrante del sistema della mobilità collettiva.
2. Le cartografie di piano individuano i principali tracciati destinati alla mobilità alternativa a quella veicolare, al fine di garantire la fruizione interna delle aree insediate, il collegamento fra i diversi centri urbani, la connessione con la rete ciclabile provinciale, i collegamenti con le aree sportive, zone scolastiche, parchi del fondovalle e di montagna.
3. Per tutti i sentieri, percorsi per il trekking, ciclabili o percorsi misti esistenti, anche se non rappresentati in cartografia, sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione, oltre che alla realizzazione di tutte le opere necessarie a garantire la sicurezza e la segnaletica da posizionare lungo il percorso.
4. La realizzazione di nuovi percorsi pedonali, per il trekking, ciclabili o ciclopedonali è ammessa anche oltre ai tracciati previsti dalla pianificazione locale, ai sensi della Legge Provinciale 11 giugno 2010, n. 12 n. "Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale", se ricompresi nella sede stradale o se di larghezza inferiore a 3 metri complessivi.
5. La realizzazione di marciapiedi o percorsi misti lungo la viabilità esistente è ammessa all'interno delle fasce di rispetto stradale per ogni tipologia di strada, esistente e/o di potenziamento e di progetto.
6. La realizzazione di marciapiedi deve essere accompagnata da alberature ed illuminazione pubblica avendo cura di mantenere la sezione minima libera da ogni ingombro di almeno 1,50 m. Misure inferiori sono ammesse in prossimità di ostacoli non removibili (edifici, rupi, ponti, ecc.).

Art. 99. Viabilità rurale e forestale [F415]

1. Questa viabilità è destinata al trasporto della produzione agricola e boschiva, ed all'accesso ai fondi ed ai fabbricati rurali, ai pascoli, ecc...ed è rappresentata in cartografia sulla base degli shape forniti dal servizio foreste.

2. Essa deve preferibilmente mantenere l'attuale sviluppo planimetrico e le caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte con parametro di sostegno a monte ed a valle, da realizzarsi in pietra faccia a vista.
3. Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti.
4. La viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai 3 mt. complessivi può essere realizzata indipendentemente dalle previsioni delle tavole di piano, secondo quanto previsto dall'art. 113 della L.P. 15/2015 e solo all'interno delle zone disciplinate dallo strumento urbanistico come aree agricole e silvo-pastorali.

Art. 100. Rispetto cimiteriale [G101]

5. L'individuazione della fascia di rispetto cimiteriale viene effettuata dal PRG sulla base delle indicazioni della legge provinciale. Le tavole del PRG riportano l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale pari a 50 m. dal limite catastale del cimitero esistente.
6. In fase di progettazione dei singoli interventi è prevista la possibilità di determinare la fascia di rispetto sulla base di un rilievo strumentale dello stato reale dei luoghi.
7. All'interno delle aree di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti stabiliti dalla legge provinciale e dal regolamento provinciale³⁴. Sono inoltre ammessi

Art. 101. Rispetto dei depuratori [G109-G110]

1. Fasce di rispetto dei depuratori: Le distanze di rispetto degli impianti di depurazione vengono riportate nella cartografia di PRG conformemente a quanto previsto dal testo coordinato dei Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione" allegato alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 850 di data 28 aprile 2006 che definisce le due fasce di rispetto A e B rispettivamente di 50 e 100 dalle mura del fabbricato.
2. L'allegato suddetto definisce gli interventi ammessi e vietati all'interno delle rispettive fasce A e B rappresentata in cartografia.
3. Tutte le opere edilizie sul territorio comunale che prevedono scarico di acque reflue di qualsiasi natura dovranno rispettare le indicazioni contenute nel TULP³⁵. Prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, vige l'obbligo di presentare denuncia o autorizzazione allo scarico come previsto dall'art. 32, comma1, del TULP stesso.

Art. 102. Rispetto degli elettrodotti [G104]

1. Per gli **elettrodotti** ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro 36/2001³⁶.
2. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, in prossimità di elettrodotti ad alta e media tensione, e cabine di trasformazione, in relazione all'inquinamento elettrico e magnetico, deve tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttore generale per la salvaguardia ambientale del 29 maggio 2008, pubblicato nella G.U. dd 5 luglio 2008, n.156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (DPA). L'attività edilizia e la pianificazione attuativa deve altresì tener conto di quanto prescritto in termini di limiti massimi di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29 agosto 2003)".

³⁴ Art. 62 L.P. 15/2015 - Art. 9 dpp 8-61/Leg/2017

³⁵ Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"

³⁶ Legge 22 febbraio 2001, n. 6 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

3. Preliminarmente le fasce di rispetto degli elettrodotti (DPA) sono fissate come segue:
 - Per le tratte in semplice terna la DPA viene definita di 7 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
 - Per le tratte in doppia terna la DPA viene definita di 11 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
 - Per le tratte in semplice terna con armamento chiamato a Delta (tipico per alta tensione ex 60 Kw) viene definita di 9 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
4. Per il calcolo definitivo delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttorio del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156 S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". In particolare, il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce; il primo denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA), fornisce la proiezione in pianta della fascia. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato e costituisce uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree abitate o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.

Il secondo e più raffinato livello (a carico del privato), denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità di 3 μ T, imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo (anche derivante da un cambio di destinazione d'uso) o comunque di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle DPA, è necessario richiedere all'ente proprietario/gestore della linea il più raffinato calcolo della fascia di rispetto, al fine di valutare la compatibilità delle varianti puntuali con il rispetto dei limiti normativi, prevedendo eventualmente opportune modifiche progettuali.

Art. 103. Rispetto dei corpi idrici serbatoi, pozzi e sorgenti [G115]

1. Le sorgenti catalogate dal PUP o iscritte al registro delle acque pubbliche sono soggette al vincolo dalla carta delle risorse idriche del PUP già richiamata nel precedente titolo Tutela idrogeologica del territorio delle presenti norme di attuazione.
2. Le sorgenti non catalogate sono soggette alla stessa disciplina di tutela prevista dalla carta delle risorse idriche nelle seguenti misure: tutela assoluta per una fascia circolare pari a 10 m., Rispetto idrogeologico per una fascia circolare a monte di 150m. e a valle di 50m. Nel caso di terreni pianeggianti detta fascia si estende per un raggio di 150 m. su tutti i lati.
3. Le tavole del PRG non riportano l'area di rispetto in quanto si deve fare riferimento alla carta delle risorse idriche provinciali.

Art. 104. Protezione laghi [Z310]

1. Il PRG riporta le aree di protezione dei laghi come individuate dalla cartografia del PUP delle reti ecologiche.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive, come disciplinato dalle stesse norme del PUP art. 22.
3. Le aree di protezione lacuale possono essere oggetto di pianificazione attuativa, con allegata convenzione, finalizzata al recupero e riqualificazione delle strutture esistenti, con incrementi di ricettività nel limite massimo del 20% in termini di posti letto, purché sia assicurato un significativo intervento di riqualificazione paesaggistico e ambientale che preveda il miglioramento della fruibilità pubblica delle rive e purché i servizi turistici offerti (ristorazione, utilizzo strutture sportive, servizi di accompagnamento, servizi di sicurezza delle rive. ecc.) siano assicurati anche al

turismo di passaggio e non solo stanziale, compresa l'eventuale previsione di stalli per il turismo itinerante di tipo temporaneo.

TITOLO XI° - URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 105. Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.³⁷
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 106. Tipologie commerciali e definizioni.

- 1) Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare, vista la dimensione demografica del comune di Valdaone, si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
- 2) Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 107. Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.

Zona A - Insediamento storico.

2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di Attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

Zona destinate all'insediamento residenziale e commerciale ed aree miste produttive - commerciali

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Sono compatibili con gli esercizi commerciali le seguenti zone:
 - a) Zone per attrezzature e servizi pubblici, nei limiti stabiliti dallo specifico articolo di zona;
 - b) Zone turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - c) Zone a campeggio;

³⁷ E successive modifiche ed integrazioni come da ultima delibera GP 678 di data 09/05/2014 e 1689 di data 06 ottobre 2015;

- d) Zone artigianali locali limitatamente alle strutture già edificate alla data del 01/01/2015;
 - e) Edifici storici isolati catalogati, edifici residenziali esistenti in aree non conformi edifici classificati nel Patrimonio Edilizio Montano;
6. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
- a) Zone cimiteriali;
 - b) Zone per impianti tecnologici di tutti i tipi;
 - c) Zone per discariche, riciclo materiali, depuratori e simili;
 - d) Zone di servizio viabilistico;
 - e) Zone a verde privato e servizi alla residenza;
 - f) Fasce di rispetto;
 - g) Riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione
 - h) Siti di interesse comunitario.
 - i) verde di protezione
 - j) zone artigianali locali non ancora edificate;
 - k) parcheggi di ogni genere e aree sosta camper;
7. All'interno delle strutture alberghiere l'attività commerciale è ammessa nei limiti stabiliti dall'art. 18 del Dpp 28-149/Leg/2003, attuativo della L.P. 7/2002.

Art. 108. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - f) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - d) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
- 2bis. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, artigianali, aventi carattere multifunzionale come specificatamente individuate dalle presenti norme di attuazione, sono ammessi esercizi commerciali per ogni merceologia.

Art. 109. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 110. Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso congiuntamente a quello al dettaglio ed anche in forma autonoma, nelle zone a specifica destinazione commerciale.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, per tutti i settori merceologici;

Art. 111. Spazi di parcheggio

1. Per i parcheggi pertinenziali si rinvia ai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale sia per le dimensioni, caratteristiche e standard.
2. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dal regolamento attuativo della legge provinciale.
3. L'attività commerciale multi servizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 112. Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono rispettare le ulteriori dotazioni di servizio stabilite dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri stabiliti dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 113. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, si applicano i criteri provinciali.

Art. 114. Ampliamento delle strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro o oltre la soglia dimensionale della MSV, e quelle finalizzate al riutilizzo di edifici esistenti ed alla bonifica di aree dismesse, si applicano le disposizioni stabilite dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 115. Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale

ALLEGATI

Allegato 1 - Tabelle A, B, C, Fasce di rispetto stradale

TABELLA A DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (in metri)		
<u>CATEGORIA</u>	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
IV^ Categoria	4,50	7,00
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade, o strade di I^ e II^ categoria			
I^ CATEGORIA				
II^ CATEGORIA				
III^ CATEGORIA	Non esistono sul territorio comunale strade di III^ categoria			
IV^ CATEGORIA (colore verde F412)	15	30	45	30 (*)
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	10	20	30	10 (*)

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:

- dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare
- dall'asse stradale per Strade di progetto
- dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie




TABELLA C
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
 All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)

CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	Non esistono sul territorio comunale autostrade, o strade di I^ e II^ categoria			
I^ CATEGORIA				
II^ CATEGORIA				
III^ CATEGORIA	Non esistono sul territorio comunale strade di III^ categoria			
IV^ CATEGORIA (colore verde F412)	5 (*)	15	25	15 (*)
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	5 (*)	10 (3)	15	5 (*)

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.

Le strade a fondo cieco possono essere realizzate con sezione stradale ridotta pur considerando la necessità di inserire opportuni spazi di scambio (in base alla lunghezza della strada) e spazio idoneo per l'inversione di marcia sul fondo della strada

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	<i>Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.</i>
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.
Nota 3	In applicazione dell'articolo 5, comm1, del testo coordinato allegato alla Del.G.P. 2088/13, nella cartografia sono riportate distanze inferiori relativamente a tratti di viabilità locale previsti in potenziamento dove il traffico locale non determina inquinamento acustico trattandosi di viabilità a fondo cieco o di quartiere, e non di attraversamento.
	La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite stradale per Strade esistenti e da potenziare - dall'asse stradale per Strade di progetto - dal centro del simbolo Raccordi e rotatorie

Piattaforma stradale (sezione tipo)

Allegato 2 - Elementi storici nel territorio

(Tratto da z601 shape Comunità di Valle)

ZONA,C,254 NOTE,C,50 ETICHETTE,C,50

Z601_N	1	matane
Z601_N	2	matane
Z601_N	3	matane
Z601_N	4	matane
Z601_N	5	
Z601_N	6	
Z601_N	7	
Z601_N	8	
Z601_N	9	
Z601_N	10	
Z601_N	11	
Z601_N	12	muro a secco
Z601_N	13	albero
Z601_N	14	croce
Z601_N	15	
Z601_N	16	masso erratico
Z601_N	17	abbeveratoio in granito
Z601_N	18	canalizzazioni
Z601_N	22	2228
Z601_N	19	2232
Z601_N	20	2231
Z601_N	21	110

Allegato 3 - Edifici interessati da moderate ed elevata pericolosità idrogeologica

1. Come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003 e s. m. e int. ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dei manufatti sarà ammesso solo compatibilmente con le disposizioni contenute nella Carta di Sintesi Geologica del PUP al VIII° aggiornamento e s.m. e int. redatta dal Servizio geologico della PAT che, secondo l'art. 48 comma 1 delle NdA del nuovo PUP costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del PRG comunale, del PGUAP e della Carta delle Risorse Idriche ai sensi dell'art. 21 delle NdA nuovo PUP (deliberazione n. 2248 del 05/06/2008 e s.m. e int.) e Delib. N. 627 di data 26/03/2010 e s.m. e int.
2. In considerazione della nota del Servizio Geologico di data 29 gennaio 2007, protocollo SG401/C8, per gli edifici contraddistinti come segue:

Tav. 1	edifici: 3 e 29
Tav. 2	edifici: 7, 15, 25, 26, 27, 28, 29 e 30;
Tav. 4	edifici: 8;
Tav. 5	edifici: 1, 3 e 4;
Tav. 6	edifici: 10, 37 e 39;
Tav. 10	edifici: 1, 2 e 3;
Tav. 12	edifici: 1

Sono consentite solamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento statico senza mutamento della destinazione d'uso, qualora una specifica studio idrogeologico attesti l'assenza di pericolo per le persone specificatamente per il tipo di intervento richiesto.

3. Sempre in considerazione della nota del Servizio Geologico di data 29 gennaio 2007, protocollo SG401/C8, per gli edifici contraddistinti come segue:

Tav. 1	edifici: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26;
Tav. 2:	edifici: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
Tav. 4:	edifici: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 26 e 27;
Tav. 5:	edifici: 2, 5, 6, 14 e 15;
Tav. 6:	edifici: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 30, 31, 36, 38, 40 e 41;
Tav. 9:	edifici: 21;
Tav. 10:	edifici: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13;
Tav. 12:	edifici: 2.

I progetti di intervento disposti dalle singole schede dovranno essere accompagnati da uno specifico studio idrogeologico che attesti in dettaglio il tipo ed il grado di pericolo e suggerisca gli eventuali interventi di protezione e/o le opportune prescrizioni esecutive per il recupero del manufatto:

- a) per tutti gli interventi che ricadono in "Area Critica Recuperabile" della Carta di Sintesi Geologica;
 - b) per tutti gli interventi oggetto di cambio di destinazione d'uso per abitazione o che già oggi sono utilizzati a funzioni abitative ancorché temporanee.
4. In ogni caso ogni intervento è comunque opportuno sia accompagnato da adeguate indagini nei casi, nei termini e forme richieste dalle Norme di Attuazione della Carta di Sintesi Geologica del PUP e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente allegato contenuto nel testo in vigore dell'Ex PRG di Daone è ora sostituito dalle disposizioni contenute all'articolo 21 delle presenti norme di attuazione